

**Ordinanza europea di sequestro conservativo**

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 655/2014

**Di cosa si tratta?**

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) permette a un giudice di un paese UE **di congelare i fondi** di un conto bancario del debitore in **un altro paese dell'UE**. La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il paese di domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto.

Essa facilita il **recupero dei crediti** nell'UE.

La procedura per ottenere un'OESC è fissata nel [regolamento \(UE\) n. 655/2014](#).

È un'**alternativa** alle procedure legali vigenti in ogni paese dell'UE.

Si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017.

**Vantaggi**

La procedura è **rapida** e non occorre **informare il debitore** (*ex parte*).

Questo "**effetto sorpresa**" permette di bloccare i debitori che movimentano, occultano o utilizzano i fondi.

**La misura si applica in tutti i paesi dell'UE?**

No, il regolamento non si applica a Danimarca. Ne consegue che:  
i creditori con sede in Danimarca **non possono richiedere** un'OESC

Non è **possibile ottenere un'OESC** su un conto bancario danese.

**Come presentare la domanda**

Troverete tutti i moduli di candidatura e ulteriori informazioni [qui](#).

Potete compilare tutti i **moduli online**.

**Ricordate:** *Non dovete fornire dettagli precisi* sul conto da congelare (ad esempio, il numero di conto corrente) **se non disponete del numero di conto** – è sufficiente il **nome della banca** dove è stato aperto il conto. Se non si conosce il nome della banca presso cui è il debitore ha il conto corrente, ai sensi del regolamento può chiedere al giudice di scoprirlo.

Il contenuto di tutta la modulistica EAPO è contenuta nel [regolamento di esecuzione della Commissione \(EU\) 2016/1823](#).

**Link correlato**

[Le controversie transfrontaliere civili nell'Unione europea - Guida per il cittadino](#)  (717 Kb) 


Ultimo aggiornamento: 21/03/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

**Ordinanza europea di sequestro conservativo - Belgio****Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il giudice dei sequestri (*juge des saisies/beslagrechter*) presso il tribunale di primo grado (articolo 1395/2 del codice di procedura (*code judiciaire/Gerechttelijk Wetboek*)).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

La  **Camera nazionale degli ufficiali giudiziari** (*Chambre nationale des huissiers de justice/Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders*) (articolo 555/1, paragrafo 1, comma 1, del 25° codice di procedura).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Tenuto conto della necessità di adottare un'ulteriore serie di misure di esecuzione, l'articolo 555/1, paragrafo 2, del codice di procedura, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, prevede una combinazione delle possibilità previste all'articolo 14, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento.

Di conseguenza, in una prima fase la Camera nazionale degli ufficiali giudiziari può chiedere, a seguito della domanda giudiziaria, al punto di contatto presso la Banca nazionale del Belgio di fornire i dati richiesti.

Sulla base dei dati ottenuti, la Camera nazionale degli ufficiali giudiziari può, se necessario, inviare una richiesta di informazioni a una o più banche.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

La Corte di appello (*Cour d'appel/Hof van Beroep*) (articolo 602, comma 1, punto 6, del codice di procedura).


**Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'ufficiale giudiziario (*huissier de justice/gerechtsdeurwaarde*) (articolo 196 della legge 18 giugno 2018 che stabilisce diverse disposizioni in materia di diritto civile e disposizioni volte a promuovere forme alternative di risoluzione delle controversie).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'ufficiale giudiziario (articolo 519, paragrafo 1, punto 1 del codice di procedura).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

In Belgio il sequestro conservativo è disciplinato nella parte quinta, titolo II, capo IV, del codice di procedura  <http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel>). È possibile il sequestro conservativo di conti comuni. Se la banca è a conoscenza delle quote dei singoli titolari di un conto comune, il sequestro conservativo riguarderà soltanto la quota del debitore sottoposto a sequestro. In caso contrario, la dichiarazione del terzo sequestrato riporterà il saldo creditore totale. In questo caso ciascun titolare non sottoposto a sequestro può chiedere la revoca parziale del sequestro, a condizione che possa dimostrare la sua quota del conto.

- Tale domanda può essere presentata al giudice dei sequestri presso il tribunale di primo grado (articolo 1395 del codice di procedura).

- Per quanto riguarda i conti per professionisti (*comptes de qualité/kwaliteitsrekeningen* e *comptes de tiers/derdenrekeningen*), occorre fare le distinzioni riportate di seguito.

Il debitore è titolare del conto

Nonostante l'articolo 8/1 della legge ipotecaria (*loi hypothécaire/Hypotheekwet*) riconosca esplicitamente che alcuni conti obbligatori per legge per i professionisti (ossia avvocati, ufficiali giudiziari, notai e agenti immobiliari) sono separati dal patrimonio del titolare del conto e che tale separazione sia opponibile a terzi, il legislatore non ha previsto che i creditori privati del titolare del conto non possano chiedere il sequestro delle somme detenute su questo tipo di conti. Di conseguenza, in linea di principio, il sequestro conservativo di tali somme presso la banca è possibile. Quando sono posti sotto sequestro conservativo conti di professionisti, la banca deve indicare il carattere speciale del conto (articolo 1452 del codice di procedura) ed è possibile presentare opposizione davanti al giudice dei sequestri. Il debitore sottoposto a sequestro può quindi chiedere la revoca del sequestro conservativo.

Il debitore è beneficiario del conto per professionisti o per conto terzi

Il beneficiario del conto per professionisti ha un credito nei confronti del titolare del conto che corrisponde ai fondi gestiti sul suo conto. Il credito può essere sequestrato dai creditori del beneficiario. In effetti, qualsiasi creditore può chiedere un sequestro conservativo di ciò che il terzo deve al suo debitore (articolo 1445 del codice di procedura). Il sequestro conservativo deve avvenire nei confronti del titolare del conto (=il terzo) e non della banca. In effetti, in questo tipo di rapporto, la banca è debitrice esclusivamente nei confronti del titolare del conto e non del beneficiario del conto.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

In Belgio l'insequestrabilità di alcune somme è regolamentata dagli articoli 1409, 1409 bis e 1410 del codice di procedura (<http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1967/10/10/1967101056/justel>). Tali disposizioni riguardano le limitazioni al sequestro e l'esclusione dal sequestro di alcuni redditi: le remunerazioni, i redditi sostitutivi, le prestazioni sociali e gli assegni alimentari. Non è possibile sequestrare le remunerazioni e i redditi sostitutivi che sono al di sotto di una certa soglia.

Al fine di aiutare gli organi di esecuzione e, se del caso, i terzi sequestrati a valutare la possibilità di sequestrare somme su un conto, l'articolo 1411 bis, terzo comma, del codice di procedura prevede l'obbligo, sanzionato penalmente, per i datori di lavoro e le istituzioni paganti di menzionare, al momento del pagamento, un codice speciale, che varia in funzione del tipo di reddito tutelato versato sul conto.

Tale obbligo di codificazione non pregiudica il diritto del debitore di dimostrare con altri mezzi previsti dall'ordinamento che gli importi accreditati sul suo conto corrente non siano sequestrabili (articolo 1411 bis, paragrafo 2, comma 1, codice di procedura). Inoltre, l'articolo 1411 bis, paragrafo 2, comma 2, del codice di procedura prevede la presunzione confutabile di insequestrabilità parziale delle somme versate dal datore di lavoro del debitore sul conto corrente di quest'ultimo. Tale presunzione si applica esclusivamente nei rapporti tra il debitore e i suoi creditori.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

L'articolo 1454 del codice di procedura dispone che le spese della dichiarazione del terzo sequestrato sono a carico del debitore. Non è prevista la possibilità di recuperare altre spese sostenute dalla banca nell'ambito dell'esecuzione o della revoca (parziale) del sequestro conservativo.

L'articolo 555/1, paragrafo 2, del codice di procedura, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, prevede che il re fissi le spese per il trattamento della domanda per ottenere le informazioni relative ai conti, nonché le condizioni e le modalità della riscossione. Parte delle spese sono restituite, se del caso, alla banca che avrà fornito le informazioni a seguito della domanda presentata dall'autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni in Belgio (si veda la notifica per l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento), purché sia stato concluso un accordo scritto con le banche o i rappresentanti designati delle banche in merito al regime di compensazione, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 655/2014 (si veda l'articolo 3, punto 2, del regio decreto del 22 aprile 2019 che fissa le spese per il trattamento della domanda volta a ottenere le informazioni relative ai conti di cui all'articolo 555/1, paragrafo 2, comma 6, del codice di procedura, nonché le condizioni e le modalità di riscossione (<http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel>)). Allo stato attuale, non esiste un accordo di questo tipo su un sistema di compensazione con le banche.

Tali spese, fissate dal re, si applicheranno alle domande di ottenimento di informazioni "belghe" conformemente dei nuovi articoli 1447/1 e 1447/2 del codice di procedura (che entreranno probabilmente in vigore nel corso del 2020) e alle domande di ottenimento di informazioni a norma dell'articolo 14 del regolamento.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Per quanto riguarda l'esecuzione mediante ufficiale giudiziario, le tariffe sono regolate dal regio decreto 30 novembre 1976 che stabilisce le tariffe per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari in materia civile e commerciale, nonché per talune indennità.

Per quanto riguarda la fornitura di informazioni, l'articolo 555/1, paragrafo 2, del codice di procedura, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, prevede che il re fissi le spese per il trattamento della domanda per ottenere le informazioni relative ai conti, nonché le condizioni e le modalità della riscossione. Il regio decreto del 22 aprile 2019 che fissa le spese per il trattamento della domanda volta a ottenere informazioni relative ai conti di cui all'articolo 555/1, paragrafo 2, comma 6, del codice di procedura, nonché le condizioni e le modalità di riscossione (<http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/04/22/2019030412/justel>) è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2019.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Secondo il diritto belga, il sequestro conservativo non crea alcun privilegio sul credito. Conformemente all'articolo 17 e all'articolo 19, punto 1, della legge ipotecaria, sono privilegiate esclusivamente le spese di giudizio direttamente sostenute per il sequestro conservativo.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Contro l'ordinanza di sequestro conservativo: il giudice dei sequestri presso il tribunale di primo grado (articolo 1395/2, punto 2, del codice di procedura).

Contro l'esecuzione del sequestro conservativo: il giudice dei sequestri presso il tribunale di primo grado (articolo 1395/2, punto 2, del codice di procedura).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

La Corte di appello (articolo 602, comma 1, punto 7, del codice di procedura).

Conformemente all'articolo 1051 del codice di procedura, il termine per presentare ricorso è, in linea di principio, di un mese a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

Le spese e i costi di un procedimento civile sono disciplinati dagli articoli 1017-1022 del codice di procedura.

Le spese di giudizio differiscono a seconda delle cause e devono essere valutate caso per caso.

L'articolo 1017 del codice di procedura stabilisce come regola generale che qualsiasi sentenza definitiva prevede, anche *ex officio*, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, a meno che non sia altrimenti previsto in norme specifiche e fatto salvo l'accordo delle parti che, se del caso, è ripreso nella sentenza. Tuttavia, le spese inutili, compresa l'indennità di procedimento di cui all'articolo 1022, sono a carico, anche *ex officio*, della parte che le ha causate colposamente.

L'articolo 1018 del codice di procedura elenca le spese interessate

1° i diritti diversi, di cancelleria e di registrazione, nonché i bolli che sono stati pagati prima dell'abrogazione del codice dei bolli; i diritti di cancelleria comprendono i diritti di iscrizione al ruolo, i diritti di redazione e i diritti di spedizione (articolo 268 del codice dei diritti di registrazione, di ipoteca e di cancelleria (*Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten*)).

In linea di principio, viene riscosso un diritto di iscrizione al ruolo tra 100 e 500 EUR (giudice dei sequestri) o tra 210 e 800 EUR (Corte d'appello), a seconda del valore della domanda (articolo 269/1 dello stesso codice). Questo diritto è dovuto per l'iscrizione della causa al ruolo.

In linea di principio viene riscosso un diritto di redazione di 35 EUR sugli atti dei cancellieri degli organi giurisdizionali o che sono loro presentati senza l'intervento del giudice (art. 270/1 dello stesso codice)

In linea di principio, per gli invii, le copie o gli estratti rilasciati dalle cancellerie è riscosso un diritto di invio tra 0,85 e 3 EUR per pagina (articolo 271 e 272 dello stesso codice).

I diritti di registrazione (3% dell'importo principale) sono riscossi sulle decisioni riguardanti importi principali superiori a 12 500 EUR (escluse le spese di giudizio);

2° le spese e gli emolumenti e le retribuzioni riguardanti atti giudiziari;

3° le spese di spedizione della sentenza; tra 0,85 et 3 EUR a pagina;

4° le spese di tutte le misure d'istruzione, in particolare le spese per testimoni e consulenti tecnici;

5° le spese di viaggio e di soggiorno dei magistrati, dei cancellieri e delle parti, quando il loro spostamento è ordinato dal giudice, e le spese di atti che sono stati fatti esclusivamente per il processo;

6° l'indennità di procedura di cui all'articolo 1022. In linea di principio tale indennità è pagata dalla parte soccombente e costituisce una compensazione per le spese e gli onorari dell'avvocato della parte vittoriosa. L'importo di questa indennità di procedura è fissato in funzione del valore della controversia. Il regio decreto 26 ottobre 2007 stabilisce un importo di base, un importo minimo e un importo massimo. Il giudice può ridurre o aumentare l'importo di base, senza andare oltre il minimo e il massimo. Tali importi sono legati all'indice dei prezzi al consumo;

7° gli onorari, gli emolumenti e le spese del mediatore designato conformemente all'articolo 1734;

8° il contributo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge del 19 marzo 2017 che istituisce un fondo di bilancio per l'assistenza giuridica di seconda fase.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Non sono ammesse altre lingue.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Cechia**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Tribunale circondariale di Praga 1 (*Obvodní soud pro Prahu 1*) (conformemente all'articolo 37 della [legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici](#)).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità competente per la comunicazione di informazioni relative ai conti è il tribunale circondariale di Praga 1 (*Obvodní soud pro Prahu 1*) (conformemente all'articolo 37 della [legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici](#)).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

A norma dell'articolo 128 della legge n. 99/1963, codice di procedura civile ([občanský soudní řád](#)), e successive modifiche, qualsiasi soggetto è tenuto a informare l'autorità giudiziaria, su richiesta e a titolo gratuito, di qualsiasi fatto rilevante per i suoi procedimenti e le sue decisioni.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

I ricorsi dovrebbero essere depositati mediante l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata (articolo 204, comma 1, della legge n. 99/1963, ([codice di procedura civile](#)), e successive modifiche). I **tribunali regionali** (*krajské soudy*) sono competenti per materia. La competenza territoriale spetta al tribunale regionale nella cui regione ha sede il tribunale circondariale che ha emesso la decisione in primo grado. Per quanto riguarda la competenza territoriale, in primo grado, del circondario di Praga 1, conformemente all'articolo 37 della [legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici](#), l'organo giurisdizionale territorialmente competente è il tribunale municipale di Praga (*Městský soud v Praze*).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

Tribunale circondariale di Praga 1 (*Obvodní soud pro Prahu 1*) (conformemente all'articolo 37 della [legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici](#)).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Tribunale circondariale di Praga 1 (*Obvodní soud pro Prahu 1*) (conformemente all'articolo 37 della [legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici](#)).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

I conti congiunti possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore (articolo 311 bis della legge n. 99/1963, codice di procedura civile ([občanský soudní řád](#)), e successive modifiche). In caso di conti con più intestatari, le quote dei vari intestatari si presumono uguali (articolo 2663 della legge n. 89/2012, codice civile ([občanský zákoník](#)), e successive modifiche).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Le norme pertinenti sono contenute negli articoli 304 bis, 304 ter, 310 e da 317 a 319 della legge n. 99/1963, codice di procedura civile ([občanský soudní řád](#)), e successive modifiche. Sono esenti da sequestro le somme destinate, ad esempio, al pagamento di salari, ferie retribuite e altre prestazioni sostitutive della retribuzione del lavoro. Ciò si applica inoltre alle somme che non eccedono il doppio del salario di sussistenza, alle prestazioni sociali e alle prestazioni per persone in difficoltà.

Per quanto riguarda le somme destinate al pagamento di salari, ferie retribuite e altre prestazioni sostitutive della retribuzione del lavoro, il soggetto obbligato (ossia il debitore) deve presentare all'ente finanziario (presso il quale è detenuto il conto) una dichiarazione scritta in cui siano dichiarati la finalità del pagamento, l'importo totale da erogare a tal fine e, in particolare, i nomi di tutti i dipendenti e l'importo esatto della prestazione da erogare loro. La firma del soggetto obbligato sulla dichiarazione deve essere certificata. Trattandosi di un atto processuale del soggetto obbligato, la dichiarazione deve essere sottoscritta nei locali di pertinenza del soggetto obbligato (persona giuridica) da una persona autorizzata ad agire per conto della persona giuridica in sede giudiziale, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile. L'ente finanziario non è tenuto né autorizzato a esaminare la dichiarazione e non verificherà se le prestazioni erogate siano state effettivamente utilizzate per una finalità specifica; l'ente finanziario salderà i crediti vantati dai dipendenti nei confronti del soggetto obbligato nei limiti delle somme disponibili sul conto (comprese eventuali somme che siano trasferite sul conto in un momento successivo, nel caso in cui l'importo originariamente disponibile non sia sufficiente per tutti i pagamenti). Ciò si applica inoltre alle somme che non eccedono il doppio del salario di sussistenza. In tal caso, l'ente finanziario deve inoltre effettuare il pagamento, su richiesta del soggetto obbligato, in maniera

autonoma e senza l'intervento di un'autorità giudiziaria (qualora il soggetto obbligato trasmetta la richiesta a un'autorità giudiziaria, quest'ultima non emetterà alcun tipo di decisione al riguardo e si limiterà a trasmettere la richiesta all'ente finanziario affinché ottemperi all'obbligo in questione in base alla stessa). In casi di questo tipo non occorre esaminare la finalità dei pagamenti. L'ente finanziario notificherà semplicemente all'autorità giudiziaria l'avvenuto pagamento dell'importo in questione al soggetto obbligato. Il beneficiario deve esserne opportunamente informato; in caso contrario, il beneficiario potrebbe manifestare ragionevoli dubbi circa l'effettiva osservanza del provvedimento del giudice da parte dell'ente finanziario qualora dovesse ricevere solo un pagamento parziale a fronte del proprio credito. Tuttavia, se il pagamento in questione non riguarda in alcun modo il beneficiario, non è necessario che quest'ultimo venga informato. In tutti gli altri casi, le somme in questione sono escluse per effetto di legge (ad esempio prestazioni sociali o crediti vantati da autori o altri cedenti).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Si. Le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti conformemente alla loro tabella dei compensi. La tabella dei compensi è stabilita di comune accordo tra il debitore e la banca, nel rispetto delle disposizioni di legge che limitano la portata degli accordi intercorrenti tra una banca e un debitore.

Le banche sono inoltre autorizzate ad addebitare compensi per la fornitura di informazioni, ove abbiano concluso un accordo in tal senso con il cliente. Tali compensi dipenderanno dalla specifica tabella dei compensi, e il titolare del conto sarà tenuto al pagamento dei compensi in via provvisoria e finale.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Le spese di giudizio sono disciplinate dalla [legge n. 549/1991 sulle spese di giudizio](#) e successive modifiche. L'ammontare delle spese di giudizio è stabilito sotto forma di importo fisso o di importo percentuale, nel caso in cui la base per il calcolo delle spese sia una somma di denaro. L'importo percentuale è calcolato moltiplicando la base di calcolo per l'aliquota prevista a titolo di spese. I singoli importi sono stabiliti nella tabella delle spese in allegato alla legge. La legge si applica sia ai procedimenti in primo grado che ai procedimenti in appello.

Le spese sono dovute quando sorge l'obbligo di pagamento, ad esempio quando viene depositato un atto che avvia un procedimento.

Per quanto riguarda i compensi dovuti alle banche, la tabella dei compensi è stabilita di comune accordo tra il debitore e la banca, nel rispetto delle disposizioni di legge che limitano la portata degli accordi intercorrenti tra una banca e un debitore.

La tabella dei compensi è stabilita di comune accordo tra il debitore e la banca, nel rispetto delle disposizioni di legge che limitano la portata degli accordi intercorrenti tra una banca e un debitore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti in forza del diritto nazionale.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1 o 2, l'organo giurisdizionale competente è il tribunale circondariale di Praga 1 (conformemente all'articolo 37 della [legge n.° 6/2002 Rec. relativa alle competenze e ai giudici](#)).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

I ricorsi dovrebbero essere depositati presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata entro 15 giorni dalla notifica della decisione per iscritto (articolo 204, comma 1, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile ([legge codice di procedura civile](#)), e successive modifiche).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Le spese di giudizio sono disciplinate dalla legge n. 549/1991 [sulle spese di giudizio](#) e successive modifiche. L'ammontare delle spese di giudizio è stabilito sotto forma di importo fisso o di importo percentuale, nel caso in cui la base per il calcolo delle spese sia una somma di denaro. L'importo percentuale è calcolato moltiplicando la base di calcolo per l'aliquota prevista a titolo di spese. I singoli importi sono stabiliti nella tabella delle spese in allegato alla legge. La legge si applica sia ai procedimenti in primo grado che ai procedimenti in appello.

Le spese sono dovute quando sorge l'obbligo di pagamento, ad esempio quando viene depositato un atto che avvia un procedimento.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

La Repubblica ceca riconosce lo **slovacco** come lingua straniera accettabile.

Ultimo aggiornamento: 08/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Germania**

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'organo con competenza territoriale per emettere un'ordinanza di sequestro conservativo nei casi in cui il creditore ha già ottenuto un titolo esecutivo è l'organo giurisdizionale del distretto nel quale è stato emesso detto atto.

La competenza in materia degli organi giurisdizionali è disciplinata dalle disposizioni generali previste dalla legislazione tedesca sull'organizzazione degli organi giurisdizionali e sui codici applicabili di procedura giudiziaria. L'organo giurisdizionale competente per un determinato caso può essere trovato utilizzando lo strumento di ricerca riportato all'inizio del presente sito.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014 è il ministero federale della Giustizia (Bundesamt für Justiz).

I recapiti del ministero federale della Giustizia sono i seguenti:

Bundesamt für Justiz

Adenauerallee 99-103

53113 Bonn

Germania

Telefono +49-228 99 410-40

E-mail: [EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de](mailto:EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, il ministero federale della Giustizia può richiedere all'agenzia federale centrale delle entrate (Bundeszentralamt für Steuern) di accedere ai dati seguenti presso gli enti creditizi:

il numero di conto;

data di apertura e chiusura del conto;

nome e data di nascita del titolare del conto; e  
nomi degli utenti autorizzati.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Un'impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo del conto può essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha respinto la domanda oppure, qualora quest'ultimo sia un organo di primo grado, presso un organo giurisdizionale di grado superiore.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

Le autorità giudiziarie locali (Amtsgerichte) di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), sono competenti a ricevere, trasmettere e notificare l'ordinanza e altri documenti.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'autorità giudiziaria locale competente per l'esecuzione ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile è competente per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo del conto. Tuttavia, qualora l'ordinanza sia stata emessa da un organo giurisdizionale tedesco, detto organo è competente per l'esecuzione della stessa.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Per quanto riguarda il sequestro conservativo di fondi detenuti in conti congiunti, vale quanto segue:

se, secondo i registri della banca presso la quale è detenuto il conto, gli utenti autorizzati possono disporre dei saldi attivi del conto solo congiuntamente (Und-Konto), l'ordinanza di sequestro conservativo deve essere indirizzata a tutti i titolari del conto;

se il debitore è autorizzato a disporre autonomamente del saldo attivo del conto (Oderkonto), i fondi del conto sono soggetti a sequestro conservativo come i fondi detenuti in un conto personale del debitore.

Ai sensi della legislazione nazionale tedesca, i saldi attivi in conti di intestatari di cui il debitore può disporre per conto di terzi sono soggetti a sequestro nei confronti del debitore. In tali casi, l'ordinanza di sequestro conservativo del conto deve essere emessa nei confronti del fiduciario (debitore).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

La protezione dal sequestro dei conti di pagamento è possibile tramite conto esente da sequestro (Pfändungsschutzkonto) (articolo 850k del codice di procedura civile). Gli effetti del conto esente da sequestro sono disciplinati dagli articoli 899 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli importi di cui all'articolo 850c, primo e secondo comma, del codice di procedura civile sono riportati nell'avviso sulle soglie di esenzione dal sequestro (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Gli importi vengono adeguati il 1° luglio di ogni anno. La normativa è accessibile o consultabile (in tedesco) sul sito web <http://www.gesetze-im-internet.de/>.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Ai sensi della legislazione tedesca, le banche non possono addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

I compensi addebitabili dagli organi giurisdizionali coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissati nella legge sulle spese giudiziarie (Gerichtskostengesetz) e nella legge sulle spese giudiziarie nelle cause familiari (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Le suddette leggi sono disponibili e consultabili gratuitamente (in tedesco) agli indirizzi: [http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg\\_2004/gesamt.pdf](http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf) e <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf>.

Per una sintesi dei compensi addebitabili ai sensi delle leggi di cui sopra, si rimanda alla risposta concernente l'articolo 50, paragrafo 1, lettera n).

I compensi addebitabili dagli ufficiali giudiziari coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 sono fissati nella legge sui costi degli ufficiali giudiziari (Gerichtsvollzieherkostengesetz). La suddetta legge è disponibile e consultabile gratuitamente (in tedesco) all'indirizzo: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf>.

Vengono addebitati costi per la notificazione alla banca di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari emessa in Germania qualora l'ufficiale giudiziario debba notificarla in Germania. Se l'ufficiale giudiziario notifica personalmente un'ordinanza di sequestro conservativo, viene addebitato un compenso di 11 EUR ai sensi dell'articolo 100 dell'elenco dei costi allegato alla legge sui costi degli ufficiali giudiziari (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG), oltre a spese di trasferta in base alla distanza percorsa da detto ufficiale giudiziario: 3,25 EUR per un massimo di 10 km, 6,50 EUR per una trasferta compresa tra 10 km e 20 km, 9,75 EUR per una trasferta compresa tra 20 km e 30 km, 13 EUR per una trasferta compresa tra 30 km e 40 km e 16,25 EUR per una trasferta superiore a 40 km (ai sensi della voce 711 del KV GvKostG). Qualora l'ufficiale giudiziario notifichi l'ordinanza con altri mezzi viene addebitato un onere di 3,30 EUR (ai sensi della voce 101 del KV GvKostG). Le spese postali saranno addebitate integralmente per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione (Zustellungsurkunde) (ai sensi della voce 701 del KV GvKostG). Un importo forfettario pari al 20 % dei costi addebitati per ogni incarico sarà addebitato per coprire eventuali altre spese di cassa; tale importo tuttavia non sarà inferiore a 3,00 EUR e non sarà superiore a 10,00 EUR (ai sensi della voce 716 del KV GvKostG).

Ciò si applica nei casi in cui l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo in Germania ricorra ai servizi di un ufficiale giudiziario per la notificazione dell'ordinanza in questione al debitore su istanza del creditore.

Non sarà addebitato alcun costo per le attività dell'autorità d'informazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014, fatto salvo quanto specificato nella risposta fornita alla domanda relativa all'articolo 50, paragrafo 1, lettera n), che specifica l'aumento delle spese di giudizio a carico delle procedure per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

L'ordine gerarchico dei sequestri di conti in base a decisioni emesse ai sensi del diritto interno equivalenti a decisioni a norma del regolamento (UE) n. 655/2014 è determinato dalla data in cui dette decisioni sono notificate alla banca. In tale contesto le ordinanze di sequestro con data anteriore hanno la precedenza su quelle notificate successivamente.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

L'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo è competente nell'accogliere i ricorsi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014.

L'organo giurisdizionale competente nell'accogliere i ricorsi promossi dal debitore ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 è il tribunale locale avente competenza a eseguire l'ordinanza ai sensi delle disposizioni generali.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

L'impugnazione delle decisioni sui mezzi di ricorso di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 605/2014 può essere proposta dinanzi l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione concernente un ricorso oppure, qualora detto organo sia un organo di primo grado, dinanzi un organo giurisdizionale di grado superiore.

L'impugnazione deve essere presentata entro un termine di un mese.

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di notifica della decisione da impugnare alla persona interessata.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

Nelle cause di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014:

l'ammontare delle spese di giudizio viene determinato di volta in volta in base all'importo oggetto di controversia e all'aliquota tariffaria pertinente utilizzando il metodo di calcolo di cui all'articolo 34 della legge sulle spese giudiziarie (GKG) e/o all'articolo 28 della legge sulle spese giudiziarie nelle cause familiari (FamGKG).

a) Per quanto concerne la procedura per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014, conformemente alla voce 1410 dell'elenco dei costi allegato alla legge sulle spese giudiziarie (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG), di norma si applica un'aliquota pari all'1,5. In taluni casi nei quali il carico di lavoro per il trattamento da parte dell'organo giurisdizionale è inferiore, si applica un'aliquota ridotta pari a 1,0 (voce 1411 del KV GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, del codice di procedura civile, si applica di norma un'aliquota più elevata pari al 3,0 (voce 1412 del KV GKG). L'onere per la causa include anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte del personale giudiziario, si applica una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello dell'organo giurisdizionale comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 9002 del KV GvKostG).

Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota tariffaria pari a 1,5 (voce 1430 del KV GKG). In caso di estinzione del procedimento, a causa del ritiro del ricorso in appello, l'aliquota è ridotta a 1,0 (voce 1431 del KV GKG).

Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 del GKG in combinato disposto con l'articolo 3 del codice di procedura civile).

L'onere al momento della presentazione di una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo o un ricorso (articolo 6 del GKG) presso l'organo giurisdizionale competente.

b) Se in primo grado un tribunale locale emette una sentenza in qualità di tribunale della famiglia, viene generalmente applicata un'aliquota di 1,5, in conformità della voce 1420 del KV FamGKG. In caso di estinzione del procedimento senza una sentenza definitiva, detta aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1421 del KV FamGKG).

L'onere per la causa include anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte di un funzionario dell'organo giurisdizionale, si applica un compenso di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello di giurisdizione comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 2002 del KV FamGKG).

Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota pari a 2,0 (voce 1422 del KV FamGKG). In caso di estinzione del procedimento per ritiro del ricorso prima che l'organo giurisdizionale riceva la comunicazione dei motivi del ricorso, l'aliquota è ridotta allo 0,5 (voce 1423 del KV FamGKG). Negli altri casi in cui il procedimento si estingue senza una decisione, l'aliquota è pari a 1,0 (voce 1424 del KV FamGKG).

Il valore della controversia è determinato in ogni caso su base equitativa (articolo 42, primo comma, del FamGKG).

Il compenso si applica non appena viene emessa una decisione incondizionata sugli oneri oppure la causa si estingue in qualsiasi altro modo (articolo 11 del FamGKG).

c) Laddove un tribunale del lavoro (Arbeitsgericht) di primo grado emetta una decisione, alla causa si applica di norma un'aliquota dello 0,4 (voce 8310 del KV GKG). Se un'ordinanza viene emessa ai sensi dell'articolo 91a o dell'articolo 269, terzo comma, terza frase, del codice di procedura civile, di norma l'aliquota viene aumentata a 2,0 (voce 8311 del KV GKG).

L'onere per la causa include anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. Per la notificazione con la prova dell'avvenuta notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o il trattamento da parte di un funzionario dell'organo giurisdizionale, si applica un compenso di 3,50 EUR per ogni notificazione se lo stesso livello di giurisdizione comporta più di 10 notificazioni o se la notificazione è avviata dal creditore (voce 9002 del KV GKG).

Nel contesto del procedimento d'appello si applica un'aliquota pari a 1,2 (voce 8330 del KV GKG). In caso di estinzione del procedimento per ritiro del ricorso, l'aliquota è ridotta a 0,8 (voce 8331 del KV GKG).

Il valore della controversia viene determinato di volta in volta a discrezione dell'organo giurisdizionale (articolo 53 del GKG in combinato disposto con l'articolo 3 del codice di procedura civile).

L'onere è addebitato non appena viene emessa una decisione non impugnabile sui costi oppure la causa si estingue in qualsiasi altro modo (articolo 9 del GKG).

Nel contesto dei procedimenti giudiziari di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014 e in tutte le cause concernenti domande volte a limitare o cessare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo:

nel procedimento per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 655/2014 viene addebitato un compenso di 22 EUR (voce 2111 del KV GKG). Se, durante il procedimento, viene presentata una domanda per ottenere informazioni sui conti, l'onere viene aumentato a 37 EUR (voce 2112 del KV GKG).

L'onere per la causa include anche le domande presentate dal debitore per i ricorsi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 in vista della revoca o della modifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo.

Per le domande di estinzione o limitazione dell'esecuzione si applica un compenso di 33 EUR (voce 2119 del KV GKG).

Per i ricorsi in appello respinti o dichiarati infondati è previsto un compenso di 33 EUR (voce 2121 del KV GKG). Se il ricorso viene respinto o dichiarato infondato soltanto in parte, l'organo giurisdizionale può ridurre l'onere della metà oppure decidere di non addebitarlo sulla base di considerazioni equitative.

L'onere è addebitato non appena viene presentata all'organo giurisdizionale una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo o per l'ottenimento della cessazione o della limitazione dell'esecuzione, oppure non appena viene presentato un ricorso (articolo 6 del GKG).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Per i documenti indirizzati a un organo giurisdizionale o un'autorità competente in conformità del regolamento (UE) n. 655/2014, non è consentita alcuna lingua diversa dal tedesco.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Estonia**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Maakohtud (tribunali regionali).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefono: +372 64 63 773

E-mail: [info@kpkoda.ee](mailto:info@kpkoda.ee)

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Articolo 14, comma 5, lettera a): tutte le banche sul territorio hanno l'obbligo di dichiarare, su richiesta dell'autorità d'informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'impugnazione è depositata presso il *ringkonnakohus* (tribunale distrettuale) attraverso il tribunale regionale di cui si impugna la decisione.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

Articolo 10, comma 2: tribunale regionale che ha pronunciato l'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 10, comma 2, terzo comma: ufficiali giudiziari.

Articolo 23, comma 3: ufficiali giudiziari.

Articolo 23, comma 5: ufficiali giudiziari.

Articolo 23, comma 6: ufficiali giudiziari.

Articolo 25, comma 3: ufficiali giudiziari.

Articolo 27, comma 2: ufficiali giudiziari.

Articolo 28, comma 3: ufficiali giudiziari.

Articolo 36, comma 5, secondo sottoparagrafo: ufficiali giudiziari.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Ufficiale giudiziario.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Il sequestro di un conto che costituisce proprietà comune dei coniugi è autorizzato previo consenso del coniuge non debitore o in presenza di un titolo esecutivo che obbliga entrambi i coniugi a soddisfare l'obbligazione.

Conformemente all'articolo 626, comma 3, della legge relativa al diritto delle obbligazioni, i crediti e i beni mobili che il mandatario acquisisce nell'ambito dell'esecuzione del mandato, in nome proprio ma per conto del mandante, come anche i crediti e i beni mobili che il mandante trasferisce al mandatario ai fini dell'esecuzione del mandato, non entrano nella massa fallimentare del mandatario e non possono essere oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento di esecuzione contro il mandatario.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

I seguenti redditi non possono essere oggetto di sequestro:

le indennità di famiglia erogate dallo Stato;

le prestazioni sociali per i portatori di handicap;

le prestazioni sociali a norma della legge sulla protezione sociale;

le indennità di disoccupazione, le borse di studio, le indennità di trasporto e di alloggio e gli incentivi all'avviamento di nuove imprese versati attraverso la cassa estone di assicurazione contro la disoccupazione;

le indennità versate a causa di lesioni fisiche o malattia, ad eccezione dell'indennità per perdita di reddito, le indennità versate a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;

le indennità relative alla capacità di lavoro;

gli alimenti dovuti per legge;

le prestazioni di assicurazione malattia ai sensi della legge sull'assicurazione malattia, ad eccezione delle indennità di inabilità temporanea al lavoro;

le pensioni di Stato, entro i limiti fissati dalla legge;

gli aiuti all'uscita dal carcere.

l'indennità versata alle persone vittime di una repressione sulla base della legge sulle persone vittime di repressione sotto i regimi di occupazione (*okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus*).

Non sono sequestrabili i redditi che non superano il salario mensile minimo o il reddito settimanale o giornaliero corrispondente. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo mensile per un'attività a tempo pieno è di 584 EUR.

Se il sequestro degli altri beni del debitore non ha permesso o non permetterebbe di soddisfare per intero un obbligo alimentare e se il sequestro è giustificato dal tipo di credito e dal livello di reddito, è possibile sequestrare, su istanza del creditore, i redditi di cui ai precedenti punti da 5 a 7.

Se il sequestro degli altri beni del debitore non ha permesso o non permetterebbe di soddisfare per intero un obbligo alimentare nei confronti di un minore, è possibile sequestrare fino alla metà del reddito di cui all'articolo 132, comma 1, del codice dei procedimenti di esecuzione. Se l'ammontare del reddito del debitore sequestrato per soddisfare un obbligo alimentare nei confronti di un minore è inferiore alla metà dell'importo del salario medio, è possibile sequestrare fino a un terzo del reddito del debitore.

Se, secondo la legge, il debitore sopperisce ai bisogni di un'altra persona o le corrisponde un mantenimento, l'ammontare non sequestrabile è aumentato di un terzo del salario minimo mensile per ciascuna persona a carico, a meno che l'oggetto dell'esecuzione forzata sia un obbligo alimentare nei confronti di un minore.

Per quanto riguarda la parte di reddito eccedente l'ammontare non sequestrabile è possibile sequestrare i due terzi di una somma pari a cinque volte il salario minimo e l'intero reddito eccedente quest'ultima somma, a condizione che l'importo sequestrato non ecceda i due terzi del reddito totale. Tale disposizione non si applica in caso di esecuzione forzata di un obbligo alimentare.

Su istanza del debitore, l'ufficiale giudiziario annullerà il sequestro conservativo di un conto entro tre giorni lavorativi in misura tale da garantire al debitore il reddito non soggetto a sequestro.

Se sul conto del debitore viene trasferita una somma superiore al reddito di un mese, l'ufficiale giudiziario è tenuto, su istanza del debitore, ad annullare il sequestro conservativo di un conto entro tre giorni lavorativi in misura tale da garantire al debitore il reddito non soggetto a sequestro per ciascun mese pagato anticipatamente. Se non è possibile stabilire il periodo di utilizzo del reddito trasferito sul conto del debitore, l'ufficiale giudiziario garantisce al debitore il reddito non soggetto a sequestro per un mese.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

No.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Ai sensi dell'articolo 781, quarto comma, della [legge sugli ufficiali giudiziari](#), al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 14, la persona che presenta domanda deve versare 20 EUR.

Ai sensi dell'articolo 38, sesto comma, della legge sugli ufficiali giudiziari, l'importo di base delle spese per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo è pari a 92 EUR.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Il diritto di sequestro costituito al momento di un sequestro conservativo anteriore prevale su quello costituito in forza di un sequestro conservativo successivo.

Il diritto di sequestro costituito in forza di un obbligo alimentare nei confronti di un minore prevale sugli altri diritti di sequestro indipendentemente dalla data del sequestro conservativo. I diritti di sequestro costituiti in forza di un obbligo alimentare nei confronti di un minore hanno lo stesso grado.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Articolo 33, comma 1: tribunale regionale.

Articolo 34, comma 1, lettera a): l'ufficiale giudiziario che ha avviato il procedimento di esecuzione e procede al sequestro conservativo del conto in forza dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. L'elenco degli ufficiali giudiziari figura sul sito web della [Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari](#).

Articolo 34, comma 1, lettera b),

i) ufficiali giudiziari

ii) ufficiali giudiziari

iii) ufficiali giudiziari

iv) ufficiali giudiziari

Articolo 34, comma 2: tribunale regionale.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Articolo 33

L'impugnazione si effettua presso il tribunale distrettuale attraverso il tribunale regionale di cui si impugna la decisione entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.

Articolo 34

- Se si è pronunciato il tribunale regionale, l'impugnazione va effettuata presso il tribunale distrettuale attraverso il tribunale regionale di cui si impugna la decisione. L'impugnazione va effettuata entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.

- La parte di un procedimento di esecuzione può proporre impugnazione presso l'ufficiale giudiziario riguardo a una decisione adottata da questi o un'azione effettuata dal medesimo in occasione dell'esecuzione di un titolo esecutivo o del rifiuto di adottare un provvedimento esecutivo, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui colui che effettua l'impugnazione ha preso conoscenza o si presume abbia preso conoscenza della decisione o dell'azione, salvo diversa disposizione di legge. Una delle parti del procedimento può impugnare la decisione adottata dall'ufficiale giudiziario in merito all'impugnazione dinanzi al tribunale regionale del circondario in cui è situato lo studio dell'ufficiale giudiziario entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. Non è possibile impugnare dinanzi al giudice una decisione o un'azione di un ufficiale giudiziario senza aver prima presentato impugnazione presso quest'ultimo. Le parti del procedimento e l'ufficiale giudiziario possono ricorrere contro la pronuncia emessa dal tribunale regionale in merito alla decisione dell'ufficiale giudiziario dinanzi a un tribunale distrettuale mediante il tribunale regionale. L'impugnazione va effettuata entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.

Articolo 35

- Se si è pronunciato il tribunale regionale, l'impugnazione va effettuata presso il tribunale distrettuale attraverso il tribunale regionale di cui si impugna la decisione. L'impugnazione va effettuata entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione (articolo 35, comma 1).

- La parte di un procedimento di esecuzione può proporre impugnazione presso l'ufficiale giudiziario riguardo a una decisione adottata da questi o un'azione effettuata dal medesimo in occasione dell'esecuzione di un titolo esecutivo o del rifiuto di adottare un provvedimento esecutivo, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno in cui colui che effettua l'impugnazione ha preso conoscenza o si presume abbia preso conoscenza della decisione o dell'azione, salvo diversa disposizione di legge. Una delle parti del procedimento può impugnare la decisione adottata dall'ufficiale giudiziario in merito all'impugnazione dinanzi al tribunale regionale del circondario in cui è situato lo studio dell'ufficiale giudiziario entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. Non è possibile impugnare dinanzi al giudice una decisione o un'azione di un ufficiale giudiziario senza aver prima effettuato l'impugnazione dinanzi a quest'ultimo (articolo 35, paragrafi 3 e 4). Le parti del procedimento e l'ufficiale giudiziario possono ricorrere contro la pronuncia emessa dal tribunale regionale in merito alla decisione dell'ufficiale giudiziario dinanzi a un tribunale distrettuale mediante il tribunale regionale.

L'impugnazione va effettuata entro quindici giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Si deve versare un diritto di 50 EUR al momento della presentazione della richiesta, indipendentemente dal fatto che questa sia volta a ottenere o a impugnare un'ordinanza.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Estone, inglese.

Ultimo aggiornamento: 14/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.



## **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Irlanda**

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Questa disposizione non si applica in Irlanda, in quanto il diritto irlandese non contempla gli atti pubblici.

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

In Irlanda

Ministero della Giustizia  
Bishop's Square,  
Redmond's Hill,  
Dublin 2,  
Irlanda

✉ [EAPDIA@justice.ie](mailto:EAPDIA@justice.ie)

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'Irlanda applica l'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), ossia tutte le banche sul territorio irlandese hanno l'obbligo di rendere noto, su richiesta dell'autorità d'informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro.

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

In Irlanda

Se la *District Court* (tribunale distrettuale) ha competenza a emettere l'ordinanza di sequestro conservativo, al giudice della *Circuit Court* (tribunale circondariale) nel cui distretto è stato emessa l'ordinanza.

Se il tribunale circondariale ha competenza a emettere l'ordinanza di sequestro conservativo, la *High Court* (Alta corte).

Se l'Alta corte ha competenza a emettere l'ordinanza di sequestro conservativo, la *Court of Appeal* (Corte d'appello) (va osservato tuttavia che, in conformità alle disposizioni della costituzione irlandese, la *Supreme Court* (Corte suprema) è competente in sede d'impugnazione delle decisioni dell'Alta corte, ove si reputi che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'impugnazione diretta davanti ad essa. Una condizione preliminare per l'intervento della Corte suprema è che la decisione in oggetto riguardi una questione di interesse pubblico generale e/o che l'intervento sia necessario nell'interesse della giustizia.)

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

In Irlanda

Ministero della Giustizia  
Bishop's Square,  
Redmond's Hill,  
Dublin 2,  
Irlanda

✉ [EAPDIA@justice.ie](mailto:EAPDIA@justice.ie)

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

In Irlanda

Ministero della Giustizia  
Bishop's Square,  
Redmond's Hill,  
Dublin 2,  
Irlanda

✉ [EAPDIA@justice.ie](mailto:EAPDIA@justice.ie)

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

La misura in cui i conti congiunti e i conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo dipende dalle circostanze del caso in questione.

Per quanto riguarda i conti congiunti, la regola generale è che un'ingiunzione del tipo "Mareva" concessa contro un solo convenuto non deve impedire al cointestatario del conto di effettuare prelievi, a meno che non sia espressamente previsto nell'ordinanza.

Per quanto riguarda i conti intestatari, se un terzo detiene attività per conto del convenuto in un conto intestatario, tali attività possono essere oggetto di un'ingiunzione di tipo "Mareva" nei confronti del convenuto in quanto quest'ultimo è il proprietario in *equity* e in *common law*.

L'intestatario di un conto congiunto o intestatario oggetto di tale ingiunzione può presentare domanda al relativo organo giurisdizionale per modificare le condizioni dell'ingiunzione.

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Nel caso di un procedimento nazionale equivalente il giudice determina, caso per caso, l'importo a disposizione del debitore, tenendo conto della situazione della parte interessata. La relativa domanda deve essere presentata dal debitore e non sono previste norme relative all'ammontare dell'importo che può essere messo a disposizione.

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Le banche non addebitano compensi per l'attuazione delle ordinanze per un procedimento nazionale equivalente. Nel caso in cui fosse necessario ricercare informazioni su conti bancari, la legislazione non impedisce alle banche di addebitare compensi per fornire tali informazioni. In linea di principio il pagamento dei costi sostenuti dalla banca spetterebbe al creditore, sebbene essi possano essere imputati alla fine al debitore.

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Non è previsto che le autorità di informazione e competenti addebitino un onere amministrativo. Tuttavia la notifica personale dei documenti comporta un costo da 100 a 200 EUR circa, a seconda della difficoltà riscontrata nell'effettuare il servizio.

Nota: poiché la notifica personale dei documenti è effettuata da un'impresa del settore privato, non è disponibile una tabella dei compensi.

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Il diritto irlandese non stabilisce un ordine gerarchico per procedimenti simili, quali le ingiunzioni del tipo "Mareva", in quanto il creditore non acquisisce un interesse patrimoniale sull'attività in questione.

### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

In Irlanda:

per quanto riguarda l'articolo 33, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale competente per il ricorso è quello che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo che, a seconda dei casi, può essere il tribunale distrettuale, il tribunale circondariale o l'Alta corte\*;

per quanto riguarda l'articolo 34, paragrafo 1, e l'articolo 34, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale competente per il ricorso è

se l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari è stata emessa da un organo giurisdizionale dello Stato, l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo;

se l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato, l'Alta corte\*.

\*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

[HighCourtCentralOffice@courts.ie](mailto:HighCourtCentralOffice@courts.ie)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

In Irlanda è possibile presentare un ricorso contro una decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 nei seguenti modi:

se la decisione è stata resa dal tribunale distrettuale, è possibile impugnarla presso il tribunale circondariale nel cui distretto è stata emessa l'ordinanza di sequestro conservativo entro quattordici giorni dalla data in cui la decisione impugnata è stata resa (articolo 35, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 3); <http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument>

se la decisione è stata resa dal tribunale circondariale, è possibile presentare impugnazione all'Alta corte entro dieci giorni dalla data in cui la sentenza o l'ordinanza impugnata è stata pronunciata in pubblica udienza (articolo 35, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 3, soltanto); <http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument>

se la decisione è stata resa dall'Alta corte, è possibile presentare ricorso alla Corte d'appello entro 28 giorni dal perfezionamento dell'ordinanza. (Va osservato tuttavia che, in conformità alle disposizioni della costituzione irlandese, la Corte suprema è competente per le impugnazioni delle decisioni dell'Alta corte, ove si reputi che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'impugnazione diretta davanti ad essa. Una condizione preliminare per l'intervento della Corte suprema è che la decisione in oggetto riguardi una questione di interesse pubblico generale e/o che l'intervento sia necessario nell'interesse della giustizia.) <http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument>

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

A seconda delle circostanze del caso, le spese di giudizio del procedimento per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo o un rimedio contro l'ordinanza possono andare da 80 a 200 EUR circa. Le relative informazioni sono disponibili ai seguenti link:

<http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/> (SI 491/2014)

<http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/> (SI 492/2014)

<http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/> (SI 22/2014)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Nessuna (l'Irlanda accetta soltanto l'irlandese e l'inglese).

Ultimo aggiornamento: 15/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Grecia**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Tribunali civili distrettuali (*Eirinodikeía*) e tribunali di primo grado (*Protodikeía*).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Direzione della pianificazione delle attività di audit, presso la Direzione generale delle operazioni fiscali dell'autorità indipendente responsabile delle entrate pubbliche (AIRP). Indirizzo di posta elettronica: [diesel@aade.gr](mailto:diesel@aade.gr) / tel.: +30 2104802000, +30 2104802530.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento del ministero delle Finanze è stato creato allo scopo di trasmettere le richieste di informazioni da parte di autorità, servizi, enti pubblici e altri organismi agli istituti di credito. Tali richieste sono inviate per via elettronica tramite un ente terzo sicuro (Tiresias) agli istituti di credito, che inviano le loro risposte con i dati del conto attraverso lo stesso canale [articolo 14, paragrafo 5, lettera a)].

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Un rigetto da parte del giudice del tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al *Monomelés Protodikeío* (Tribunale monocratico di primo grado unico) e un rigetto da parte del Tribunale monocratico di primo grado può essere impugnato dinanzi alla *Efeteío* (Corte d'appello).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'autorità competente per la trasmissione è il Tribunale di primo grado. Gli ufficiali giudiziari (*dikastikoi epimelités*) sono responsabili della ricezione e della notifica e comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Gli ufficiali giudiziari.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Solo i conti congiunti possono essere sottoposti a sequestro conservativo, non i conti degli intestatari. Non si applicano altre condizioni al sequestro conservativo dei conti congiunti.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

L'articolo 982, comma 2, del *Kódikas Politikís Dikonomías* (codice di procedura civile) prevede che i crediti alimentari, gli stipendi, le pensioni, le prestazioni assicurative, ecc. siano esenti da sequestro. Non vi è alcun collegamento al codice di procedura civile su Internet. Gli importi di cui sopra sono esenti da sequestro senza che il debitore presenti alcuna domanda.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Non esistono disposizioni specifiche che regolano l'addebito di costi e oneri per il sequestro conservativo o il sequestro di un conto bancario o la fornitura di informazioni sul conto. Tuttavia, l'*Elliniki Énosi Trapezón* (Associazione bancaria ellenica) ritiene che gli istituti di credito abbiano il diritto di esigere il pagamento degli oneri esplicitamente previsti, *mutatis mutandis*, agli articoli 30A e 30B del *Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon* (KEDE) (codice di riscossione delle entrate pubbliche) - decreto legislativo n. 356/1974, come modificato e in vigore).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

L'*Anexáriti Archi Dimosíon Esódon* (Autorità indipendente per le entrate pubbliche) non percepisce alcuna commissione per la sua partecipazione all'elaborazione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Poiché l'esecuzione dell'ordinanza è effettuata da ufficiali giudiziari, questi ultimi si rivalgono direttamente su ciascuno dei loro committenti. Non vi alcun link a un sito Internet relativo agli onorari degli ufficiali giudiziari. Il ministero delle Finanze non riscuote oneri per fornire informazioni sui conti a norma dell'articolo 14.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è assimilata a una misura di sequestro conservativo (*asfalistikó métro*) ai sensi del diritto nazionale. Non esiste alcuna classificazione per le ordinanze nazionali equivalenti.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

L'organo giurisdizionale competente per la concessione di un ricorso è il tribunale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, vale a dire il giudice del Tribunale civile distrettuale per le domande che rientrano nelle competenze del Tribunale civile distrettuale e il giudice del Tribunale monocratico di primo grado per qualsiasi altra domanda. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, il tribunale competente per importi fino a 20 000 EUR è il Tribunale civile distrettuale. Il tribunale competente per gli importi superiori a 20 000 EUR è il Tribunale di primo grado.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Un rigetto da parte del Tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al Tribunale monocratico di primo grado e un rigetto da parte di quest'ultimo può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica della decisione al debitore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

Le spese processuali sono pari a circa quattro millesimi dell'importo richiesto. Questo calcolo si applica sia alle azioni per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sia alle azioni di ricorso contro un'ordinanza.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

I documenti sono accettati esclusivamente in greco.

Ultimo aggiornamento: 26/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Spagna**

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

*Juzgados de Primera Instancia* (Tribunali di primo grado).

Per determinare il tribunale competente territorialmente si applicheranno i criteri di cui all'articolo 545, comma 3, della *Ley de Enjuiciamiento Civil* (Codice di procedura civile) in materia di esecuzione fondata su titoli extragiudiziali.

Ciò significa che, di norma, il foro competente sarà il Tribunale di primo grado del luogo determinato ai sensi degli articoli 50 e 51 del codice di procedura civile. L'esecuzione può essere avviata anche su richiesta della parte che richiede l'esecuzione davanti al Tribunale di primo grado nel luogo di esecuzione dell'obbligazione, come specificato nell'ordinanza, o in qualsiasi luogo in cui vi siano beni pignorabili della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Le regole sulla sottoposizione esplicita o tacita alla giurisdizione non sono mai applicabili in questo caso. Se vi sono più parti contro le quali viene chiesta l'esecuzione, sarà competente uno qualunque dei tribunali competenti per le parti, conformemente a quanto di cui sopra, a scelta della parte che chiede l'esecuzione. Se il titolo esecutivo riguarda beni specificamente ipotecati o costituiti in pegno, il tribunale competente è determinato ai sensi dell'articolo 684 del codice di procedura civile.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

*Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional* (Sottodirezione generale per la cooperazione giudiziaria internazionale). Ministero della Giustizia.

Contatti:

✉ [sgcji@mjusticia.es](mailto:sgcji@mjusticia.es)

Telefono: +34 91 390 4411

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Accesso da parte dell'autorità di informazione alle informazioni pertinenti qualora tali informazioni siano conservate da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o in altro modo.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il ricorso deve essere **proposto** dinanzi al giudice che ha respinto l'ordinanza. Se la decisione è stata emessa da un Tribunale di primo grado o da un Tribunale commerciale (*Juzgado de lo Mercantil*), l'appello sarà **esaminato** dal Tribunale provinciale (*Audiencia Provincial*). Se la decisione è stata emessa da un tribunale di secondo grado, sarà lo stesso tribunale a trattare il ricorso.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

Il tribunale competente per l'esecuzione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 50, lettera f).

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, sarà competente il Tribunale di primo grado del domicilio del debitore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il Tribunale di primo grado del luogo in cui è tenuto il conto bancario e, in caso di conti tenuti in più località, il Tribunale di primo grado corrispondente a ciascuna di esse.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

L'ordinanza di sequestro conservativo può essere emessa su conti congiunti di cui il debitore è cointestatario e su conti per i quali il debitore sia titolare per conto terzi. Tuttavia, un'ordinanza di sequestro conservativo non può essere emessa su conti detenuti da terzi designati per conto del debitore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Le norme in materia di stipendi e pensioni sono stabilite dall'articolo 607 del codice di procedura civile.

✉ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607>

Se le autorità pubbliche sono coinvolte in procedimenti civili o commerciali per motivi estranei all'esercizio della loro autorità, i fondi depositati sui conti bancari sono esenti da sequestro quando tali fondi sono stati effettivamente destinati a un servizio o a uno scopo pubblico.

Tali importi sono esenti da sequestro senza che sia necessaria una richiesta in tal senso.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Non è previsto il pagamento di commissioni a tal fine.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Non vengono addebitati oneri.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Le ordinanze vengono classificate cronologicamente, dal momento in cui la banca riceve l'ordinanza.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Il tribunale che ha emesso o eseguito l'ordinanza.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Il ricorso è **presentato** dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione.

Se la decisione è stata emessa da un Tribunale di primo grado o da un Tribunale commerciale, il **termine** per la presentazione di un ricorso è di 20 giorni e il ricorso sarà esaminato dal Tribunale provinciale. Se la decisione è stata emessa da un altro tribunale, il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni e sarà esaminato dallo stesso tribunale.

L'inizio del **termine** per la presentazione di un ricorso **decorre** dalla notifica della decisione.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

Non sono previste spese processuali, tranne al momento della presentazione del ricorso, quando è richiesto un deposito nei casi e secondo le modalità previste dalla disposizione aggiuntiva 15 della *Ley Orgánica del Poder Judicial*, "LOPJ" (Legge organica sulla Magistratura).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

**Ordinanza europea di sequestro conservativo - Francia**

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il giudice dell'esecuzione del *Tribunal de grande instance* (tribunale civile di primo grado). Se il creditore ha ottenuto un atto pubblico, l'autorità giurisdizionale competente a disporre un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è il giudice dell'esecuzione del tribunale civile di primo grado.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'ufficiale giudiziario.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'ufficiale giudiziario è autorizzato a consultare il *Fichier national des comptes bancaires et assimilés* o FICOBA (schedario nazionale di tutti i conti bancari e simili detenuti da una persona fisica sul territorio francese).

Si applica l'articolo 14, paragrafo 5, lettere a) e b): su richiesta dell'autorità incaricata di ottenere informazioni, le banche hanno l'obbligo di dichiarare se il debitore è titolare di un conto presso le stesse. Quest'autorità può accedere alle informazioni interessate quando tali informazioni sono detenute da autorità o da pubbliche amministrazioni e sono iscritte in registri o censite in altra forma.

Il diritto francese prevede già tale accesso alle informazioni sui conti del debitore non appena il creditore è in possesso di un titolo esecutivo (articoli L. 152-1 e L. 152-2 del *code des procédures civiles d'exécution*, il codice delle procedure civili di esecuzione o CPCE).

Creato nel 1971 e gestito dalla *Direction générale des finances publiques* o DGFIP (Direzione generale delle finanze pubbliche), lo schedario FICOBA recensisce i conti di qualsiasi tipo (bancari, postali, di risparmio, ecc.) e fornisce alle persone autorizzate informazioni sui conti detenuti da una persona o da una società.

L'iscrizione a questo schedario avviene contestualmente all'apertura di un conto. Al momento dell'apertura del conto, il titolare dello stesso viene informato dall'istituto di credito gestore di essere stato iscritto nel FICOBA. Nelle dichiarazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti sono indicate le seguenti informazioni:

nome e indirizzo dell'istituto che gestisce il conto;

numero, natura, tipo e caratteristiche del conto;

data e natura dell'operazione dichiarata (apertura, chiusura, modifica);

cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo del titolare del conto, più il numero SIRET degli imprenditori individuali;

nome, forma giuridica, numero SIRET e indirizzo delle persone giuridiche.

Lo schedario non fornisce alcuna informazione sulle operazioni effettuate sul conto o sul suo saldo.

È la Direzione generale delle finanze pubbliche che effettua le iscrizioni non appena riceve la dichiarazione dell'istituto bancario che ha realizzato l'apertura, la modifica o la chiusura del conto. Le informazioni relative allo stato civile delle persone fisiche sono certificate dall'INSEE, mentre la DGFIP utilizza lo schedario SIRENE per certificare e aggiornare le informazioni identificative delle persone giuridiche.

[Trova un ufficiale giudiziario](#)

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

La Corte d'appello

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'ufficiale giudiziario

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'ufficiale giudiziario

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

In caso di sequestro su un conto congiunto, il sequestro deve essere comunicato a ciascuno dei contitolari del conto. Se l'ufficiale giudiziario non conosce l'identità e l'indirizzo dei contitolari, chiede alla banca stessa di informarli del sequestro e dell'ammontare delle somme richieste affinché essi possano, nel caso, far valere i loro diritti sul conto e in particolare ottenere la revoca per la loro quota di proprietà indivisa, in caso di somme indivise.

Il termine per contestare il provvedimento inizia a decorrere solo quando il sequestro conservativo viene comunicato al contitolare del conto congiunto. L'articolo R. 162-9 del CPCE prevede che quando un conto, anche congiunto, su cui sono accreditate le entrate e le retribuzioni di un coniuge in comunione dei beni è oggetto di un sequestro conservativo a garanzia di un credito derivante dall'altro coniuge, viene immediatamente lasciata a disposizione del coniuge in comunione dei beni una somma corrispondente, a discrezione di quest'ultimo, all'importo delle entrate e delle retribuzioni versate nel mese precedente al sequestro oppure all'importo medio mensile delle entrate e delle retribuzioni versate nei dodici mesi precedenti il sequestro. Spetta al creditore sequestrante individuare i redditi del coniuge debitore sul conto che intende sequestrare. Ovviamente il conto è interamente sequestrabile quando è alimentato esclusivamente dai redditi del coniuge debitore, anche se si tratta di un conto congiunto.

Il diritto francese non conosce invece in quanto tale la nozione di conti di intestatari.

Il principio del diritto di pegno generale vieta di praticare un sequestro conservativo su depositi bancari detenuti dal debitore per conto di terzi e che non gli appartenessero personalmente o che gli sarebbero stati dati in deposito.

Se i fondi non appartenenti all'operatore economico sono iscritti su un conto speciale che consente di stabilire incontestabilmente la loro appartenenza a terzi, tali fondi sfuggono ai procedimenti giudiziari dei creditori, nonostante il fatto che l'operatore economico sia titolare del conto e unico creditore della restituzione di tali somme. Questo ragionamento si applica alle somme depositate da un notaio su un conto speciale presso la *Caisse des dépôts et consignations* (cassa depositi e prestiti), da un agente immobiliare o da un amministratore di condominio.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Nel diritto interno coesistono due meccanismi con lo stesso scopo, ma diversi per funzionamento: il saldo bancario insequestrabile - che sfugge automaticamente ai sequestri - e il *report d'insaisissabilité* (rinvio di insequestrabilità) - che necessita di una richiesta del debitore e della prova che il conto è alimentato da crediti insequestrabili.

1) il saldo bancario insequestrabile

Ai sensi dell'articolo L. 162-2 del CPCE, il terzo debitore lascia a disposizione del debitore persona fisica, nei limiti del saldo attivo del/i conto/i nel giorno del sequestro, una somma per alimenti di importo pari alla somma forfettaria, per beneficiario solo, indicata all'articolo L. 262-2 del *code de l'action sociale et des familles* (codice dell'azione sociale e delle famiglie) (importo *RSA socle*, ovvero importo dell'assegno di reddito minimo di base = 524,68 EUR secondo il decreto 2016-538 del 27 aprile 2016).

Secondo l'articolo R. 162-2 del codice suddetto, non è necessaria alcuna richiesta del debitore per l'attuazione di questo meccanismo: la banca informa quanto prima il debitore della messa a disposizione della somma esente da sequestro. In caso di più conti, la messa a disposizione riguarda tutti i saldi attivi e l'importo viene imputato in via prioritaria sui fondi disponibili a vista. La banca provvede a informare prontamente l'ufficiale giudiziario dell'importo lasciato a disposizione del debitore, così come del conto o dei conti sui quali viene effettuata la messa a disposizione. In caso di sequestro di conti aperti presso istituti diversi, l'ufficiale giudiziario determina il terzo o i terzi debitori incaricati di lasciare a disposizione il cosiddetto "*RSA bancaire*" (assegno di reddito minimo bancario), oltre alle modalità della messa a disposizione.

In applicazione dell'articolo R. 162-3 del codice suindicato, detta somma viene tenuta a disposizione del debitore per un mese dalla data del sequestro.

2) il rinvio di insequestrabilità

Tale richiesta del debitore ha senso solo se gli importi non sequestrabili superano l'importo del saldo bancario insequestrabile.

Ai sensi dell'articolo L. 112-4 del CPCE, i crediti insequestrabili il cui importo viene versato su un conto restano insequestrabili. L'articolo R. 112-5 del medesimo codice specifica che quando su un conto viene accreditato l'importo di un credito totalmente o parzialmente insequestrabile, l'insequestrabilità si percuote fino a debita concorrenza sul saldo del conto.

L'articolo R. 162-4 dello stesso codice prevede che "quando le somme insequestrabili provengono da crediti a scadenza periodica, come redditi da lavoro, pensioni di anzianità, assegni familiari o indennità di disoccupazione, il correntista può, previa dimostrazione dell'origine delle somme, chiederne la messa a disposizione immediata, previa deduzione delle operazioni addebitate sul conto a decorrere dall'ultimo versamento del credito insequestrabile". Due sono le tipologie di somme interessate: le prestazioni totalmente insequestrabili come il *revenu de solidarité active* (RSA, reddito di solidarietà attiva) e i redditi sequestrabili nei limiti e nelle condizioni relativi al sequestro delle retribuzioni quali previsti dal codice del lavoro. La Corte di Cassazione ritiene che l'insequestrabilità faccia riferimento a tutti i fondi accumulati sul conto bancario e non solo all'ultimo versamento effettuato (Seconda sezione civile, 11 maggio 2000, n. 98.11-696). Da un punto di vista pratico, questa regola è di difficile attuazione quando il conto è alimentato anche da importi parzialmente o totalmente sequestrabili.

Ai fini della determinazione dell'importo del rinvio di insequestrabilità, non si tiene conto delle operazioni di regolarizzazione effettuate nei 15 giorni successivi al sequestro (comma 2 dell'articolo R. 162-4 2 del CPCE).

Il debitore può chiedere in qualsiasi momento la messa a disposizione delle somme insequestrabili, anche prima della scadenza del termine di regolarizzazione di 15 giorni; il prelievo a suo favore viene effettuato immediatamente. Il creditore sarà informato della messa a disposizione delle somme solo una volta che avrà presentato l'eventuale richiesta di pagamento: a quel punto avrà 15 giorni di tempo per contestare l'importo della somma messa a disposizione del debitore e la relativa imputazione (articolo R. 162-4 del CPCE in fine).

Per quanto riguarda le somme insequestrabili derivanti da crediti istantanei, l'articolo R. 162-5 del CPCE prevede che il debitore possa, previa giustificazione dell'origine delle somme, chiedere che il loro importo rimanga a sua disposizione, al netto delle somme addebitate sul conto dal giorno in cui il credito è stato iscritto. È il caso ad esempio di un'integrazione salariale o di un'indennità in caso di morte (non sequestrabile a norma dell'articolo L. 361-5 del *code de la sécurité sociale*, codice della sicurezza sociale). La messa a disposizione di queste somme è differita alla scadenza del termine di 15 giorni previsto dall'articolo L. 162-1 del CPCE per la regolarizzazione delle operazioni in corso. Il debitore può sempre chiedere al giudice dell'esecuzione una messa a disposizione anticipata delle somme trattenute, previa dimostrazione della loro insequestrabilità. In tal caso, il creditore viene ascoltato o interpellato.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Per quanto riguarda le spese da sostenere in relazione all'attuazione delle ordinanze di sequestro conservativo, non esistono nel diritto interno disposizioni specifiche in merito. Tuttavia, nel caso delle spese per pignoramento presso terzi, poste a carico del debitore-titolare del conto oggetto di tale pignoramento, il *code monétaire et financier* (codice monetario e finanziario) prevede che tali spese figurino nell'elenco delle voci che gli istituti di credito devono inserire nei listini che mettono a disposizione dei loro clienti (articolo D. 312-1-1).

Tali spese sono inoltre oggetto di una preventiva comunicazione gratuita al cliente

(articolo R. 312-1-2), conformemente all'articolo L. 312-1-5 che stabilisce che tale comunicazione deve essere effettuata attraverso il suo estratto conto e che l'addebito non può avvenire prima di 14 giorni dalla data di chiusura dell'estratto conto. Sembra che queste spese che le banche mettono a carico del debitore-titolare del conto siano determinate da ciascuna banca liberamente (forbice compresa tra 80 e 150 EUR circa).

Le spese per la trasmissione delle informazioni relative ai conti, che la banca può eventualmente fatturare all'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione del provvedimento, saranno in linea di principio incluse nelle spese a carico del debitore (cfr. risposta precedente).

A titolo esemplificativo, le spese applicate dalle banche francesi oscillano tra i 78 e i 111 EUR.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Gli ufficiali giudiziari fatturano le spese per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo in base al tariffario nazionale esistente. In sintesi, il costo totale del procedimento (compresa la conversione dell'ordinanza di sequestro conservativo in pignoramento presso terzi) oscilla tra i 166,19 e i 397,88 EUR a seconda dell'importo del credito in questione.

Inoltre l'atto di sequestro conservativo di crediti rientra tra le prestazioni di cui all'articolo A 444-16 del *code de commerce* (codice di commercio) e dà quindi luogo ai diritti per l'avvio di procedimenti. La tariffa relativa a questi diritti è stabilita all'articolo A 444-15 del decreto. Se l'importo del credito è inferiore o uguale a 76 EUR, i diritti per l'avvio del procedimento ammontano a 4,29 EUR, mentre al di sopra della soglia di 76 EUR, ed entro il limite di 268,13 EUR, sono proporzionali all'importo del credito in base al seguente schema:

| FASCE DI IMPONIBILE<br>(importo del credito) | ALIQUOTA APPLICABILE |
|--|----------------------|
| Da 0 a 304 EUR                               | 5,64 %               |
| Da 305 a 912 EUR                             | 2,82 %               |
| Da 913 a 3 040 EUR                           | 1,41 %               |
| Oltre 3 040 EUR                              | 0,28 %               |

I diritti per l'avvio del procedimento possono essere riscossi una sola volta nell'ambito del recupero di uno stesso credito.

Questi diritti sono a carico del debitore se il costo dell'atto per il quale sono destinati ricade su quest'ultimo; sono invece a carico del creditore in tutti gli altri casi.

Sono comunque destinati all'ufficiale giudiziario, indipendentemente dall'esito del tentativo di recupero.

A seconda che il costo dell'atto sia a carico del debitore o del creditore, esso viene detratto rispettivamente dal compenso di cui all'articolo A. 444-31 o da quello di cui all'articolo A. 444-32.

Infine, per quanto riguarda tutte le domande presentate nell'ambito degli articoli L. 152-1 e L. 152-2 del CPCE, la tariffa è di 21,45 EUR, IVA esclusa (cfr. articolo A. 444-43 del codice di commercio, atto n. 151). È il caso delle ricerche effettuate presso autorità nazionali, regionali, dipartimentali e comunali, presso imprese con concessione o controllo da parte di autorità nazionali, regionali, dipartimentali e comunali, presso enti pubblici o controllati da autorità amministrativa oppure enti autorizzati per legge a detenere conti di deposito. Questa tariffa si applica alla consultazione del FICOBA.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Il sequestro conservativo non è sufficiente a impedire il concorso di sequestri, fatto salvo il diritto di priorità conferito al primo sequestrante. L'indisponibilità del credito non ha l'effetto di impedire a un diverso creditore di avviare un altro procedimento esecutivo, ma quest'ultimo avrà effetto solo in assenza di conversione del primo.

In applicazione dell'articolo L. 523-1 del CPCE, quando il sequestro conservativo si riferisce a un credito riguardante una somma di denaro, tale sequestro produce gli effetti del deposito previsti all'articolo 2350 del codice civile, ovvero comporta una destinazione speciale e un diritto di priorità a norma dell'articolo 2333 del codice civile relativo ai pegni. Il sequestro conservativo conferisce pertanto al sequestrante il "privilegio" del creditore pignoratizio (ossia il diritto di essere pagato in via prioritaria rispetto agli altri creditori). Di conseguenza, il creditore sequestrante non deve temere il concorso dei creditori chirografari (vale a dire senza particolari garanzie), né quello dei creditori con un rango inferiore al proprio. Egli viene tuttavia scavalcato dai creditori con un diritto di priorità superiore al suo, ad esempio il "superprivilegio" dei lavoratori, il privilegio delle spese di giustizia o i privilegi generali del Tesoro).

Se nello stesso giorno vengono effettuati più sequestri conservativi, gli importi sequestrati sono ripartiti in modo proporzionale senza tenere conto di eventuali privilegi (parere della Corte di cassazione del 24 maggio 1996, n. 09-60.004).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Il giudice dell'esecuzione del tribunale civile di primo grado è l'autorità giurisdizionale competente a revocare l'ordinanza di sequestro conservativo, a stabilire che l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo debba essere limitata o cessare e a stabilire che l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo è contraria all'ordine pubblico e deve cessare per questo motivo.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

L'autorità giurisdizionale competente a esaminare le impugnazioni delle decisioni adottate a norma degli articoli 33, 34 o 35 è la Corte d'appello. Il termine d'appello è di quindici giorni. Tale termine decorre dal giorno della firma dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente la decisione del giudice dell'esecuzione e inviata dalla cancelleria alle parti.

Se l'avviso di ricevimento non è firmato, la decisione del giudice dell'esecuzione dovrà essere comunicata da un ufficiale giudiziario (notificazione) su iniziativa delle parti e il termine decorre dalla data dell'atto di notificazione della decisione.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Non ci sono spese da sostenere per presentare una domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né per proporre un'impugnazione.

Secondo l'articolo L. 512-2 del CPCE, le spese determinate dal provvedimento conservativo sono a carico del debitore, salvo diversa decisione del giudice al termine del procedimento. Il giudice deve stilare l'elenco degli atti da includere nelle spese dovute e attribuirne l'onere.

Il suddetto articolo prevede inoltre che, quando la revoca è disposta dal giudice, il creditore può essere condannato a risarcire il danno causato dal provvedimento conservativo. Per una eventuale condanna in tal senso, la giurisprudenza non richiede l'accertamento della colpa (Seconda sezione civile, 29 gennaio 2004, n. 01-17.161, e Seconda sezione civile, 7 giugno 2006, n. 05-18.038).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Non saranno accettate lingue diverse dal francese.

Ultimo aggiornamento: 01/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Gli organi giurisdizionali designati come competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono gli organi giurisdizionali croati aventi competenza per statuire sul merito di una causa in conformità con la *Zakon o sudovima* (legge sugli organi giurisdizionali) (*Narodne Novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 e 16/23)), con la *Zakon o parničnom postupku* (legge sulla procedura civile) (NN nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 e 114/22; qui di seguito: "ZPP") e con altre normative specifiche. Nella Repubblica di Croazia tali organi giurisdizionali sono gli *općinski sudovi* (tribunali municipali; sing. *općinski sud*) e i *trgovački sudovi* (tribunali di commercio; sing. *trgovački sud*), presso i quali si svolgono i procedimenti giudiziari di primo grado.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sul conto o sui conti bancari del debitore, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, è:

*Financijska agencija* (Agenzia finanziaria)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagabria, Croazia

Numero telefonico gratuito: +385 0 800 0080

indirizzo di posta elettronica: [info@fina.hr](mailto:info@fina.hr)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Per ottenere le informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, l'autorità d'informazione accede alle informazioni pertinenti conservate dalle autorità o dalle amministrazioni pubbliche in registri o in altro modo (articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi su un ricorso ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, che un creditore ha depositato presso un organo giurisdizionale di primo grado per impugnare una decisione che respinge, in tutto o in parte, la domanda del creditore di ordinanza di sequestro conservativo è l'organo giurisdizionale di grado superiore che era competente per pronunciarsi su un ricorso contro una decisione di rigetto di una proposta di costituzione di una garanzia (un *županijski sud* (tribunale di contea) oppure il *Visoki trgovački sud Republike Hrvatske* (tribunale di commercio di secondo grado della Repubblica di Croazia) — articoli 34a e 34c ZPP, NN, nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 e 114/22, in combinato disposto con l'articolo 21, primo comma, della *Ovršni zakon* (OZ, legge sull'esecuzione)). Link:

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011\\_12\\_148\\_2993.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013\\_02\\_25\\_405.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019\\_07\\_70\\_1447.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022\\_07\\_80\\_1170.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022\\_10\\_114\\_1713.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html)

Di conseguenza, qualora una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo venga respinta, in tutto o in parte, con una decisione di un tribunale municipale, il creditore presenterà ricorso dinanzi il tribunale di contea per il tramite del tribunale municipale; mentre se detta decisione viene emessa da un tribunale di commercio, il creditore presenterà ricorso contro tale decisione presso il tribunale di commercio di secondo grado per il tramite del tribunale di commercio interessato.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento è:

*Općinski građanski sud u Zagrebu* (tribunale civile municipale di Zagabria)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagabria.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo a norma del capo 3 del regolamento è:

Agenzia finanziaria (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagabria, Croazia

Numero telefonico gratuito: +385 0 800 0080

indirizzo di posta elettronica: [info@fina.hr](mailto:info@fina.hr)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Un conto di pagamento gestito da un fornitore di servizi di pagamento per conto di uno o più utenti di servizi di pagamento e che viene utilizzato per effettuare operazioni di pagamento, può essere sottoposto completamente a sequestro conservativo.

I fondi detenuti su un conto di intestatari non possono essere sottoposti a sequestro conservativo, laddove ciò sia vietato dalla legge.

L'articolo 42 della *Zakon o stečaju potrošača* (legge sui fallimenti dei consumatori) (NN n. 100/15, 67/18 e 36/22; qui di seguito: "ZSP") stabilisce che il curatore fallimentare ha il dovere di aprire un conto corrente distinto presso un ente finanziario per ogni singolo consumatore in relazione al quale è stata aperta una procedura di fallimento in base all'ordinanza di un organo giurisdizionale. Link:

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015\\_09\\_100\\_1936.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018\\_07\\_67\\_1364.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022\\_03\\_36\\_432.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html)

Si tratta di un conto corrente che, nel contesto di una procedura di fallimento in relazione al consumatore, viene aperto dal curatore fallimentare presso un ente finanziario, a proprio nome, per conto del consumatore interessato. Il curatore può utilizzare tale conto distinto soltanto allo scopo di ricevere ed effettuare pagamenti relativi alla gestione e alla disposizione della massa fallimentare del consumatore che è oggetto della procedura di fallimento. Inoltre, il curatore è tenuto a mantenere separato dai suoi beni qualsiasi pagamento effettuato sul conto relativo alla gestione e alla disposizione della massa fallimentare.

L'articolo 42, quarto comma, della ZSP prevede che i fondi presenti nel conto a parte non possano essere oggetto di esecuzione in relazione al curatore e, in caso di fallimento o di morte del curatore, tali fondi non costituiscono parte del suo patrimonio o della massa fallimentare.

Dato che, in caso di fallimento del consumatore, il curatore agisce da suo rappresentante, si può affermare che tale conto sia da considerarsi in capo all'incaricato, contenente tanto i fondi del curatore quanto quelli di uno o più consumatori in relazione ai quali sono state aperte procedure di fallimento; tuttavia i fondi del consumatore rappresentato dal curatore non possono essere oggetto di esecuzione o di sequestro conservativo di un conto qualora la procedura si svolga nei confronti del curatore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Gli importi che non possono essere oggetto di sequestro, di cui all'articolo 31 del regolamento, sono stabiliti dall'articolo 172 OZ (esenzione dall'esecuzione) e dall'articolo 173 OZ (limitazione dell'esecuzione).

Qualora un debitore riceva una retribuzione e indennità di cui all'articolo 172 OZ, che sono impignorabili, oppure importi di cui all'articolo 173 OZ (limitazione dell'esecuzione), detto debitore è tenuto a informare la FINA riguardo a tali somme, ai sensi dell'articolo 212 OZ.

I link alla legge sull'esecuzione (NN nn. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 e 114/22) sono:

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012\\_10\\_112\\_2421.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014\\_07\\_93\\_1877.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017\\_07\\_73\\_1770.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020\\_11\\_131\\_2487.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html)

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022\\_10\\_114\\_1716.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html)

A norma dell'articolo 173 OZ gli importi sono esclusi dall'esecuzione come segue:

- 1) se lo stipendio del debitore soggetto a esecuzione è oggetto di esecuzione, un importo pari a due terzi della retribuzione media netta per la Croazia non può essere pignorato. Qualora l'esecuzione venga effettuata per riscuotere crediti alimentari stabiliti per legge, oppure un credito per il risarcimento dovuto per un danno alla salute oppure per una riduzione o per la perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, l'importo deve essere fissato a metà della retribuzione media netta in Croazia, fatta eccezione nel caso in cui l'esecuzione viene attuata al fine di recuperare somme dovute per alimenti a favore di figli. In questi casi, l'importo impignorabile è pari a un quarto della retribuzione media netta per persona occupata dalle persone giuridiche in Croazia nel corso dell'anno precedente;
- 2) se il debitore esecutato percepisce uno stipendio inferiore alla retribuzione media netta per la Croazia, è impignorabile un importo pari a tre quarti della retribuzione corrisposta al debitore soggetto a esecuzione, ma non superiore a due terzi della retribuzione media netta in Croazia. Qualora l'esecuzione venga effettuata per riscuotere crediti alimentari stabiliti per legge, oppure un credito per il risarcimento dovuto per un danno alla salute oppure per una riduzione o per la perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, l'importo deve essere fissato a metà della retribuzione netta corrisposta al debitore soggetto a esecuzione, fatta eccezione nel caso in cui l'esecuzione viene attuata al fine di recuperare somme dovute per alimenti a favore di figli. In questi casi, l'importo esente da pignoramento è pari a un quarto dello stipendio netto del debitore soggetto a esecuzione;
- 3) la "retribuzione media netta" ai sensi del primo comma del presente articolo è pari all'importo medio pagato come retribuzione netta mensile per persona occupata dalle persone giuridiche in Croazia nel periodo tra gennaio e agosto dell'anno in corso, tale importo dev'essere fissato dal *Državni zavod za statistiku* (Istituto di statistica croato) e pubblicato nella NN entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. L'importo così definito sarà applicabile per l'anno successivo;
- 4) le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano all'esecuzione anche quando qualsiasi indennità corrisposta in sostituzione della retribuzione, indennità per orario di lavoro ridotto, pensione, retribuzione del personale di servizio militare e retribuzione ricevuta da parte di persone appartenenti alle forze di riserva durante lo svolgimento del servizio militare, nonché qualsiasi altro reddito pecuniario regolare pagato al personale civile e militare sono oggetto di sequestro, ad eccezione del reddito di cui al quinto e sesto comma del presente articolo;
- 5) l'esecuzione tramite sequestro di reddito percepito da persone disabili come indennità pecuniaria per la disabilità fisica e come assegno di assistenza può essere effettuata soltanto per riscuotere un credito alimentare stabilito per legge o un credito per il risarcimento di danni causati da una compromissione della salute oppure da una riduzione o dalla perdita della capacità di lavoro e per compensare la perdita di assegni di mantenimento dovuta al decesso della persona che vi provvedeva, nel qual caso l'importo ammonta a metà di tale reddito;
- 6) l'esecuzione tramite sequestro del reddito percepito ai sensi di un contratto di sostegno a vita e di un contratto per il pagamento di una rendita vitalizia, nonché dei redditi percepiti ai sensi di un contratto di assicurazione sulla vita, può essere svolta soltanto sulla parte di reddito che supera l'importo che è servito come base per definire l'importo del mantenimento;
- 7) le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche quando l'esecuzione viene svolta su un reddito che non proviene da una retribuzione, una pensione o entrate risultanti da attività autonome artigianali e di commercio, professioni liberali, agricoltura e silvicoltura, proprietà e diritti di proprietà, capitali o assicurazioni ("altri redditi" in conformità con le norme distinte), nel caso in cui il debitore soggetto a esecuzione possa provare tramite un documento pubblico che tale reddito costituisca la sua unica fonte di reddito regolare.

Lo stipendio mensile netto medio pagato ai dipendenti delle persone giuridiche in Croazia nel 2022 è stato di HRK 7 653.

([https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022\\_10\\_125\\_1909.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html))

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

La FINA e le banche hanno il diritto di addebitare un compenso per l'attuazione delle ordinanze di sequestro conservativo e per l'attuazione dell'esecuzione e di garanzie in relazione ai fondi presenti nei conti, in conformità con le norme sui tipi e sull'ammontare dei compensi per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi (NN, nn. 105/10, 124/11, 52/12 e 6/13, qui di seguito le "Norme") – collegamenti:

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010\\_09\\_105\\_2831.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html);

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011\\_11\\_124\\_2491.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html);

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012\\_05\\_52\\_1278.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html);

[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013\\_01\\_6\\_90.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html).

L'articolo 6 delle Norme stabilisce che detto compenso deve essere pagato dal debitore.

Le Norme stabiliscono il compenso per lo svolgimento dei compiti specificati nella legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi (NN nn. 91/10 e 112/12).

Le Norme prevedono due tipi di compensi:

1. per l'esecuzione in relazione ai fondi del debitore soggetto a esecuzione; e
2. per la consultazione e la fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti.

I compensi per l'esecuzione in relazione ai fondi del debitore soggetto a esecuzione si suddividono in quattro categorie:

esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo;

calcolo degli interessi;

esecuzione di un titolo esecutivo;

fornitura di dati, copie e certificati a partire dalla registrazione dell'ordinanza dei titoli esecutivi.

Il compenso per l'esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo e il compenso per il calcolo degli interessi sono riscossi dalla FINA a fronte del ricevimento dei titoli esecutivi (la somma dei crediti che il debitore deve pagare al creditore in conformità con la decisione dell'organo giurisdizionale) e della loro iscrizione nel registro. Viene riscosso un compenso anche per l'esecuzione della verifica che un titolo esecutivo contenga tutti i dati necessari per



l'esecuzione e per il calcolo degli interessi. Questi due compensi, più il compenso per dare esecuzione a un titolo esecutivo, sono pagabili interamente da parte del debitore.

Le entrate risultanti dal compenso per dare esecuzione a un titolo esecutivo vengono suddivise tra la FINA (55%) e le banche (45%). Le entrate vengono distribuite alle banche in proporzione al numero totale di conti detenuti dal debitore presso una banca specifica alla data di riscossione del compenso, in conformità con i dati presenti nel Registro unico dei conti.

Il compenso per la fornitura di dati, copie e certificati a partire dalla registrazione dell'ordinanza dei titoli esecutivi viene corrisposto dal richiedente in anticipo a fronte di una richiesta di pagamento. La persona che presenta una domanda alla FINA deve fornire prova del pagamento, dopo di che la persona riceve i dati e le copie richiesti e viene emessa una fattura per il servizio fornito.

La FINA addebita la consultazione e la fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti riscuotendo un compenso per la consultazione dei dati utilizzando un servizio web od online, oppure un compenso per la fornitura (o il download) di dati dal Registro unico dei conti in formato elettronico o cartaceo. La FINA adotta il listino prezzi, contenente gli importi dei compensi, sulla base di una decisione del suo consiglio di amministrazione e il ministero delle Finanze approva il listino prezzi proposto. Il listino prezzi viene pubblicato sul sito ufficiale della FINA. A tutti i compensi contenuti nel listino prezzi si applica l'IVA.

 [Link](#) per estrapolare dal listino prezzi della FINA i compensi per lo svolgimento dei compiti specificati nella legge sull'attuazione dell'esecuzione in relazione ai fondi.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo la FINA e le banche addebitano i compensi di cui all'articolo 43 del regolamento, sulla base delle Norme. La FINA addebita un compenso per la fornitura di dati, copie e certificati risultanti dalla registrazione o dai dati in merito al conto. Gli importi dei compensi sono stabiliti nell'articolo 8 delle Norme.

Gli importi dei compensi di cui all'articolo 3 delle Norme sono stati fissati come segue:

| N. Ser. | Descrizione del servizio  | Base per il calcolo | Importo in HRK     |
|---------|---|---------------------|--------------------|
|         | <i>Esecuzione in relazione a fondi</i>  |                     |                    |
| 1.      | Esame della possibilità di far valere un titolo esecutivo                                 | titolo esecutivo    | 65,00              |
| 2.      | Calcolo degli interessi   | capitale            | 7,00               |
| 3.      | Esecuzione di un titolo esecutivo   |                     |                    |
| 3.1.    | Recupero in un'unica volta dell'intero importo da fondi depositati presso un'unica banca  | titolo esecutivo    | 17,00              |
| 3.2.    | Recupero in un'unica volta dell'intero importo da fondi depositati presso diverse banche  | titolo esecutivo    | 39,00              |
| 3.3.    | Esecuzione in caso di sequestro conservativo di un conto e di divieto di accesso ai fondi | titolo esecutivo    | 110,00             |
| 4.      | Fornitura di dati, copie e certificati dalla registrazione esistente.                     |                     |                    |
| 4.1.    | – in formato cartaceo   | pagina              | 43,00              |
| 4.2.    | – in formato elettronico  | sillaba             | 0,20<br>min. 21,00 |

L'imposta sul valore aggiunto viene applicata sui compensi di cui al punto 4 del presente comma.

Gli importi dei compensi di cui all'articolo 7 delle Norme sono stati fissati come segue:

| N. Ser. | Descrizione del servizio  | Base per il calcolo | Importo in HRK     |
|---------|---|---------------------|--------------------|
|         | <i>Consultazione e fornitura di dati contenuti nel Registro unico dei conti</i>         |                     |                    |
| 1.      | Consultazione di dati tramite il <i>sito web</i> dell'Agenzia e i servizi <i>online</i> |                     |                    |
| 1.1.    | – consultazione   | richiesta           | 0,80               |
| 1.2.    | – consultazione di sottosezioni   | sillaba             | 0,20               |
| 2.      | Consultazione di dati tramite il <i>sito web</i> dell'Agenzia                           |                     |                    |
| 2.1.    | – abbonamento semestrale  | utente              | 298,37             |
| 2.2.    | – abbonamento annuale   | utente              | 498,37             |
| 3.      | Scaricamento di dati  |                     |                    |
| 3.1.    | – dal <i>sito web</i> dell'Agenzia  | sillaba             | 0,10               |
| 3.2.    | – attraverso i servizi <i>online</i> dell'Agenzia                                       | sillaba             | 0,10               |
| 3.3.    | – attraverso il servizio basato su CD   | sillaba             | 0,10               |
| 4.      | Consultazione dei dati  |                     |                    |
| 4.1.    | – in formato cartaceo   | ogni nuova pagina   | 19,51              |
| 4.2.    | – in formato elettronico  | sillaba             | 0,20<br>min. 19,51 |

L'imposta sul valore aggiunto viene applicata sui compensi di cui al presente comma.

L'articolo 5, primo comma, delle presenti Norme stabilisce che i compensi per l'esecuzione debbano essere suddivisi tra la FINA e le banche alle quali la FINA, nell'ambito di un procedimento ai sensi di un titolo esecutivo, ha conferito l'ordine di effettuare il recupero delle somme dovute. Di ciascuno di tali compensi la FINA riceve il 55% e le banche il 45%.

Nei procedimenti giudiziari avviati per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo o per presentare ricorso contro un'ordinanza di sequestro conservativo, devono essere corrisposte spese di giudizio che si basano sul valore della domanda, in conformità con la legge sui diritti di cancelleria (NN, nn. 74/95, 57/96, 137 / 02, 125/11, 112/12, 157/13 e 110/15; qui di seguito ZSP) — cfr. la notifica in connessione con l'articolo 50, paragrafo 1, lettera n), del regolamento.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

L'ordine gerarchico di cui all'articolo 32 del regolamento è disciplinato dall'articolo 78 OZ il quale prevede che, laddove più creditori vantino crediti monetari nei confronti dello stesso debitore e per lo stesso oggetto di esecuzione, tali crediti devono essere soddisfatti nell'ordine in cui i creditori hanno acquisito il diritto di soddisfacimento a fronte di tale oggetto, fatto salvo il caso in cui la legge disponga altrimenti.

L'ordine di priorità di interessi garantiti di diversi creditori è determinato sulla base della data di ricevimento dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 180 OZ) – collegamento: <https://narodne-novine.nn.hr/>

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

L'organo avente competenza per pronunciarsi in merito a una domanda presentata da un debitore per ottenere la revoca o la modifica di un'ordinanza di sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento, è l'organo giurisdizionale croato che ha emesso detta ordinanza.

L'organo avente competenza per pronunciarsi in merito a una domanda presentata da un debitore per limitare o cessare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo nella Repubblica di Croazia, ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2 del regolamento, è:

Tribunale civile municipale di Zagabria

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagabria.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

L'organo giurisdizionale avente competenza per pronunciarsi in merito a un ricorso contro una decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado, di cui all'articolo 37 del regolamento, in relazione agli articoli 33, 34 e 35 del regolamento, è l'organo giurisdizionale di grado superiore che aveva la competenza per decidere in merito al ricorso presentato contro la decisione in materia di garanzia (tribunali di contea o il tribunale di commercio di secondo grado della Repubblica di Croazia — articoli 34a e 34b della legge sulla procedura civile (ZPP), in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, dell'OZ).

Un eventuale ricorso deve essere avviato entro otto giorni dalla data di notifica della decisione (articolo 11 OZ) e deve essere presentato attraverso l'organo giurisdizionale che ha adottato la decisione (articolo 357 ZPP).

L'articolo 2, al primo e nono comma, dell'OZ, afferma che l'espressione "decisione in materia di garanzia" indica una decisione che riconosce, in tutto o in parte, una proposta per la costituzione di una garanzia oppure che dispone la costituzione di una garanzia *ex officio*.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Nei procedimenti per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un'ordinanza, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento, le spese di giudizio devono essere corrisposte sulla base del valore della domanda, come segue:

in relazione a una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo come proposta per la garanzia;

in relazione a una decisione su una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo come decisione in merito alla garanzia;

in relazione alle istanze di cui all'articolo 364b, dal secondo al quinto comma, dell'OZ come ricorsi contro una decisione in materia di garanzia.

Salvo diversamente statuito, l'obbligazione di pagare una spesa viene sostenuta all'atto della presentazione di una proposta per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo oppure di un ricorso, come previsto dall'articolo 4 ZSP.

Le spese di giudizio possono essere calcolate per ogni singola operazione, a seconda del valore dell'oggetto della controversia, secondo la seguente tabella:

| Al di sopra di | Fino a HRK | HRK    |
|----------------|------------|--------|
| 0,00           | 3 000,00   | 100,00 |
| 3 000,00       | 6 000,00   | 200,00 |
| 6 000,00       | 9 000,00   | 300,00 |
| 9 000,00       | 12 000,00  | 400,00 |
| 12 000,00      | 15 000,00  | 500,00 |

Oltre un importo di HRK 15 000,00 si devono versare spese di giudizio per un valore di HRK 500,00, più l'1% dell'importo eccedente la somma di HRK 15 000,00 fino a un importo massimo di HRK 5 000,00.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Italia**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il tribunale nel cui circondario l'atto pubblico è stato formato, che decide in composizione monocratica.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

*Per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari, il diritto italiano prevede la ricerca con modalità telematiche. In particolare, il presidente del Tribunale dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Nel caso di malfunzionamento delle strutture tecnologiche, l'ufficiale giudiziario ottiene le informazioni direttamente dai gestori. #\_ftn1[1]*

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale. *Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.*

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

*La ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti competono:*

*(a) all'ufficiale giudiziario nell'ipotesi prevista dall'art. 23, paragrafo 5, del regolamento;*

*(b) alla cancelleria del tribunale che ha emesso l'ordinanza di sequestro, nelle ipotesi previste dall'art. 10, paragrafo 2, dall'art. 23, paragrafo 6, dall'art. 25, paragrafo 3 e dall'art. 36, paragrafo 5, del regolamento;*

*(c) alla cancelleria del giudice dell'esecuzione nell'ipotesi prevista all'art. 27, paragrafo 2, del regolamento;*

(d) alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il domicilio del debitore nell'ipotesi prevista dall'art. 28, paragrafo 3, del regolamento.

(e) al creditore nell'ipotesi prevista dall'articolo 23 paragrafo 3, secondo comma del regolamento.

Ove l'ordinanza di sequestro sia stata emessa in uno Stato Membro diverso dall'Italia, nei casi di cui agli artt. 10(2), 23(3), 23 (6), 25 (3), è competente il tribunale ordinario deputato all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro (si veda art. 50 lett. f).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo (art. 678 cod. proc. civ.), che procede secondo le norme relative all'espropriazione presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'art. 28 del regolamento.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

I conti congiunti e i conti di diversi intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore. Le quote dei vari intestatari si presumono eguali, salvo prova contraria.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Sono esenti da sequestro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 545 e 671 del codice di procedura civile:

(a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

(b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

(c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto; il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette;

(d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore;

(e) le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario dell'assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni;

(f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con la precisazione che tali somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alle lettere c) e d);

(g) i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Spetta al debitore far valere che il credito è esente da sequestro.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Per regola generale, il custode di un bene sottoposto a sequestro, quale deve intendersi essere una banca rispetto al conto bancario oggetto di sequestro, è autorizzato a chiedere un'indennità per la custodia e la conservazione, determinata secondo le tariffe in vigore o secondo gli usi, nonché il rimborso delle spese documentate che risultino indispensabili alla conservazione del bene. Si intendono comprese in dette spese le spese occorrenti alla comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 25 del regolamento.

La parte tenuta al pagamento, a titolo provvisorio, è il ricorrente. Spetta al giudice individuare la parte tenuta al pagamento in via definitiva.

La fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell'art. 14 non comporta l'addebito di compensi da parte delle banche. Queste ultime, del resto, sono tenute in base alla legge ad alimentare gli archivi la cui consultazione costituisce, in Italia, il metodo di ottenimento delle informazioni sui conti bancari ai sensi dell'art. 14 del regolamento.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Ferme restando le spese di giudizio dovute ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 655/2014 per il caso in cui l'emissione dell'ordinanza venga chiesta in Italia, il trattamento e l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo comportano, in Italia, il pagamento dei diritti per l'estrazione di copie di provvedimenti giudiziari e l'addebito dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per la notifica di atti e documenti.

I diritti di copia si determinano in base alla tabella che costituisce l'Allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 – *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia*.

Quanto ai compensi per le notifiche occorre distinguere a seconda che la notificazione sia fatta dall'ufficiale giudiziario direttamente presso il destinatario dell'atto oppure mediante la posta. Nel primo caso è dovuta all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 27 del Testo unico sopra citato, un'indennità di trasferta, calcolata in base all'art. 35 del Testo unico e alla luce dei parametri aggiornati su base annuale con decreto del Ministero della Giustizia. Nel secondo caso, è dovuto, in luogo dell'indennità, il rimborso delle spese di spedizione. In entrambi i casi – cioè nell'ipotesi di notifica a mani del destinatario e di notifica postale – è inoltre dovuto un diritto, previsto all'art. 27 del Testo unico, calcolato sulla base dell'art. 34. Ove si tratti di procedere a una notifica urgente, tanto il diritto quanto l'indennità subiscono una maggiorazione ai sensi dell'art. 36 del Testo unico.

Si vedano gli articoli citati e l'Allegato 7 del DPR 115/2012 al seguente [link](#)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Il tribunale ordinario, che decide in composizione monocratica. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Contro la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è ammesso reclamo al tribunale ordinario, che decide in composizione collegiale. Il termine per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore.

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

*Gli importi del contributo unificato variano a seconda del tipo di procedimento e del valore della causa.*

*In particolare:*

*a) per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento, il contributo unificato è pari ad euro 98 per i giudizi innanzi al tribunale e ad euro 147 per i giudizi di impugnazione e ad euro 196 per i processi dinanzi alla Corte di cassazione .*

*b) per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:*

*a) euro 21,50 per i processi di valore fino a 1.100 euro;*

*b) euro 49 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;*

*c) euro 118,50 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;*

*d) euro 259 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;*

*e) euro 379,50 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;*

*f) euro 607 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;*

*g) euro 843 per i processi di valore superiore a euro 520.000.*

*c) per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:*

*a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro;*

*b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;*

*c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;*

*d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000;*

*e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;*

*f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;*

*g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.*

*d) per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento il contributo unificato è pari ad euro 43.*

*Le spese vanno sostenute all'inizio del procedimento, al momento del deposito del ricorso.*

*Inoltre, devono essere anticipati i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27.*

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Vengono accettate traduzioni esclusivamente in italiano.

---

#\_ftnref1[1] Le parte aggiunte o modificate rispetto al testo precedente sono indicate in corsivo, per renderne più facile la identificazione.

---

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il tribunale nel cui circondario l'atto pubblico è stato formato, che decide in composizione monocratica.

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Il presidente del tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma.

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari, il diritto italiano prevede la ricerca con modalità telematiche. In particolare, il presidente del Tribunale dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Nel caso di malfunzionamento delle strutture tecnologiche, l'ufficiale giudiziario ottiene le informazioni direttamente dai gestori.

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

La ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di atti competono:

(a) all'ufficiale giudiziario nell'ipotesi prevista dall'art. 23, paragrafo 5, del regolamento;

(b) alla cancelleria del tribunale che ha emesso l'ordinanza di sequestro, nelle ipotesi previste dall'art. 10, paragrafo 2, dall'art. 23, paragrafo 6, dall'art. 25, paragrafo 3 e dall'art. 36, paragrafo 5, del regolamento;

(c) alla cancelleria del giudice dell'esecuzione nell'ipotesi prevista all'art. 27, paragrafo 2, del regolamento;

(d) alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il domicilio del debitore nell'ipotesi prevista dall'art. 28, paragrafo 3, del regolamento.

(e) al creditore nell'ipotesi prevista dall'articolo 23 paragrafo 3, secondo comma del regolamento.

Ove l'ordinanza di sequestro sia stata emessa in uno Stato Membro diverso dall'Italia, nei casi di cui agli artt. 10(2), 23(3), 23 (6), 25 (3), è competente il tribunale ordinario deputato all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro (si veda art. 50 lett. f).

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo (art. 678 cod. proc. civ.), che procede secondo le norme relative all'espropriazione presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'art. 28 del regolamento.

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

I conti congiunti e i conti di diversi intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore. Le quote dei vari intestatari si presumono eguali, salvo prova contraria.

## **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Sono esenti da sequestro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 545 e 671 del codice di procedura civile:

(a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

(b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

(c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto; il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette;

(d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore;

(e) le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario dell'assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni;

(f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con la precisazione che tali somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alle lettere c) e d);

(g) i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Spetta al debitore far valere che il credito è esente da sequestro.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Per regola generale, il custode di un bene sottoposto a sequestro, quale deve intendersi essere una banca rispetto al conto bancario oggetto di sequestro, è autorizzato a chiedere un'indennità per la custodia e la conservazione, determinata secondo le tariffe in vigore o secondo gli usi, nonché il rimborso delle spese documentate che risultino indispensabili alla conservazione del bene. Si intendono comprese in dette spese le spese occorrenti alla comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 25 del regolamento.

La parte tenuta al pagamento, a titolo provvisorio, è il ricorrente. Spetta al giudice individuare la parte tenuta al pagamento in via definitiva.

La fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell'art. 14 non comporta l'addebito di compensi da parte delle banche. Queste ultime, del resto, sono tenute in base alla legge ad alimentare gli archivi la cui consultazione costituisce, in Italia, il metodo di ottenimento delle informazioni sui conti bancari ai sensi dell'art. 14 del regolamento.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Ferme restando le spese di giudizio dovute ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 655/2014 per il caso in cui l'emissione dell'ordinanza venga chiesta in Italia, il trattamento e l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo comportano, in Italia, il pagamento dei diritti per l'estrazione di copie di provvedimenti giudiziari e l'addebito dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per la notifica di atti e documenti.

I diritti di copia si determinano in base alla tabella che costituisce l'Allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 – *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia*.

Quanto ai compensi per le notifiche occorre distinguere a seconda che la notificazione sia fatta dall'ufficiale giudiziario direttamente presso il destinatario dell'atto oppure mediante la posta. Nel primo caso è dovuta all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 27 del Testo unico sopra citato, un'indennità di trasferta, calcolata in base all'art. 35 del Testo unico e alla luce dei parametri aggiornati su base annuale con decreto del Ministero della Giustizia. Nel secondo caso, è dovuto, in luogo dell'indennità, il rimborso delle spese di spedizione. In entrambi i casi – cioè nell'ipotesi di notifica a mani del destinatario e di notifica postale – è inoltre dovuto un diritto, previsto all'art. 27 del Testo unico, calcolato sulla base dell'art. 34. Ove si tratti di procedere a una notifica urgente, tanto il diritto quanto l'indennità subiscono una maggiorazione ai sensi dell'art. 36 del Testo unico.

Si vedano gli articoli citati e l'Allegato 7 del DPR 115/2012 al seguente [link](#)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Il tribunale ordinario, che decide in composizione monocratica. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Contro la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è ammesso reclamo al tribunale ordinario, che decide in composizione collegiale. Il termine per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

Gli importi del contributo unificato variano a seconda del tipo di procedimento e del valore della causa.

In particolare:

a) per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento, il contributo unificato è pari ad euro 98 per i giudizi innanzi al tribunale e ad euro 147 per i giudizi di impugnazione e ad euro 196 per i processi dinanzi alla Corte di cassazione .

b) per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 21,50 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 49 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;

c) euro 118,50 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;

d) euro 259 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 379,50 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 607 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 843 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

c) per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
  - b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;
  - c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;
  - d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000;
  - e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
  - f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
  - g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
- d) per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento il contributo unificato è pari ad euro 43.

Le spese vanno sostenute all'inizio del procedimento, al momento del deposito del ricorso.

Inoltre, devono essere anticipati i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Vengono accettate traduzioni esclusivamente in italiano.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Cipro**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Le autorità giudiziarie competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo sono i tribunali circoscrizionali (*eparchiaká dikastíria*).

##### **Tribunale circoscrizionale di Nicosia**

Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipro

Telefono: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: [chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

##### **Tribunale circoscrizionale di Limassol**

Indirizzo: 8, Lord Byron Avenue, 3726 Limassol P. O. Box 54619 - Cipro

Telefono: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: [chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

##### **Tribunale circoscrizionale di Larnaca**

Indirizzo: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca P. O. Box 40107- Cipro

Telefono: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: [chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

##### **Tribunale circoscrizionale di Paphos**

Indirizzo: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaidis str., 8100 Paphos P. O. Box 60007 - Cipro

Telefono: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: [chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

##### **Tribunale circoscrizionale di Famagosta**

Indirizzo: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro

Telefono: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: [chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari è la Banca centrale.

Contatti:

Indirizzo:

Central Bank

80, John Kennedy Avenue,

1076 Nicosia

Cipro

o P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Telefono: (+357) 22714100

Fax: (+357) 22714959

E-mail: [cbcinfo@centralbank.gov.cy](mailto:cbcinfo@centralbank.gov.cy)

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Le informazioni sono fornite dalle banche o dagli istituti di credito all'autorità d'informazione definita dall'articolo 6, punto 2A, delle leggi relative alla Banca centrale di Cipro dal 2002 al 2017, vale a dire la banca centrale di Cipro (articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata davanti alla Corte suprema.

##### **Corte suprema**

Indirizzo: Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro

Telefono: (+357) 22865741

Fax: (+357) 22304500

E-mail: [chief.reg@sc.judicial.gov.cy](mailto:chief.reg@sc.judicial.gov.cy)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'autorità competente per quanto sopra è il ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 è l'ufficio giudiziario (*dikastikós epidótis*).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Non esistono disposizioni di diritto nazionale che regolamentino il sequestro conservativo dei conti congiunti e dei conti del mandatario in materia civile o commerciale. La parte che intende ottenere il sequestro conservativo di un conto deve presentare istanza in tal senso all'organo giurisdizionale, il quale, nell'ambito delle proprie competenze generali, può ordinare o meno il sequestro conservativo totale o parziale dell'importo, tenendo conto delle circostanze di specie.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Non esistono disposizioni specifiche applicabili agli importi esenti da sequestro in materia civile e commerciale, a eccezione degli importi sequestrati a seguito di procedimento penale, i quali sono esenti da sequestro conservativo e da sequestro ai fini di recupero dei tributi dovuti ai sensi dell'articolo 9 (B) delle leggi sul recupero dei tributi del 1962 e 2014 e del punto 13 dell'allegato X delle leggi relative all'imposta sul valore aggiunto dal 2000 al 2014.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Il diritto nazionale non prevede disposizioni specifiche che vietino alle banche di addebitare tali compensi che fatturano al titolare del conto.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Non sono previsti compensi.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Non esistono disposizioni al riguardo.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

I tribunali circoscrizionali conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

La decisione del tribunale circoscrizionale può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema (articolo 21) entro il termine di 42 giorni, come previsto dall'articolo 35, comma 2, del codice di procedura civile. L'appello contro una decisione provvisoria deve essere presentato entro 14 giorni dalla data di adozione.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

Il dettaglio delle spese è reperibile nel [file seguente](#) alle pagine da 19 a 30.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Oltre al greco, è accettata la traduzione dei documenti in inglese.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Lettonia**

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il tribunale distrettuale o municipale presso il quale deve essere presentata la domanda relativa al credito da garantire o il tribunale distrettuale o municipale o il tribunale regionale nell'ambito della cui competenza rientra la causa ai fini dello svolgimento del procedimento di merito.

Se una causa in cui il convenuto è un consumatore rientra nel merito nella competenza di un'autorità giudiziaria straniera, si presenta una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al tribunale distrettuale o municipale competente per il luogo di residenza o il luogo di domicilio del convenuto (consumatore).

Nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, l'attore può presentare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari presso qualsiasi tribunale distrettuale o municipale situato nel territorio di competenza del tribunale regionale cui fa riferimento il notaio accreditato che ha redatto l'atto notarile in questione (capo 3 e articolo 644, comma 23, del codice di procedura civile).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Il tribunale distrettuale o municipale o il tribunale regionale presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, o il tribunale distrettuale o municipale se la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata presentata a un'autorità giudiziaria straniera.

L'elenco dei tribunali distrettuali e municipali è disponibile al seguente indirizzo:

[Torna alla pagina iniziale](#)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Per ottenere informazioni sul conto, l'autorità giudiziaria invia una richiesta all'ente creditizio per posta elettronica, firmata con una firma elettronica sicura, chiedendo informazioni sui fondi (conti) del convenuto presso l'ente creditizio. L'ente creditizio invia all'autorità giudiziaria tramite posta elettronica una risposta (le informazioni), firmata con una firma elettronica sicura, senza indugio e al più tardi entro il terzo giorno successivo al ricevimento della richiesta dell'autorità giudiziaria, in merito ai fondi (conti) del convenuto presso l'ente creditizio in questione (articolo 644, comma 25, del codice di procedura civile).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Un ricorso (ricorso complementare) contro una decisione di rifiuto, totale o parziale, di emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è presentato all'autorità giudiziaria che ha adottato la decisione ed è rivolto a:

- 1) in caso di decisione di un tribunale distrettuale o cittadino, il tribunale regionale competente;
- 2) in caso di decisione di un tribunale regionale, la Corte suprema (articoli 443 e 644, comma 30 del codice di procedura civile).

Gli indirizzi dei tribunali regionali e della Corte suprema sono disponibili al seguente sito web:

[Torna alla pagina iniziale](#)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 3, 5 e 6, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento, un ufficiale giudiziario autorizzato responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (articoli 549, 644, comma 32 e 644, comma 33 del codice di procedura civile).

Nel caso di cui all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, l'autorità giudiziaria la cui competenza comprende il luogo di residenza, il luogo di domicilio o la sede legale del convenuto (articolo 644, comma 33 del codice di procedura civile).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Un ufficiale giudiziario autorizzato (articolo 549, paragrafi 2 e 2, comma 3, e articolo 644, comma 32 del codice di procedura civile).

[📄 Informazioni sugli ufficiali giudiziari.](#)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Non pertinente.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

È esente da sequestro l'importo pari al salario minimo mensile del debitore (persona fisica) (ai sensi del comma 3, allegato 1, del codice di procedura civile, per il debitore e per ciascuno dei suoi familiari o persone a carico, l'importo esente da sequestro è pari al salario minimo mensile, mentre, in caso di recupero di alimenti per il mantenimento dei figli o per l'amministrazione del fondo di garanzia per gli alimenti, l'importo esente da sequestro è pari al 50 % del salario minimo mensile per il debitore e per ciascuno dei suoi familiari o persone a carico).

Un ufficiale giudiziario autorizzato ordina all'ente creditizio di procedere al sequestro dei fondi (conti) del debitore per l'importo indicato nel titolo esecutivo, tenendo conto del limite relativo al debitore di cui al comma 3, allegato 1, del codice di procedura civile.

Il salario minimo è determinato dal [📄 regolamento del Consiglio dei ministri n. 656 del 24 novembre 2015](#).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Ai sensi della legislazione nazionale, le banche non hanno il diritto di imporre commissioni o compensi direttamente al creditore o al debitore per le spese sostenute per attuare provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

In base alle disposizioni di legge nazionali sull'esecuzione di provvedimenti emessi da un giudice, le spese per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sono suddivise in tre voci: diritti di cancelleria, onorari dell'ufficiale giudiziario e spese necessarie per lo svolgimento delle attività di esecuzione.

Ai sensi s dell'articolo 34, comma 6 del codice di procedura civile i diritti di cancelleria ammontano a 3 euro euro. per la presentazione di un atto o di un titolo esecutivo

La tariffa degli onorari degli ufficiali giudiziari giurati è fissata dal regolamento n. 451 del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2012 relativa alla tariffa degli onorari degli ufficiali giudiziari ("[📄 Noteikumi par zvērīnātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm](#)".)

Ai sensi del paragrafo 7.3 di tale regolamento, il compenso per la garanzia di un credito mediante sequestro di fondi presso enti creditizi o terzi o per la sostituzione dei mezzi di garanzia di un credito è pari a 86 euro

L'importo delle spese necessarie per svolgere le attività è fissato nel regolamento del Consiglio dei ministri n. 9 del 7 gennaio 2014 relativo alle spese necessarie per svolgere attività di esecuzione, ("[📄 Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem](#)".)

Tali spese comprendono, ad esempio, i costi relativi ai servizi postali, alla consegna di documenti, alla ricezione di informazioni e ai servizi offerti da banche e altri istituti. L'importo corrispondente delle spese è quindi stabilito di conseguenza per ogni singola esecuzione. L'importo corrispondente delle spese è quindi stabilito di conseguenza per ogni singola esecuzione.

Le spese per la richiesta di informazioni sui fondi (conti) detenuti dal convenuto presso un ente creditizio sono stabilite al punto 25 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 20, dell'11 gennaio 2022, ("[📄 Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība](#)") sulla procedura di calcolo delle spese relative all'esame di una causa. Il regolamento prevede che i costi associati all'ottenimento di informazioni sui fondi (conti) del convenuto presso gli enti creditizi consistano nei costi di redazione della richiesta e di invio della stessa agli enti creditizi o, se del caso, a un'autorità estera di informazione. I costi associati a ciascuna richiesta di informazioni sui fondi (conti) detenuti dal convenuto presso gli enti creditizi nel paese interessato sono coperti per un totale di 15 EUR.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Se la Lettonia è lo Stato membro d'origine, l'autorità giudiziaria competente è il tribunale distrettuale o municipale o il tribunale regionale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, oppure il tribunale distrettuale o municipale o il tribunale regionale sotto la cui giurisdizione rientra la causa ai fini dello svolgimento del procedimento di merito (articolo 644, comma, 34 del codice di procedura civile);

Se la Lettonia è lo Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente è il tribunale distrettuale o municipale nella cui circoscrizione è eseguita l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (articolo 644, comma 35, del codice di procedura civile).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Un ricorso (ricorso complementare) contro una decisione ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è presentato all'autorità giudiziaria che ha adottato la decisione ed è rivolto a:

- 1) in caso di decisione di un tribunale distrettuale o cittadino, il tribunale regionale competente;
- 2) in caso di decisione di un tribunale regionale, la Corte suprema (articoli 443 e 644, comma 34, e 644, comma 35 del codice di procedura civile).

Un ricorso complementare può essere presentato entro 10 giorni dal giorno in cui è stata emessa la decisione. Il termine per la presentazione di un ricorso complementare relativo a una decisione adottata con procedura scritta decorre dal giorno in cui è stata emessa la decisione. La parte in causa a cui è stata inviata la decisione dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del codice di procedura civile (ossia una persona il cui luogo di residenza o di domicilio non si trova in Lettonia) può presentare un ricorso complementare entro 15 giorni dalla data di emissione della trascrizione della decisione (articolo 442 del codice di procedura civile).

L'elenco delle autorità giudiziarie è consultabile qui:

[📄 Torna alla pagina iniziale](#)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**



Per una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, l'imposta statale dovuta è pari allo 0,5 % dell'importo del credito, ma non inferiore a 70 euro (articolo 34, paragrafo 1, punto 7, comma 1, del codice di procedura civile).

La domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari deve essere corredata di un documento attestante il pagamento dell'imposta statale secondo la procedura e l'importo previsti dal codice di procedura civile.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

In Lettonia sono accettati solo i documenti in lingua lettone.

Ultimo aggiornamento: 10/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Lituania**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

A norma dell'articolo 3118, quinto comma, della legge, la domanda per ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento dovrebbe essere presentata al tribunale circoscrizionale del territorio di competenza dell'autorità che ha emesso l'atto pubblico.

Informazioni aggiornate sugli organi giurisdizionali lituani e sui loro recapiti sono disponibili nell'atlante giudiziario europeo in materia civile.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

A norma dell'articolo 1 della risoluzione del governo lituano n. 964, del 28 settembre 2016, le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento sono fornite all'autorità giudiziaria che esamina la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari presentata dall'Ispettorato nazionale delle imposte del ministero delle Finanze (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel. +370 52668200; posta elettronica: [vmi@vmi.lt](mailto:vmi@vmi.lt)). La risoluzione è entrata in vigore il 18 gennaio 2017.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Per ottenere le informazioni sui conti bancari, l'Ispettorato nazionale delle imposte del ministero delle Finanze utilizzerà il metodo previsto all'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento, ossia le informazioni sui conti bancari detenuti dal debitore in banche operanti in Lituania provengono dal sistema informativo di contabilità fiscale.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

A norma dell'articolo 3122, primo comma, nel caso di cui all'articolo 21, paragrafo 1, è possibile presentare un ricorso distinto alla Corte d'appello. Gli articoli da 334 a 339 del codice di procedura civile lituano stabiliscono la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso distinto. Non esiste un diritto di ricorso in cassazione contro le sentenze emesse dalla Corte d'appello dopo l'esame del ricorso distinto.

Informazioni aggiornate sugli organi giurisdizionali lituani e sui loro recapiti sono disponibili nell'atlante giudiziario europeo in materia civile.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

A norma dell'articolo 3121, terzo comma, della legge, la ricezione, la trasmissione o la notificazione o comunicazione dei documenti procedurali di cui all'articolo 4, punto 14), del regolamento, sono eseguite da un ufficiale giudiziario.

L'elenco degli ufficiali giudiziari in Lituania è disponibile al seguente link: <https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska>.

A norma dell'articolo 3123 della legge, nel caso descritto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento, qualora il debitore sia domiciliato in Lituania e la Lituania non sia lo Stato membro dell'esecuzione, i documenti procedurali devono essere notificati o comunicati al debitore secondo la procedura prevista all'articolo 3 e all'articolo 33, secondo e quarto comma, della legge. In questo caso, l'organismo competente a ricevere le richieste di notificazione o comunicazione degli atti emessi da altri Stati membri è la Camera lituana degli ufficiali giudiziari (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel. +370 52750067, +370 52750068; posta elettronica [info@antstoliurumai.lt](mailto:info@antstoliurumai.lt)). La Camera lituana degli ufficiali giudiziari organizza e coordina la notificazione o comunicazione degli atti e la loro trasmissione per l'esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

A norma dell'articolo 3121, terzo comma, della legge, l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è eseguita da un ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario svolge inoltre le attività di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento.

L'elenco degli ufficiali giudiziari in Lituania è disponibile al seguente link: <https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska>.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Principali norme di diritto nazionale

1. A norma dell'articolo 667 del codice di procedura civile lituano, se non è stata stabilita la quota del debitore dei beni detenuti in comune con altre persone, l'ufficiale giudiziario pignora i beni comuni e propone alla parte che richiede l'esecuzione, e se necessario anche ai comproprietari, di rivolgersi al giudice per la determinazione della quota del debitore dei beni detenuti in comune. Se tale istanza non viene presentata entro il termine stabilito dall'ufficiale giudiziario, quest'ultimo porrà fine al recupero di tali beni. Un nuovo tentativo di recupero dei medesimi beni sulla base degli stessi strumenti esecutivi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui il recupero di detti beni è stato interrotto. La quota del debitore del bene immobile detenuto in comune è determinata in una sentenza dell'autorità giudiziaria. Quando detta sentenza è passata in giudicato, il recupero è effettuato sulla quota del debitore. La parte che richiede l'esecuzione ha il diritto di domandare che la quota del debitore sia determinata in modo tale da consentire il recupero.

2. Quando un conto è sottoposto a sequestro conservativo, sono effettuate ricerche per determinare la persona che detiene i fondi presenti sul conto. Il conto può essere sottoposto a sequestro conservativo se contiene fondi appartenenti al debitore.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Principali norme di diritto nazionale

1. A norma dell'articolo 668 del codice di procedura civile lituano, il recupero non può essere effettuato su una somma di denaro inferiore al salario minimo mensile fissato dal governo lituano[1]. Inoltre il recupero non può avvenire su fondi ricevuti, come aiuto finanziario o come cofinanziamento dell'UE o di altri organismi internazionali, per l'attuazione di un progetto sovvenzionato, durante il periodo di esecuzione di un progetto sovvenzionato e il periodo obbligatorio di svolgimento delle sue attività, come stabilito nella legislazione dell'UE o negli accordi internazionali sottoscritti dalla Lituania. Questo divieto non si applica se i fondi sono recuperati su iniziativa dell'autorità di controllo dell'esecuzione del progetto sovvenzionato in quanto utilizzati in violazione del diritto dell'UE, del diritto lituano, degli accordi internazionali o degli accordi di concessione dei fondi.

2. A norma dell'articolo 738 del codice di procedura civile lituano, il recupero può essere effettuato sulle prestazioni di sicurezza sociale per malattia o disoccupazione solo in base a una decisione di un giudice relativa al recupero degli alimenti o a un risarcimento per danni personali (mutilazione o altre lesioni) o per la perdita del capofamiglia.

3. A norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile lituano, il recupero non può avvenire su somme appartenenti al debitore per i motivi seguenti: 1) indennizzo per l'usura di strumenti del lavoratore e altri indennizzi per difformità dalle normali condizioni di lavoro; 2) somme versate a un dipendente per spese di trasferta, trasferimento, assunzione o distacco in altra sede; 3) prestazioni per congedi parentali; 4) assegno per figlio a carico in base alla [legge lituana sugli assegni per figli a carico](#); 5) indennità funeraria; 6) prestazioni erogate a norma della legge lituana sull'assistenza sociale statale e altre prestazioni specifiche, indennità o versamenti provenienti dai bilanci statali e comunali per il sostegno sociale alla persona e alle famiglie a basso reddito; 7) indennità di licenziamento.

[1] Dal 1° gennaio 2016 il salario minimo mensile ammonta a 350 EUR.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Le banche non sono autorizzate ad addebitare commissioni: le attività di esecuzione sono svolte dagli ufficiali giudiziari.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Principali norme di diritto nazionale

1. A norma dell'articolo 609 del codice di procedura civile lituano, le spese di esecuzione sostenute dagli ufficiali giudiziari comprendono: 1) le spese amministrative relative ai procedimenti di esecuzione necessarie allo svolgimento delle attività essenziali di qualunque procedimento di esecuzione; 2) altre spese amministrative relative ai procedimenti di esecuzione sostenute per lo svolgimento di altre attività di esecuzione di un caso specifico; 3) il compenso dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione degli atti previsti dalla legge. L'importo delle spese di esecuzione e la procedura per il loro calcolo e pagamento sono stabiliti nelle istruzioni sull'esecuzione delle decisioni, adottate con il decreto n. 1R-352 del ministro della Giustizia, del 27 ottobre 2005 (di seguito "le Istruzioni") (versione introdotta con il decreto n. 1R-265, del 14 novembre 2011).

Il punto 123 delle Istruzioni prevede che l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari comprenda le spese di esecuzione di cui al punto 7 della tabella 2 delle Istruzioni, come pure le altre spese sostenute per l'esecuzione di singole attività rientranti nel procedimento di esecuzione.

[Istruzioni](#) sull'esecuzione delle decisioni.

2. A norma del punto 5 della procedura per la tassazione delle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale adottata con decreto n. 1R16 del ministro della Giustizia, del 20 gennaio 2016, (versione introdotta con decreto n. 1R-312, del 9 dicembre 2016), la tassa per la notificazione o comunicazione degli atti in Lituania è pari a 110 EUR se la notificazione o comunicazione relativa all'esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari è organizzata e coordinata dalla Camera lituana degli ufficiali giudiziari.

[Descrizione](#) della procedura per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziali ricevuti dall'estero in materia civile o commerciale e per la tassazione di tale servizio.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Principali norme di diritto nazionale

1. A norma dell'articolo 626, comma 3, del codice di procedura civile lituano, il recupero sui beni non è sospeso se questi ultimi sono pignorati o i diritti di proprietà sono temporaneamente limitati per garantire i crediti dei creditori di pari priorità o superiore. In questo caso, il recupero sui beni o sui fondi pignorati avviene secondo la procedura stabilita nelle Istruzioni sull'esecuzione delle decisioni.

2. A norma dell'articolo 754 del codice di procedura civile lituano, non esiste una priorità specifica per il soddisfacimento dei crediti ipotecari e dei titolari di pegno sui beni pignorati. La preferenza è data in prim'ordine al soddisfacimento dei crediti relativi agli alimenti e dei crediti relativi al risarcimento dei danni personali (mutilazione o altre lesioni) e dei danni derivanti dalla perdita del capofamiglia. In second'ordine è data al soddisfacimento dei crediti dei dipendenti derivanti da un rapporto di lavoro. Tutti gli altri crediti sono soddisfatti in terzo ordine. Se l'importo recuperato non è sufficiente a soddisfare interamente tutti i crediti di un determinato ordine, questi sono soddisfatti in proporzione all'importo dovuto a ciascuna parte procedente.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

A norma dell'articolo 3122 della legge, una domanda di ricorso di cui all'articolo 33 del regolamento applicabile nello Stato membro d'origine dovrebbe essere presentata all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Una domanda di ricorso di cui all'articolo 34 del regolamento (ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), applicabile nello Stato membro dell'esecuzione, dovrebbe essere presentata al tribunale circoscrizionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficiale giudiziario competente per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Una domanda di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, applicabile nello Stato membro dell'esecuzione dovrebbe essere presentata all'ufficiale giudiziario competente per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Informazioni aggiornate sugli organi giurisdizionali lituani e sui loro recapiti sono disponibili nell'atlante giudiziario europeo in materia civile. L'elenco degli ufficiali giudiziari in Lituania è disponibile al seguente link: <https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska>.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

A norma dell'articolo 3122 della legge, è possibile presentare un ricorso distinto contro una decisione dell'autorità giudiziaria relativa ai mezzi di ricorso di cui agli articoli 33 e 35 del regolamento, applicabili nello Stato membro d'origine e ai mezzi di ricorso di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 35, paragrafo 3), applicabili nello Stato membro dell'esecuzione. A norma dell'articolo 335, primo comma, del codice di procedura civile lituano, i ricorsi distinti devono essere presentati alla Corte d'appello tramite l'autorità giudiziaria contro la cui sentenza è stato proposto ricorso entro sette giorni dalla pronuncia della sentenza. Se la sentenza impugnata è stata emessa con procedura scritta, è possibile presentare un ricorso distinto entro sette giorni dalla data della notificazione o comunicazione della copia della sentenza. Non esiste un diritto di ricorso in cassazione contro le sentenze emesse dalla Corte d'appello dopo l'esame del ricorso distinto.

Contro le azioni dell'ufficiale giudiziario relative ai mezzi di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 35, paragrafo 3, applicabili nello Stato membro dell'esecuzione, può essere presentato ricorso al tribunale circoscrizionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficiale giudiziario competente. Le norme di cui all'articolo 593, commi dal primo al quarto, del [codice di procedura civile](#) lituano si applicano mutatis mutandis alla presentazione e all'esame di detto ricorso. Non è stabilito alcun termine per la presentazione del ricorso e non sussiste un diritto di appello contro la sentenza dell'autorità giudiziaria in merito alle azioni dell'ufficiale giudiziario.

Informazioni aggiornate sugli organi giurisdizionali lituani e sui loro recapiti sono disponibili nell'atlante giudiziario europeo in materia civile.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

A norma dell'articolo 3119 della legge, la presentazione di una domanda all'autorità giudiziaria per ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari o per esperire i mezzi di ricorso di cui al capo 4 del regolamento, dà luogo a spese di giudizio. Tali spese corrispondono a quelle previste per una domanda di provvedimenti provvisori o per un eventuale ricorso distinto contro una decisione sui provvedimenti provvisori.

La legislazione lituana vigente non specifica le spese di giudizio relative a una domanda di provvedimenti provvisori. A norma dell'articolo 80, secondo comma, del codice di procedura civile lituano, per un ricorso distinto avverso una sentenza relativa a provvedimenti provvisori le spese di giudizio ammontano a 28 EUR.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

La lingua accettata per la traduzione dei documenti è il lituano.

Ultimo aggiornamento: 11/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Lussemburgo**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

1) Per un debito inferiore o pari a 15 000 €, è competente il giudice di pace:

Justice de paix de Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

2) Per un debito superiore a 15 000 €, è competente il presidente del tribunale distrettuale:

Tribunal d'arrondissement du Luxembourg (tribunale distrettuale di Lussemburgo)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit;

L-2080 Luxembourg

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (tribunale distrettuale di Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità competente per ottenere informazioni sui conti è la commissione di vigilanza del settore finanziario (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

Tel.: (+352) 26251-1

Fax: (+352) 26251-2601

e-mail: [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Il metodo per ottenere informazioni sui conti figura all'articolo 14, paragrafo 5, lettera a):

*"l'obbligo per tutte le banche ubicate sul territorio di dichiarare, su richiesta dell'autorità incaricata di ottenere le informazioni, se il debitore vi detiene i un conto,"*

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

- Il presidente del tribunale distrettuale o il giudice che lo sostituisce, in materia di procedimenti sommari, è competente per l'appello delle decisioni del giudice di pace:

Tribunal d'arrondissement du Luxembourg (tribunale distrettuale di Lussemburgo)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit;

L-2080 Luxembourg

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (tribunale distrettuale di Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

- La Corte d'appello, in materia di procedimenti sommari, è competente per l'appello delle decisioni del presidente del tribunale distrettuale

Cour d'appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'autorità competente sono gli ufficiali giudiziari.

È possibile ricercare un ufficiale giudiziario sul sito site:[Chambre des huissiers de justice de Luxembourg](#)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'autorità competente sono gli ufficiali giudiziari.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

In linea di principio, nel diritto lussemburghese il conto congiunto può essere oggetto di pignoramento.

Il conto congiunto funziona secondo il principio della solidarietà attiva.

Si applicano l'articolo 693 del nuovo Codice di procedura civile e l'articolo 1197 del Codice civile.

Le disposizioni del nuovo Codice di procedura civile e il Codice civile sono consultabili sul sito [LEGILUX](#).

In linea di principio, nel diritto lussemburghese il conto intestatario non può essere oggetto di pignoramento. Non esiste regolamentazione specifica in materia.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

L'articolo 717 del nuovo Codice di procedura civile contempla quanto segue:

"Non possono essere pignorati:

1° quanto dichiarato impignorabile dalla legge;

2° le obbligazioni alimentari stabilite dal giudice;

3° le somme e gli oggetti disponibili dichiarati impignorabili dal testatore o dal donatore;

4° le somme e le pensioni alimentari, purché il testamento o l'atto di donazione non le dichiari non impignorabili."

Relativamente a "1° quanto dichiarato impignorabile dalla legge;", è d'uopo far riferimento all'articolo 33 della legge modificata del 28 luglio 2018 relativa al reddito d'inclusione sociale nonché al regolamento granducale del 27 settembre 2016 che stabilisce i limiti di trasferibilità e di pignorabilità delle retribuzioni lavorative, delle pensioni e delle rendite.

Tali importi sono esentati su richiesta del debitore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Di norma la banca potrebbe dedurre dall'importo pignorato le spese sostenute per assolvere gli obblighi legali in materia di pignoramento.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono stabiliti dalla legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari nonché dal regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari.

Le corrispondenti disposizioni sono accessibili sul sito LEGILUX:

- Legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari:

<https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo>

- Regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari:

<https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002>

La versione consolidata è aggiornata al 2 ottobre 2021. L'articolo 16 del regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 è stato modificato dal regolamento granducale del 21 giugno 2023: <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo>.

Si applica un diritto forfettario unico di 165 EUR per la notifica degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale a norma del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione).

Diritti e trattamento economico:

Si applicano le disposizioni del regolamento granducale modificato del 21 marzo 1974 relativo ai diritti e al trattamento economico dei procuratori e degli avvocati.

Le corrispondenti disposizioni sono accessibili sul sito LEGILUX:

[Regolamento granducale modificato del 21 marzo 1974 relativo ai diritti e al trattamento economico dei procuratori e degli avvocati](#) - Legilux (public.lu)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Non pertinente.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

- Articolo 33 (impugnazione dell'ordinanza):

il giudice competente in materia è

- il giudice di pace in materia di procedimenti sommari

- il presidente del tribunale distrettuale o il giudice che lo sostituisce, in materia di procedimenti sommari (cfr. articolo 50, paragrafo 1, a))

- articolo 34 (impugnazione avverso l'esecuzione dell'ordinanza):

- il giudice di pace in materia di procedimenti sommari

- il presidente del tribunale distrettuale o il giudice che lo sostituisce, in materia di procedimenti sommari

Si applicano le norme di competenza *ratione valoris* del nuovo codice di procedura civile che corrispondono alle norme di competenza *ratione valoris* di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), della presente comunicazione.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

- Il presidente del tribunale distrettuale o il giudice che lo sostituisce, in materia di procedimenti sommari, è competente per l'appello delle decisioni del giudice di pace.

- La Corte d'appello, in materia di procedimenti sommari, è competente per l'appello delle decisioni del presidente del tribunale distrettuale.

- Termini: 15 giorni.

- Inizio della decorrenza dei termini: dalla data di notifica.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

In Lussemburgo, le spese giudiziarie sono denominate "frais et dépens":

Ai sensi della giurisprudenza le "dépens" di cui all'articolo 238 del nuovo codice di procedura civile coprono in principio le spese per avvocati, per ufficiali giudiziari, di perizia, le indennità eventualmente corrisposte ai testimoni, le spese di traduzione, ecc. ma non gli onorari di avvocato. Il nuovo codice di procedura civile è consultabile sul portale LEGILUX:

[http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure\\_civile](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile)

Relativamente alle spese per gli ufficiali giudiziari:

Gli onorari degli ufficiali giudiziari sono stabiliti dalla legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari nonché dal regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari.

Le corrispondenti disposizioni sono accessibili sul sito LEGILUX:

- Legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari:

🔗 <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo>

- Regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari:

🔗 <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002>

La versione consolidata è aggiornata al 2 ottobre 2021. L'articolo 16 del regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 è stato modificato dal regolamento granducale del 21 giugno 2023: 🔗 <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo>.

L'articolo 16 della legge modificata del 4 dicembre 1990 recante organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari contempla le modalità di remunerazione e indica che i dettagli afferenti sono stabiliti mediante regolamento granducale:

*"Gli atti degli ufficiali giudiziari sono remunerati secondo tariffa fissa oppure per periodo di servizio.*

*Un regolamento granducale stabilisce le tariffe degli atti nonché la durata e le tariffe del periodo di servizio.*

*Il tribunale distrettuale, sezione civile, stabilisce la tassazione delle spese in caso di contestazione."*

Il regolamento granducale del 24 gennaio 1991 recante fissazione degli onorari degli ufficiali giudiziari è stato più volte modificato.

La versione consolidata del regolamento granducale può essere consultata sul portale LEGILUX:

🔗 <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002>

La versione consolidata è aggiornata al 2 ottobre 2021. L'articolo 16 del regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 è stato modificato dal regolamento granducale del 21 giugno 2023: 🔗 <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo>

La versione consolidata è aggiornata al 2 ottobre 2021.

Il suddetto regolamento granducale contempla le spese imputate dagli ufficiali giudiziari. Si tratta principalmente della tariffa di base (articoli 2-5), spese di viaggio (articoli 6 e 7), di altri diritti, quali il diritto di entrata e il diritto di acconto (articoli 8-11), le spese realmente sostenute (articoli 12 e 13) nonché la maggiorazione dei diritti fissi e per periodo di servizio (articolo 15).

Il costo di un atto di notifica per destinatario è mediamente di 120-180 EUR, imposte comprese, fatta eccezione per gli atti di notifica che presentano importanti difficoltà o molto voluminosi.

Si applica un diritto forfettario unico di 165 EUR per la notifica degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (articolo 16 del regolamento granducale del 24 gennaio 1991).

Relativamente alle spese per gli avvocati:

Si applicano le disposizioni del regolamento granducale modificato del 21 marzo 1974 relativo ai diritti e al trattamento economico dei procuratori e degli avvocati.

Le corrispondenti disposizioni sono accessibili sul sito LEGILUX:

- 🔗 [Regolamento granducale modificato del 21 marzo 1974 relativo ai diritti e al trattamento economico dei procuratori e degli avvocati](#) - Legilux (public.lu)

Relativamente alle indennità per i periti, i testimoni, gli interpreti e i tecnici:

si rinvia alle disposizioni del regolamento granducale del 28 novembre 2009 recante le tariffe delle spese giudiziarie di tutte le tipologie, che può essere consultato sul portale LEGILUX:

- 🔗 [Regolamento granducale del 28 novembre 2009 recante fissazione delle indennità e tariffe in caso di pignoramento giudiziario](#) - Legilux (public.lu)

Tale regolamento è stato modificato dal regolamento granducale del 30 dicembre 2011.

- 🔗 [Regolamento granducale del 30 dicembre 2011 che modifica:](#) 1) il regolamento granducale del 28 novembre 2009 recante fissazione delle indennità e tariffe in caso di pignoramento giudiziario; 2) il regolamento granducale modificato del 18 settembre 1995 relativo al patrocinio gratuito a spese dello Stato - Legilux (public.lu)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Le lingue accettate sono il francese e il tedesco.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Malta**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'autorità giurisdizionale competente a emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo è la prima Sezione del Tribunale civile.

Tel.: + 356 2590 2256; Email: 🔗 [courts.csa@courtservices.mt](mailto:courts.csa@courtservices.mt)

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità designata come competente per ottenere informazioni è la cancelleria dei tribunali di primo grado e delle corti d'appello

Tel: + 356 2590 2346/260; E-mail: 🔗 [courts.csa@courtservices.mt](mailto:courts.csa@courtservices.mt)

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Conformemente alla legislazione nazionale, il metodo indicato all'articolo 14, paragrafo 5, lettera c) è disponibile — vale a dire la possibilità che le autorità giudiziarie obblighino il debitore a rivelare in quale banca o banche del suo territorio detenga uno o più conti qualora tale obbligo sia accompagnato da un'ordinanza ad personam con la quale il giudice vieti l'uso, il ritiro o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel conto o nei conti fino all'importo massimo sottoposto all'ordinanza di sequestro conservativo.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentato ricorso contro la decisione di diniego di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo è la corte d'appello nell'ambito della sua competenza come giudice gerarchicamente superiore.

Tel: + 356 2590 2256/283

E-mail: [courts.csa@courtservices.mt](mailto:courts.csa@courtservices.mt)

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notifica dell'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti è la procura generale:

Tel.: +356 22265000; E-mail: [info@stateadvocate.mt](mailto:info@stateadvocate.mt)

Indirizzo: Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'autorità competente ad emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo è la prima Sezione del Tribunale civile

Tel: +356 2590 2256; E-mail: [courts.csa@courtservices.mt](mailto:courts.csa@courtservices.mt)

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

In conformità del diritto nazionale, non si può emettere un sequestro conservativo relativamente a conti congiunti e a conti intestati a legali rappresentanti.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

In linea generale, a norma dell'articolo 381, primo comma, del Codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle Leggi di Malta) è obbligatoria la presentazione di un'istanza specifica da parte del debitore affinché venga emessa un'ordinanza di sequestro nei seguenti casi:

- a) relativamente a una remunerazione o a uno stipendio (compresi i bonus, le *allowances* (indennità), gli straordinari e ogni altra forma di remunerazione)
- b) relativamente a sussidi, pensioni, *indennità* o assistenza, menzionati nella legge sulla previdenza sociale o altre indennità (*allowances*) concesse a una persona a cui è stata conferita una pensione dallo Stato.
- c) relativamente a qualsiasi sovvenzione o donazione concessa dallo Stato nel settore della beneficenza.
- d) relativamente a qualsiasi lascito espressamente effettuato per il mantenimento, nel caso in cui il debitore non abbia altri mezzi di sostentamento e l'importo del debito non sia dovuto a titolo di mantenimento;
- e) relativamente a un importo dovuto a titolo di mantenimento, che sia concesso per l'esercizio *officio judicis* della giustizia o con un atto autentico redatto da un pubblico ufficiale qualora il debito medesimo non sia dovuto a titolo di mantenimento;
- f) relativamente a somme messe a disposizione del debitore per un mutuo ipotecario concesso per la costruzione o la manutenzione di abitazioni che siano destinate a residenza principale del debitore;
- g) relativamente a fidi e scoperti bancari (salvo le carte di credito) per mezzo dei quali vengono gestite le problematiche commerciali del debitore;
- h) relativamente a garanzie bancarie e a lettere di credito.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

In conformità al diritto nazionale, le banche non sono autorizzate a percepire spese (per commissioni). Esiste un importo (stabilito per legge) di spese previste in caso di deposito di fondi in tribunale, ma tali spese vengono rimosse nei confronti di qualsiasi persona che sia invitata a depositare in tribunale un importo che appartiene al debitore e nei confronti della persona che ha effettuato realmente il suddetto deposito. Tale somma viene dedotta dall'importo totale depositato in tribunale che dev'essere versato dal creditore.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Conformemente al codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) le spese da corrispondere al momento della presentazione di un'istanza di sequestro sono pari a 50 EUR. Per quanto riguarda l'esecuzione l'importo è di 7 euro per ogni notifica effettuata e di 0,35 euro per ogni copia eventualmente richiesta.

Le spese devono essere pagate al momento della presentazione della domanda.

Si tratta delle spese da versare al tribunale per la presentazione e il trattamento dell'atto in questione. Occorre sottolineare che tali spese non coprono quelle inerenti alle prestazioni di avvocati e procuratori legali.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Le ordinanze di sequestro sono classificate nell'ordine in cui sono stati richieste. Al momento in cui le banche ricevono la notifica dell'ordinanza di sequestro, esse depositano l'importo (nel caso in cui la somma sia disponibile) indicato nello specifico provvedimento emanato dall'organo giurisdizionale, prima di procedere al deposito dei successivi importi indicati nelle ordinanze di sequestro che vengono successivamente notificate. Per quanto riguarda il possibile ritiro dell'importo depositato presso il giudice da parte del creditore, nel caso in cui risultasse evidente la concorrenza di più creditori, prima che sia possibile il ritiro dell'importo, occorre svolgere le procedure concorsuali tra creditori in concorrenza, su richiesta dei creditori medesimi. Questa operazione è effettuata in conformità all'articolo 416 e seguenti del codice di organizzazione e procedura civile (capitolo 12 delle leggi di Malta).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Il giudice dell'esecuzione competente a decidere su tali ricorsi è la prima sezione del tribunale civile.

Tel.: +356 2590 2256

E-mail: [courts.csa@courtservices.mt](mailto:courts.csa@courtservices.mt)

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Per quanto riguarda le ordinanze di sequestro conservativo successive a un atto esecutivo, il giudice dinanzi al quale è possibile presentare un ricorso è la corte d'appello nell'ambito della sua competenza come giudice gerarchicamente superiore. Il termine per la presentazione di tale ricorso è di sei giorni dalla data in cui è stato pronunciato il decreto in pubblica udienza, conformemente all'articolo 281, quarto comma, del Codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta).

Coordinate relative alla corte d'appello:

Tel.: +356 2590 2256/283

E-mail: [courts.csa@courtservices.mt](mailto:courts.csa@courtservices.mt)

Indirizzo: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Valletta, VLT2000, Malta

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

- a) spese per l'emissione di un'ordinanza di sequestro 50 euro + 7 euro + 0,35 EUR per ogni eventuale copia;
- b) ricorso ai sensi dell'articolo 386 del Codice di organizzazione e procedura civile per l'emissione di un provvedimento di annullamento dell'ordinanza di sequestro: 40 euro + 7,20 euro per ogni notifica.
- c) spese per l'emissione del provvedimento di annullamento dell'ordinanza di sequestro: 20 euro + 7 euro + 0,35 euro per ogni eventuale copia.

Per quanto riguarda il ricorso avverso l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, le spese ammontano a 20 euro per il ricorso e a 7,20 euro per ogni notifica.

Le spese devono essere corrisposte al momento della presentazione della domanda.

Si tratta delle spese da versare al tribunale a titolo di deposito dell'atto di cui trattasi. Occorre sottolineare che il suddetto importo non comprende spese e onorari dovuti ad avvocati e procuratori legali.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Malta accetta solo i documenti in maltese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Austria**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il *Bezirksgericht Innere Stadt Wien* (tribunale distrettuale di Vienna centro) è l'autorità giudiziaria competente a emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per un credito specificato in un atto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (*EuKoPfVO*), richiesta prima dell'inizio dell'esecuzione.

Negli altri casi, l'autorità giudiziaria competente è il giudice dinanzi al quale è pendente, alla data della prima domanda, il procedimento di esecuzione in relazione al quale deve essere emessa un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità competente a ottenere informazioni sui conti bancari in un procedimento per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari pendente al di fuori dell'Austria è il tribunale distrettuale (*Bezirksgericht*) competente per la circoscrizione in cui il debitore ha il domicilio o la residenza abituale.

Se il debitore non ha né il domicilio né la residenza abituale in Austria, è competente il *Bezirksgericht Innere Stadt Wien* (tribunale distrettuale di Vienna centro) (cfr. sopra, articolo 50, paragrafo 1, lettera a)). Per informazioni su come contattare il *Bezirksgericht Innere Stadt Wien*, consultare il sito:

Se il procedimento per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è pendente dinanzi a un organo giurisdizionale all'interno dell'Austria, quest'ultimo è competente anche a ottenere informazioni sui conti bancari.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'obbligo è accompagnato da un'ordinanza in personam. Con l'ordinanza il tribunale impone al debitore di indicare i conti bancari di cui è intestatario nel territorio nazionale. L'ordinanza deve includere il divieto per il debitore di disporre dei conti bancari detenuti nel territorio nazionale che formano oggetto dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, fino a concorrenza dell'importo da sottoporre a sequestro conservativo. L'ordinanza deve inoltre imporre al debitore di revocare tutte le autorizzazioni di addebito diretto e gli ordini permanenti in base ai quali vengono addebitati fondi sul conto da sottoporre a sequestro conservativo, nella misura in cui essi compromettono la recuperabilità dell'importo che forma oggetto dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e non possono essere coperti dall'importo impignorabile.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Le decisioni sui mezzi di ricorso devono essere adottate dall'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. I ricorsi devono essere depositati presso tale autorità giudiziaria (cfr. l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a)).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

Articolo 10, paragrafo 2, comma 3: L'autorità competente dello Stato membro d'esecuzione è il *Bezirksgericht Innere Stadt Wien*.

Articolo 23, paragrafo 3: Se l'Austria è solo lo Stato membro d'esecuzione, l'autorità competente a cui i documenti devono essere trasmessi è il *Bezirksgericht Innere Stadt Wien*.

Se l'ordinanza è emessa in Austria, la competenza per la trasmissione spetta all'autorità giudiziaria emittente. Il *Bezirksgericht Innere Stadt Wien* è competente a emettere una ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari che viene richiesta prima dell'avvio del procedimento di merito o dopo la pronuncia della relativa decisione definitiva, ma prima che sia dato inizio all'esecuzione. Negli altri casi, la competenza spetta al tribunale distrettuale (*Bezirksgericht*) o al tribunale regionale (*Landesgericht*) dinanzi al quale il procedimento di merito o di esecuzione in relazione al quale deve essere emessa un'ordinanza di sequestro conservativo su conti europei è pendente al momento della prima domanda.

Articolo 23, paragrafi 5 e 6, e articolo 27, paragrafo 2: Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è stata emessa in Austria, l'autorità competente per l'esecuzione è l'autorità giudiziaria emittente. (per l'autorità giudiziaria emittente, cfr. la risposta concernente l'articolo 23, paragrafo 3).

Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari non è stata emessa in Austria, la competenza per l'esecuzione spetta al *Bezirksgericht Innere Stadt Wien*.

Articolo 25, paragrafo 3: In tal caso, la dichiarazione deve essere trasmessa al *Bezirksgericht Innere Stadt Wien*.

Articolo 28, paragrafo 3: In tal caso, i documenti devono essere trasmessi al *Bezirksgericht Innere Stadt Wien*.

Articolo 36, paragrafo 5: In tal caso, la decisione deve essere trasmessa al *Bezirksgericht Innere Stadt Wien*.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è emessa in Austria, l'autorità giudiziaria emittente è competente anche per l'esecuzione.

Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è emessa in un altro Stato membro, il tribunale competente per la sua esecuzione è il *Bezirksgericht Innere Stadt Wien*.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Se vi sono più titolari del conto e ciascuno di essi è autorizzato a disporne da solo, come nel caso di un "*Oder-Konto*", il credito può formare oggetto di un sequestro conservativo efficace, anche se l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata emessa solo nei confronti di uno solo dei titolari del conto, in quanto il debitore può, da solo, effettuare il pagamento del credito.

Per contro, nel caso di un "*Und-Konto*", in cui il consenso di tutti i titolari del conto è necessario per effettuare qualsiasi operazione, il sequestro conservativo è possibile solo se l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata emessa nei confronti di tutti i titolari del conto (ad esempio, se vi è responsabilità in solido di tutti gli intestatari del conto).

Se il debitore in un procedimento per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è il fiduciario di un conto fiduciario (*Treuhankonto*), il fiduciante può opporsi al sequestro conservativo a norma dell'articolo 37 del codice delle procedure esecutive (*Exekuseordnung*). Con l'opposizione il fiduciante fa valere che il conto, trattandosi di un trust, è sì di proprietà del debitore, ma che non può essere imputato al suo patrimonio e pertanto non rientra tra i fondi disponibili per soddisfare il creditore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Le norme applicabili in materia di protezione contro il sequestro dei crediti figurano negli articoli 290 e seguenti del codice delle procedure esecutive (EO) e le disposizioni relative alla protezione dei conti sono enunciate all'articolo 292i dell'EO e consultabili all'indirizzo <http://www.ris.bka.gv.at/>. Si tratta di norme imperative.

La retribuzione da lavoro e il reddito da pensione possono essere oggetto di sequestro conservativo solo nella misura in cui l'importo della quota non pignorabile ("minimo vitale") dipende dall'importo del reddito e dal numero di obbligazioni alimentari del debitore. Tali importi, che sono aumentati ogni anno, sono riportati nelle tabelle pubblicate nel sito web del ministero federale della Giustizia (<https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererk%C3%A4rung.html>).

La norma relativa alla cosiddetta "protezione dei conti" enunciata all'articolo 292i dell'EO è intesa a evitare il rischio che l'importo minimo vitale trasferito mediante bonifico bancario sul conto del debitore, dopo la deduzione degli importi pignorabili, sia anch'esso pignorato. Se sul conto del debitore sono effettuati pagamenti solo parzialmente oggetto di sequestro, il sequestro su ordinanza deve essere sospeso nella misura in cui il saldo del conto corrisponde alla parte del reddito non soggetta a sequestro per il periodo compreso tra il sequestro e la successiva data di pagamento.

Inoltre, esistono importi completamente esenti da sequestro, a norma dell'articolo 290 dell'EO. Tali esenzioni comprendono le seguenti prestazioni:

1. le indennità di rappresentanza, nella misura in cui corrispondono a spese supplementari effettivamente sostenute per l'esercizio dell'attività professionale;
2. le sovvenzioni e le indennità legali destinate a coprire le spese supplementari sostenute a motivo di disabilità fisica o mentale, incapacità di provvedere a sé stessi o stato di necessità di assistenza;
3. i rimborsi di spese e le indennità versate a fronte di diritti di prestazioni in natura, così come gli indennizzi di spese relative a prestazioni previdenziali obbligatorie e il risarcimento delle spese mediche sostenute;
4. gli assegni familiari di legge.

L'esenzione dal sequestro non si applica se l'esecuzione si riferisce a un credito alla cui soddisfazione la specifica prestazione è destinata. Per ottenere l'esenzione di detti importi dall'ordinanza di sequestro conservativo è necessaria una domanda in tal senso del debitore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Le banche hanno diritto al pagamento di 25 EUR come commissione per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, così come per l'esecuzione di un provvedimento d'urgenza (*einstweilige Verfügung*), che costituisce uno strumento equivalente di diritto austriaco.

Su richiesta della banca, l'autorità giudiziaria ordina al creditore di rimborsare le spese alla banca.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Non sono addebitate spese separate per il trattamento o l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo o per la comunicazioni di informazioni relative al conto.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Il diritto austriaco in materia di esecuzione prevede come strumenti di garanzia dei crediti, essenzialmente, l'esecuzione a titolo di garanzia (*Exekution zur Sicherstellung*) e i provvedimenti d'urgenza (*einstweiligen Verfügungen*).

L'esecuzione a titolo di garanzia (articolo 370 e seguenti dell'EO) serve a garantire provvisoriamente una pretesa di credito del creditore - che deve successivamente far valere, prima che l'istanza diventi esecutiva. Il presupposto necessario per un'esecuzione a titolo di garanzia — a differenza di un provvedimento d'urgenza — è l'esistenza di un titolo che non è tuttavia ancora applicabile. L'esecuzione a titolo di garanzia è autorizzata solo al fine di soddisfare un credito pecuniario. Uno degli strumenti conservativi enumerato nell'articolo 374, paragrafo 1, dell'EO è il pignoramento di crediti (*Pfändung von Forderungen*), che conferisce al creditore una garanzia reale (*Pfandrecht*).

Nell'ambito dell'esecuzione a titolo di garanzia, il creditore acquisisce una garanzia reale. A norma dell'articolo 32 del regolamento che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (*EuKoPVO*), l'ordinanza di sequestro conservativo ha lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell'esecuzione. Pertanto, per mantenere il parallelismo con gli strumenti austriaci, il diritto austriaco dispone che l'ordinanza europea di sequestro conservativo dia luogo a una garanzia reale, se il creditore ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico. Il fatto che è stata stabilita una garanzia reale deve essere comunicato alla banca e al debitore. Ciò assicura la convergenza con l'esecuzione a titolo di garanzia.

Un provvedimento d'urgenza (articoli 378 e seguenti dell'EO) per la salvaguardia di crediti pecuniari non comporta il conferimento di alcuna garanzia reale né di rango particolare. Per ottenere un provvedimento d'urgenza la parte minacciata non ha bisogno di alcun titolo.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Le decisioni sui mezzi di ricorso devono essere adottate dall'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. I ricorsi devono essere depositati presso tale autorità giudiziaria (cfr. l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a)).

Articolo 34, paragrafi 1 e 2: Se l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è emessa in un altro Stato membro, il *Bezirksgericht Innere Stadt Wien* è competente a decidere in merito al ricorso. Il ricorso è depositato presso questo tribunale.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Il mezzo di ricorso avverso una decisione adottata a norma degli articoli 33, 34 o 35 del regolamento è noto come *Rekurs*. Il *Rekurs* deve essere depositato entro 14 giorni presso l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza contestata e deve essere indirizzato al tribunale regionale (*Landesgericht*) o al tribunale regionale superiore (*Oberlandesgericht*) nella cui giurisdizione ricade il tribunale distrettuale (*Bezirksgericht*) o il tribunale regionale (*Landesgericht*) competente. I ricorsi devono essere presentati a firma di un avvocato.

Il termine inizia a decorrere dalla data di notificazione o comunicazione della versione scritta della decisione impugnata.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Le spese di giudizio per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sono dovute solo se la domanda per l'ottenimento di un'ordinanza è presentata in un contesto diverso da un procedimento civile. Per il procedimento di impugnazione avverso una decisione di sequestro conservativo su conti bancari è inoltre previsto il pagamento di spese forfetarie. Le disposizioni in materia di spese di giustizia figurano nella Legge sulle spese processuali (*Gerichtsgebührengesetz*) sotto la tariffa 1, nota 2, tariffa 2, nota 1a, e tariffa 3, nota 1a. L'importo delle spese dipende dall'importo del credito ed è pari alla metà delle spese forfetarie applicate nei procedimenti civili. Le disposizioni giuridiche e le tabelle sono disponibili all'indirizzo <http://www.ris.bka.gv.at/>.

Le spese di giustizia previste sono forfetarie.



## Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Nessuna

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

## Ordinanza europea di sequestro conservativo - Portogallo

### Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

In base alla rispettiva competenza (per materia e valore) ai sensi della legge di organizzazione del sistema giudiziario ([legge n.º 62/2013, del 26 agosto 2013](#)), i giudici competenti per una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, a cui corrisponda un'azione di rispettiva competenza, sono i seguenti:

- organi giurisdizionali civili centrali;
- organi giurisdizionali civili locali e giudici di competenza generica;
- organi giurisdizionali competenti in materia di diritto di famiglia e diritto minorile;
- organi giurisdizionali del lavoro;
- organi giurisdizionali commerciali;
- organi giurisdizionali in materia di esecuzione;
- tribunale della proprietà intellettuale;
- tribunale della concorrenza, della regolazione e della supervisione;
- tribunale marittimo.

### Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução – OSAE (Ordine dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari).

Rua Artilharia 1, n.º 63

1250-038 Lisboa

Tel.: (+351) 213894200

Fax: (+351) 213534870

Email: [geral@osae.pt](mailto:geral@osae.pt)

<http://osae.pt/pt/pag/osae/osae/1/1/1/1>

### Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

I metodi previsti dalla legislazione nazionale sono i seguenti:

tutte le banche sul territorio portoghese hanno l'obbligo di rendere noto se il debitore detenga un conto presso di loro (articolo 14, paragrafo 5, lettera a)); l'autorità d'informazione può accedere alle informazioni pertinenti detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove (articolo 14, paragrafo 5, lettera b)).

Queste disposizioni sono sancite dall'articolo 749 del codice di procedura civile e disciplinate dall'articolo 17 del decreto ministeriale di attuazione n. 282 /2013, del 29 agosto 2013, come da ultima modifica.

Vengono inoltrate richieste di informazioni presso il Banco de Portugal, nel caso in cui l'autorità competente (OSAE) intenda ottenere informazioni sull'esistenza di conti in Portogallo. Tali richieste (internamente) possono essere effettuate come NIF/NIPC del debitore. Inoltre, per far sì che la richiesta possa essere trattata rapidamente si raccomanda di indicare i seguenti elementi nella richiesta:

- numero d'identificazione fiscale (NIF) del debitore o,
- numero d'identificazione della persona giuridica (NIPC), nel caso si tratti di un'impresa;
- indirizzo del debitore.

### Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

I Tribunais da Relação (corti d'appello) sono competenti per le relative impugnazioni.

Tuttavia, in base alla legge nazionale, il relativo ricorso dev'essere depositato dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata.

### Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

I tribunali, nello specifico gli ufficiali giudiziari.

L'ordine dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari (OSAE), nello specifico, gli ufficiali giudiziari.

In genere gli ufficiali giudiziari sono legittimati a effettuare le necessarie notificazioni e/o comunicazioni.

Conformemente al diritto processuale portoghese, i funzionari dell'organo giurisdizionale intervengono solo nei casi seguenti:

- nei procedimenti di esecuzione in cui il creditore è lo Stato;
- nei procedimenti di esecuzione in cui il creditore è rappresentato dal pubblico ministero;
- laddove non vi siano "ufficiali giudiziari" nel distretto in cui il procedimento di esecuzione è pendente e il ricorso a un "ufficiale giudiziario" di un altro distretto comporterebbe costi eccessivi. L'intervento è deciso dal giudice su richiesta del creditore;
- laddove le misure procedurali necessarie comportino spese di viaggio eccessive e non vi siano "ufficiali giudiziari" nella zona in cui devono essere attuate le misure. L'intervento è deciso dal giudice su richiesta dell'ufficiale giudiziario;
- nei procedimenti di esecuzione per un valore fino ai 10 000 EUR, se i creditori sono persone fisiche e la domanda non riguarda un'attività commerciale o industriale, purché l'intervento sia necessario per la domanda di esecuzione e siano pagati i relativi costi procedurali;
- nei procedimenti di esecuzione per un valore fino ai 30 000 EUR, se la domanda è connessa all'occupazione e qualora nella domanda di esecuzione l'attore ne richieda l'intervento e si faccia carico dei costi procedurali annessi.

### Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução – OSAE (Ordine dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari).

### Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Secondo il diritto portoghese, le quote del credito spettanti alle parti si presumono uguali in misura tale da ritenere, salvo prova contraria, che ciascun depositante possieda metà dei fondi depositati sul conto (articoli 513 e 516 del codice civile). Di conseguenza, l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda la quota del conto congiunto del debitore e le quote si presumono uguali (articolo 780, quinto comma, del codice di procedura civile - CPC).

Tale presunzione può essere contestata adducendo prove contrarie, intese a dimostrare che i fondi depositati sul conto bancario appartengono a un unico titolare o a uno dei titolari del conto oppure che i titolari detengono quote diverse del conto o che i fondi appartengono a un terzo.

Se l'ordinanza di sequestro conservativo è diretta contro uno solo dei coniugi, ma è posto sotto sequestro un conto di cui entrambi sono titolari poiché si presume che il debitore non disponga di beni sufficienti, il coniuge della persona contro cui è emessa l'ordinanza di sequestro conservativo deve essere convocato per scegliere la separazione dei beni o dichiarare di accettare la condivisione del debito, su richiesta del coniuge contro cui è emessa l'ordinanza di sequestro conservativo. Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda uno solo dei coniugi e un conto di cui entrambi sono intestatari, il coniuge può dichiarare che il debito è condiviso e, in tal caso, può essere emessa un'ordinanza di sequestro conservativo relativa al conto congiunto dei coniugi, se esistente (articolo 740, primo comma, articolo 741, primo comma, e articolo 742, primo comma - CPC).

Se il titolare del conto coincide con il debitore, ma si presuppone che i fondi del conto appartengano a un terzo, il terzo può contestare l'ordinanza (articolo 342, primo comma - CPC). Laddove risulti che il debitore è titolare di fondi depositati su un conto detenuto da terzi, il terzo può impugnare l'ordinanza di sequestro conservativo o contestarla, presentando elementi fattuali o adducendo prove che il giudice non ha preso in considerazione e che potrebbero mettere in discussione i motivi alla base dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 372, primo comma - CPC). Nel primo caso a opporsi al sequestro sarà la terza parte, mentre nel secondo caso il debitore.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

A norma dell'articolo 391, secondo comma, del CPC, alle ordinanze di sequestro conservativo si applicano le disposizioni applicabili ai sequestri, adattate come del caso.

I sequestri si limitano ai beni necessari a pagare il debito oggetto dell'esecuzione e i costi previsti dell'esecuzione (articolo 735, terzo comma - CPC)

Ai sensi dell'articolo 738 del CPC sono esenti da sequestro: i due terzi (2/3) dell'importo netto di redditi, stipendi o somme percepite periodicamente a titolo di pensione contributiva o di altre indennità sociali, assicurazioni, indennizzi per infortunio o rendite vitalizie, nonché altri pagamenti di natura analoga, che garantiscono i mezzi di sussistenza del debitore. Per calcolare la componente liquida di tali pagamenti, si tiene conto soltanto dei contributi previsti per legge. L'importo massimo esente da sequestro è pari a tre stipendi minimi nazionali al momento del sequestro. Nel caso in cui il debitore non abbia altre fonti di reddito, l'importo minimo esente è pari a uno stipendio minimo nazionale.

Nel caso specifico del sequestro conservativo di depositi bancari, è esente da sequestro l'importo totale corrispondente allo stipendio minimo nazionale.

Su richiesta della persona contro cui è chiesta l'esecuzione, il giudice può in via eccezionale, tenuto conto dell'importo, del tipo di debito in essere, delle esigenze della persona contro cui è chiesta l'esecuzione e della rispettiva situazione familiare, ridurre l'ammontare del reddito da porre sotto sequestro per l'arco di tempo ritenuto ragionevole (ma comunque non superiore a un anno) e persino disporre che il reddito non sia sequestrabile.

Infine, sono esenti da sequestro i depositi bancari derivanti dal pagamento di prestiti anch'essi esenti da sequestro, a norma dell'articolo 739 del CPC.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Le banche sono autorizzate a ricevere un compenso per i servizi forniti solo laddove il creditore sia un'impresa commerciale che nell'anno precedente ha presentato oltre 200 richieste di provvedimenti provvisori presso tribunali, cancellerie o punti di contatto (articolo 780, dodicesimo comma - CPC).

Il decreto esecutivo n. 202/2011 del 20 maggio 2011, ultima modifica, stabilisce il livello, i metodi di pagamento e di recupero e la ripartizione degli importi relativi ai compensi.

Tali compensi corrispondono ai costi sostenuti nella causa unicamente a carico del creditore e non includono i diritti e le spese dell'ufficiale giudiziario o i costi dell'esecuzione, né possono essere considerati spese delle parti (articolo 1, secondo comma, del decreto esecutivo n. 202/2011 del 20 maggio 2011). In caso di sequestro conservativo di fondi di un conto bancario intestato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione, va pagato un quinto (1/5) di un'unità di conto, pari a 20,40 EUR.

Se il sequestro conservativo non è possibile (qualora la persona contro cui è chiesta l'esecuzione non sia titolare di nessun conto né fondo bancario) va pagato un decimo (1/10) di un'unità di conto, pari a 10,20 EUR.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

In Portogallo le banche forniscono informazioni sui conti bancari in linea con le condizioni e gli importi previsti dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera i).

Per il trattamento o l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo vanno pagati i seguenti importi:

25 EUR se il debitore ha il domicilio nello Stato membro di origine;

51 EUR se il debitore ha il domicilio in uno Stato membro diverso da quello di origine.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Non applicabile.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Ricorso **contro la decisione di sequestro conservativo** ai sensi dell'articolo 33, primo comma:

l'organo giurisdizionale competente per esaminare il ricorso e decidere è il giudice di primo grado che ha emesso la relativa decisione.

Ricorso **contro l'esecuzione del sequestro conservativo** ai sensi dell'articolo 34:

la sezione dei tribunali centrali civili - per le esecuzioni di valore superiore a 50 000 EUR\*

organi giurisdizionali civili locali e, in difetto, organi giurisdizionali di competenza generica per le esecuzioni di valore fino a 50 000 EUR.\*

\* L'importo include il capitale e gli interessi/le penali, calcolati sino alla data di presentazione dell'ordinanza di sequestro conservativo.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

I ricorsi vanno presentati al tribunale che ha emesso la decisione impugnata (articolo 637, primo comma - CPC). Dopo la presentazione, i ricorsi sono sottoposti all'esame del Tribunal da Relação (corte d'appello).

Il termine per l'impugnazione è di quindici giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della decisione (articolo 638, primo comma, e articolo 363, primo comma - CPC).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Nei provvedimenti provvisori, la parte che presenta la domanda è tenuta a corrispondere 306 EUR di spese processuali.

Nei ricorsi contro una decisione, il ricorrente è tenuto a corrispondere tra i 306 EUR e i 612 EUR di spese processuali.

A norma dell'articolo 145, primo comma, del CPC, le spese processuali vanno sostenute all'inizio del procedimento.

Le tabelle II e III di cui all'articolo 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, del regolamento sulle spese processuali (decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008) sono consultabili [qui](#).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Nessuna.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Romania**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Ai sensi dell'articolo 1 dell'articolo 1<sup>o</sup>8 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, in caso di atti pubblici la domanda di sequestro conservativo deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale avente competenza per il procedimento giudiziario di primo grado (articolo 945, primo comma, del codice di procedura civile).

La decisione in merito alla domanda, l'esecuzione del provvedimento e l'annullamento o la revoca del sequestro conservativo sono effettuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 954 a 959. Tali disposizioni (articolo 971, primo comma, del codice di procedura civile) si applicano di conseguenza agli atti pubblici.

Ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice di procedura civile, gli organi giurisdizionali aventi competenza per i procedimenti giudiziari di primo grado sono: i tribunali distrettuali per le controversie di natura pecuniaria fino ad un importo al massimo pari a 200 000 RON; e gli organi giurisdizionali altrimenti competenti.

L'elenco dei tribunali distrettuali è pubblicato sul sito Atlas nella sezione "[Notificazione e comunicazione degli atti](#)".

L'elenco degli organi giurisdizionali altrimenti competenti è pubblicato sul sito Atlas nella sezione "[Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I](#)".

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Ai sensi dell'articolo 2 dell'articolo 1<sup>o</sup>8 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, l'Unione nazionale rumena degli ufficiali giudiziari (UNEJ) è l'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Il metodo è quello previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento.

L'Unione nazionale rumena degli ufficiali giudiziari ha accesso a un sistema informatico messo a disposizione, in conformità con la legge, a titolo gratuito dal ministero delle Finanze pubbliche.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, dell'articolo 1<sup>o</sup>8 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014, in caso di respingimento di emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, la decisione che respinge la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere impugnata dinanzi l'organo giurisdizionale competente che ha pronunciato tale decisione.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

Ai sensi dell'articolo 623 del codice di procedura civile, l'esecuzione forzata di qualsiasi titolo esecutivo, fatta eccezione per quelli relativi a entrate dovute a favore del bilancio generale consolidato o del bilancio dell'Unione europea o di quello della Comunità europea dell'energia atomica, è attuata **esclusivamente da ufficiali giudiziari**, anche se leggi specifiche stabiliscono altrimenti.

La decisione in merito alla domanda, l'esecuzione del provvedimento e l'annullamento o la revoca del sequestro conservativo saranno effettuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 954 a 959 che si applicano in maniera corrispondente (articolo 971, primo comma, del codice di procedura civile).

Il provvedimento di sequestro conservativo è eseguito da un ufficiale giudiziario, in conformità con le norme di tale codice in materia di esecuzione, che si applicano corrispondentemente, senza la necessità di disporre di alcuna autorizzazione o di alcun permesso a tal fine (articolo 955, primo comma, del codice di procedura civile).

Ai sensi dell'articolo 652, primo comma, lettera b), del codice di procedura civile, salvo diversa disposizione prevista dalla legge, le sentenze di organi giurisdizionali e altri titoli esecutivi sono oggetto di esecuzione: da parte di ufficiali giudiziari che operano nella zona di competenza dell'organo giurisdizionale di appello, nel caso di sequestro di beni mobili ed esecuzione diretta nei confronti di beni mobili; da parte di ufficiali giudiziari che operano nella zona di competenza dell'organo giurisdizionale di appello competente per l'ubicazione del domicilio o della sede legale del debitore; oppure da parte di ufficiali giudiziari che operano nella zona di competenza dell'organo giurisdizionale di appello competente per il luogo in cui si trovano i beni. Se il domicilio o la sede legale del debitore si trova all'estero, è competente un ufficiale giudiziario qualsiasi.

Ai sensi dell'articolo 652, secondo e quarto comma, del codice di procedura civile, se i beni mobili sequestrabili si trovano all'interno di zone soggette alla competenza di più organi giurisdizionali di appello, un ufficiale giudiziario qualsiasi operante presso uno di tali organi giurisdizionali è competente per effettuare l'esecuzione, anche in relazione a beni sequestrabili che si trovano nelle zone di competenza di altri organi giurisdizionali di appello.

Se l'ufficiale giudiziario incaricato inizialmente dal creditore rileva che non esistono beni e redditi sequestrabili all'interno della propria competenza territoriale, il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di proseguire l'esecuzione avvalendosi di un altro ufficiale giudiziario, nel qual caso si applicano di conseguenza le disposizioni di cui all'articolo 653, quarto comma.

Ai sensi dell'articolo 7, lettere b), c) ed e) della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari, questi ultimi: notificano o comunicano atti giudiziari ed extragiudiziali; notificano o comunicano atti processuali; attuano provvedimenti cautelari disposti dagli organi giurisdizionali.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Ai sensi dell'articolo 623 del codice di procedura civile, l'esecuzione di qualsiasi titolo esecutivo, fatta eccezione per quelli relativi a entrate dovute a favore del bilancio generale consolidato o del bilancio dell'Unione europea o di quello della Comunità europea dell'energia atomica, è attuata **esclusivamente da un ufficiale giudiziario**, anche se leggi specifiche stabiliscono altrimenti. La decisione in merito alla domanda, l'esecuzione del provvedimento e l'annullamento o la revoca del sequestro conservativo saranno effettuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 954 a 959 che si applicano in maniera corrispondente (articolo 971, primo comma, del codice di procedura civile). Il provvedimento di sequestro conservativo è attuato dall'ufficiale giudiziario, in conformità con le norme di tale codice in materia di esecuzione, che si applicano corrispondentemente, senza la necessità di disporre di alcuna autorizzazione o di alcun permesso a tal fine (articolo 955, primo comma, del codice di procedura civile).

Non appena riceve la domanda di esecuzione, l'ufficiale giudiziario incaricato, emettendo una decisione, provvede alla registrazione della domanda e all'apertura del fascicolo di esecuzione oppure, a seconda dei casi, si rifiuta di avviare il procedimento di esecuzione adducendo le motivazioni corrispondenti. Tale decisione viene notificata immediatamente al creditore. Se l'ufficiale giudiziario si rifiuta di avviare il procedimento di esecuzione, il creditore può presentare un reclamo, entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione, presso l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione (articolo 665 del codice di procedura civile).

Ai sensi dell'articolo 7, lettera e), della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari, questi ultimi attueranno i provvedimenti cautelari disposti dall'organo giurisdizionale.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Le sentenze oggetto di esecuzione provvisoria con costituzione di garanzia non otterranno l'esecuzione prima che venga costituita tale garanzia (articolo 678 del codice di procedura civile).

Chiunque sia ritenuto personalmente responsabile risponde per tale responsabilità con tutti i suoi beni mobili o immobili, presenti e futuri. Tali beni fungeranno da garanzia congiunta per i suoi creditori. I beni non sequestrabili non devono fungere da tale garanzia. I creditori i cui crediti sono sorti in relazione a una determinata divisione di beni autorizzata dalla legge devono innanzitutto chiedere l'esecuzione nei confronti dei beni che compongono tale patrimonio. Laddove tali beni non siano sufficienti a soddisfare i crediti in questione, si può chiedere l'esecuzione anche rispetto ad altri beni del debitore. I beni, oggetto di una divisione di beni legalmente autorizzata, destinati all'esercizio di una professione possono essere sequestrati soltanto da creditori i cui crediti siano sorti in relazione alla professione in questione. Tali creditori non potranno sequestrare altri beni del debitore (articolo 2324 del codice di procedura civile).

Qualora ritenga che ciò sia nell'interesse dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario richiederà al debitore, in conformità con la legge, di fornire spiegazioni scritte in merito al reddito e ai beni di quest'ultimo, anche in relazione a beni comuni detenuti in proprietà condivisa o congiunta nei confronti dei quali è possibile attuare l'esecuzione, indicandone l'ubicazione; al fine di persuadere il debitore a soddisfare volontariamente le sue obbligazioni, l'ufficiale giudiziario può altresì segnalare le conseguenze in caso di prosecuzione del procedimento di esecuzione. In ogni caso, il debitore sarà informato del costo stimato dell'esecuzione (articolo 627, secondo comma, del codice di procedura civile).

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 188, secondo comma, il debitore è tenuto a dichiarare, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, tutti i beni mobili e immobili, compresi i beni comuni detenuti in proprietà condivisa o congiunta, indicandone l'ubicazione, così come tutti i redditi correnti o regolari (articolo 647, secondo comma, del codice di procedura civile).

La divisione di beni comuni detenuti in proprietà condivisa o congiunta può altresì essere deliberata, su richiesta della parte interessata, nel contesto del procedimento di opposizione all'esecuzione (articolo 712, quarto comma, del codice di procedura civile).

Se, mediante opposizione all'esecuzione, la parte interessata ha chiesto la divisione di beni detenuti come beni comuni, l'organo giurisdizionale si pronuncia in merito alla loro divisione a norma di legge (articolo 720, secondo comma, del codice di procedura civile).

I beni mobili, oggetto di una divisione autorizzata di beni, destinati all'esercizio di una professione possono essere sequestrati soltanto da creditori i cui crediti siano sorti in relazione all'esercizio della professione in questione. Se non sono assegnati a un singolo insieme di beni ad uso lavorativo, ma sono comunque funzionali all'esercizio dell'occupazione o della professione di un debitore che è una persona fisica, i beni in questione possono essere soggetti a esecuzione soltanto in assenza di altri beni sequestrabili e, in tal caso, soltanto per soddisfare obbligazioni alimentari o altri crediti privilegiati su beni mobili. Se il debitore opera nel settore dell'agricoltura, tali beni non sono soggetti a esecuzione nella misura in cui sono necessari per il proseguimento dell'attività lavorativa agricola (inventari agricoli, compresi gli animali da lavoro, mangimi per tali animali e sementi per la coltivazione) fatta eccezione per il caso in cui tali beni siano costituiti in pegno come garanzia o siano oggetto di un credito privilegiato (articolo 728 del codice di procedura civile).

Per l'esecuzione nei confronti di conti di intestatari (detenuti da terzi per conto del debitore o da un debitore per conto di una terza parte), esistono talune norme di principio in materia di rappresentanza e nomina con rappresentanza, come specificato di seguito.

L'articolo 1295 del codice di procedura civile stabilisce che il potere di rappresentanza può derivare dalla legge, da un atto giuridico o da una sentenza di un organo giurisdizionale, a seconda dei casi.

Ai sensi dell'articolo 1296 del codice di procedura civile, un contratto concluso da un rappresentante, nei limiti della procura, per conto della parte rappresentata produce effetti direttamente tra la parte rappresentata e l'altra parte contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 2021 del codice di procedura civile, in assenza di qualsiasi accordo contrario, un intestatario che abbia adempiuto il proprio mandato non ha alcuna responsabilità nei confronti del soggetto designante per quanto riguarda l'adempimento delle obbligazioni assunte da persone/soggetti con lei/i quali è stato concluso un contratto, fatto salvo il caso in cui la loro insolvenza fosse o avrebbe dovuto essere nota all'intestatario alla data della conclusione del contratto con tali persone/soggetti.

Ai sensi dell'articolo 1309, primo comma, del codice di procedura civile, un contratto concluso da una persona/un soggetto che agisce in qualità di rappresentante ma che non ha una procura od agisce al di fuori dei poteri conferiti a tale persona/soggetto non produce effetti tra la parte rappresentata e terze parti.

Ai sensi dell'articolo 1311 del codice di procedura civile, nei casi previsti dall'articolo 1309, la parte per conto della quale è stato concluso il contratto può ratificarlo rispettando le formalità previste dalla legge per la sua valida conclusione; la terza parte contraente può, mediante notificazione, concedere un periodo di tempo ragionevole per la ratifica, trascorso il quale il contratto non può più essere ratificato.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1309, secondo comma, del codice di procedura civile, se con il suo comportamento il rappresentante ha fatto ragionevolmente credere alla terza parte contraente di disporre del potere di rappresentanza e di agire entro i limiti dei poteri conferitigli, tale rappresentante non può più invocare una mancanza di potere di rappresentanza nei confronti della terza parte contraente.

Ai sensi dell'articolo 1310 del codice di procedura civile, ogni persona o soggetto che conclude un contratto in qualità di rappresentante senza disporre di tale facoltà o che così facendo eccede i limiti dei poteri conferiti a tale persona/soggetto, è responsabile per i danni causati a una terza parte contraente che credeva in buona fede che la conclusione del contratto fosse valida.

Ai sensi dell'articolo 1297 del codice di procedura civile, un contratto concluso da un rappresentante che agisce nel rispetto dei poteri conferitigli ma nell'ambito del quale la terza parte contraente non è e non avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che tale rappresentante stava agendo in tale qualità è vincolante soltanto per il rappresentante e la terza parte contraente, salvo diversa disposizione prevista dalla legge; tuttavia, se un rappresentante, al momento della stipula di un contratto con una terza parte per conto di un'impresa e nel rispetto dei limiti dei poteri conferitigli, dichiara di essere il proprietario di tale impresa e la terza parte contraente successivamente scopre l'identità del vero proprietario, detta terza parte potrà esercitare anche nei confronti del titolare effettivo i diritti acquisiti nei confronti del rappresentante.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Articolo 729 Limiti all'esecuzione nei confronti di reddito monetario ai sensi del codice di procedura civile.

È possibile attuare l'esecuzione nei confronti di salari o stipendi e altri redditi regolari, pensioni concesse nel contesto di regimi di sicurezza sociale e altri importi pagati regolarmente al debitore come mezzo di sussistenza: a) fino a un importo pari alla metà del reddito mensile netto nel caso di importi dovuti a titolo di obbligazioni alimentari o assegni per i figli; b) fino a un terzo del reddito mensile netto in caso di altri debiti.

Se più titoli esecutivi si applicano ai medesimi importi, l'esecuzione totale non può superare la metà del reddito mensile netto del debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

Se il salario o qualsiasi altro importo pagato regolarmente al debitore come mezzo di sussistenza è inferiore al salario minimo pagato nell'economia, l'esecuzione può essere attuata nei confronti di tali importi soltanto per l'importo di cui superano la metà di quello corrispondente al salario minimo.

Le prestazioni per incapacità temporanea al lavoro, la compensazione concessa sulla base di eventuali disposizioni di legge ai dipendenti per la risoluzione di un contratto individuale di lavoro e le somme dovute ai disoccupati, ai sensi di legge, possono essere oggetto di esecuzione soltanto per importi dovuti a titolo di obbligazione alimentare e risarcimento di danni causati da decesso o lesioni personali, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

L'esecuzione in relazione a diritti a prestazioni di cui al quarto comma è consentita fino alla metà del loro importo.

Gli importi trattenuti in conformità con le disposizioni di cui dal primo al quarto comma devono essere svincolati o distribuiti conformemente agli articoli 864 e seguenti.

Le indennità statali, le prestazioni per figli a carico, il sostegno per la cura di figli malati, l'indennità di maternità, l'indennità in caso di morte, le borse di studio statali, le indennità giornaliere e qualsiasi altra indennità con finalità speciale stabilita dalla legge non possono essere oggetto di esecuzione in relazione ad alcun tipo di debito.

Articolo 970 Soggetti di ordinanze di sequestro conservativo ai sensi del codice di procedura civile

Le ordinanze di sequestro conservativo possono fare riferimento a somme di denaro, titoli o altri beni mobili immateriali sequestrabili dovuti al debitore da una terza parte o che quest'ultima dovrà in futuro al debitore sulla base dei rapporti giuridici esistenti, fatte salve le condizioni stabilite di cui all'articolo 953.

Articolo 631, primo comma, del codice di procedura civile.

L'esecuzione può essere avviata nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, fatta eccezione per coloro che, ai sensi di legge, godono dell'immunità rispetto all'esecuzione.

Articolo 781, secondo e quinto comma, del codice di procedura civile.

In caso di sequestro conservativo di somme di denaro su conti bancari, possono essere oggetto di tale sequestro tanto il saldo attivo di tali conti quanto pagamenti futuri accreditati sugli stessi, entro i limiti di cui all'articolo 729, ove applicabile.

Non sono soggetti a esecuzione:

gli importi destinati a finalità particolari previste dalla legge e dei quali il debitore non ha diritto di disporre;

gli importi che rappresentano finanziamenti non rimborsabili o finanziamenti da istituzioni od organizzazioni nazionali o internazionali per determinati programmi o progetti;

gli importi relativi a diritti salariali futuri, per un periodo di tre mesi dalla data di costituzione del sequestro conservativo. Nel caso in cui più ordinanze di sequestro conservativo siano emesse in relazione al medesimo conto, il periodo di tre mesi durante il quale possono essere effettuati pagamenti relativi a diritti salariali futuri viene calcolato una sola volta, a decorrere dalla data in cui viene accertato il primo sequestro conservativo.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Non applicabile (non si verifica il caso).

Sulla base tanto dei rapporti contrattuali tra banche e clienti quanto della normativa bancaria specifica, l'attuazione di provvedimenti di sequestro conservativo relativi a conti dei clienti è un'operazione per la quale le banche addebitano una commissione di sequestro conservativo (tanto per i provvedimenti cautelari quanto per i provvedimenti di esecuzione nei confronti dei conti dei clienti). La commissione è fissata al momento della definizione del sequestro conservativo, ma nel caso di operazioni di sequestro conservativo su conti bancari (oggetto del regolamento) **nella pratica la commissione non viene riscossa dal cliente.**

La ragione di ciò è che l'effettiva riscossione della commissione ha luogo quando gli importi di denaro vengono svincolati a favore degli organi giurisdizionali /delle autorità fiscali, ossia al momento del trasferimento degli importi sequestrati. Tuttavia il regolamento mira ad attuare il sequestro conservativo dell'importo e non a effettuarne il pagamento. L'obiettivo del regolamento non è il sequestro esecutivo.

Di conseguenza, nel caso di provvedimenti cautelari (quali un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari) nel contesto dei quali in effetti non ha luogo alcun "passaggio finale" (di svincolo), quanto piuttosto soltanto l'operazione di sequestro conservativo effettuata dalla banca a seguito della ricezione della documentazione da un organismo che ha disposto l'adozione del provvedimento in questione, **nella pratica la commissione non viene riscossa dal cliente.**

Non applicabile.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Per la notificazione o comunicazione di atti processuali, gli ufficiali giudiziari addebitano commissioni minime pari a 20 RON e commissioni massime pari a 400 RON (cfr. punto 1 dell'allegato I all'ordinanza n. 2550/C/14.11.2006 del ministro della Giustizia che approva le commissioni minime e massime per i servizi forniti dagli ufficiali giudiziari).

Per l'esecuzione di ordinanze di sequestro conservativo, gli ufficiali giudiziari addebitano commissioni minime pari a 100 RON e commissioni massime pari a 1 200 RON per i debitori che sono persone fisiche e pari a 2 200 RON per i debitori che sono persone giuridiche (cfr. punto 10 dell'allegato I all'ordinanza n. 2550/C/14.11.2006 del ministro della Giustizia che approva le commissioni minime e massime per i servizi forniti dagli ufficiali giudiziari).

Le commissioni addebitate dagli ufficiali giudiziari sono pubblicate sul sito web dell' [Unione degli ufficiali giudiziari](#) nella sezione "Quadro legislativo" e quindi "Ordinanze", ordinanza n. 2550 del 14 novembre 2006 che approva le commissioni minime e massime per i servizi forniti dagli ufficiali giudiziari.

Le commissioni sono addebitate per i servizi forniti dagli ufficiali giudiziari in Romania.

Per le imposte di bollo giudiziarie, cfr. informazioni fornite nella risposta relativa alla lettera n).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Ai sensi dei principi generali del diritto, non esiste un ordine gerarchico dei provvedimenti di sequestro conservativo, quanto piuttosto in relazione ai crediti per i quali si richiedono tali provvedimenti, a seconda del loro tipo.

Articolo 865 Ordine gerarchico generale dei crediti ai sensi del codice di procedura civile

1) Nel caso in cui l'esecuzione venga avviata da più creditori o laddove, prima dello svincolo o della distribuzione dell'importo risultante dall'esecuzione, anche altri creditori abbiano depositato i loro titoli esecutivi, l'ufficiale giudiziario procederà alla distribuzione secondo il seguente ordine gerarchico di preferenza, salvo diversa disposizione prevista dalla legge:

i crediti che rappresentano spese di giudizio, per provvedimenti di sequestro conservativo o esecuzione, per il sequestro conservativo di beni il cui prezzo viene distribuito, qualsiasi altro costo sostenuto nell'interesse comune dei creditori, nonché i crediti derivanti nei confronti del debitore per le spese sostenute per soddisfare le condizioni o le formalità previste dalla legge per l'acquisizione del titolo sul bene aggiudicato e la sua iscrizione nel registro pubblico; le spese funerarie del debitore, a seconda di circostanze particolari;

i crediti che rappresentano stipendi e altri debiti equivalenti, pensioni, somme dovute a disoccupati, a norma di legge, sostegno per il mantenimento e la cura di figli, maternità, incapacità temporanea al lavoro, prevenzione di malattie, ripristino o rafforzamento della salute, indennità in caso di morte, concesse in base a regimi di sicurezza sociale, nonché i crediti che rappresentano un'obbligazione a risarcire danni in caso di morte, lesioni alla salute o all'integrità fisica;

i crediti derivanti dall'obbligo giuridico di erogare obbligazioni alimentari, assegni per i figli oppure dall'obbligo di corrispondere altri importi regolari intesi come mezzi di sussistenza;

i crediti fiscali derivanti da imposte, tasse, contributi e altri importi stabiliti dalla legge, dovuti a favore del bilancio dello Stato, del bilancio di regimi di sicurezza sociale dello Stato, di bilanci locali o di bilanci di fondi speciali;

i crediti derivanti da prestiti concessi dallo Stato;

il risarcimento richiesto per la riparazione di danni arrecati a beni pubblici con atti illeciti;

i crediti derivanti da prestiti bancari, consegne di prodotti, prestazioni di servizi o esecuzioni di lavori, nonché da affitti o locazioni;

i crediti sotto forma di sanzioni pecuniarie pagabili a favore del bilancio dello Stato o di bilanci locali;

altri crediti.

2) Le disposizioni relative alla surrogazione legale restano applicabili a vantaggio di qualsiasi parte che paghi uno qualsiasi dei crediti di cui al primo comma.

3) Se i crediti rientrano nella medesima categoria di preferenza, fatto salvo il caso in cui la legge disponga altrimenti, l'importo ottenuto sarà ripartito tra i creditori in maniera proporzionale a ciascun credito.

Articolo 866 Dichiarazione dei crediti dello Stato

1) Entro 15 giorni dall'inizio del procedimento di esecuzione, in conformità con la legge, qualsiasi creditore può richiedere allo Stato o agli organi amministrativi locali di dichiarare eventuali crediti privilegiati che questi ultimi possano vantare. Tale richiesta sarà iscritta nei registri pubblici soltanto se viene fornita evidenza dell'avvenuta notificazione o comunicazione alle autorità fiscali locali.

2) Entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, lo Stato o l'organo amministrativo locale interessato deve dichiarare e registrare l'importo del proprio credito.

3) Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma comporterà la perdita della preferenza rispetto ai creditori che hanno richiesto la dichiarazione.

Articolo 867 Ordine gerarchico dei crediti assistiti da garanzie

Qualora vi siano creditori che detengono diritti di pegno, diritti ipotecari o altri diritti di preferenza soggetti a sequestro conservativo rispetto al bene venduto, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, quando l'importo risultante dalla vendita del bene viene distribuito, i crediti vantati da tali creditori saranno pagati prima di quelli di cui all'articolo 865, primo comma, lettera c).

Articolo 868 Ordine gerarchico di crediti accessori

Gli interessi e le sanzioni o altri crediti accessori rispetto al credito principale seguiranno l'ordine gerarchico di quest'ultimo.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Ai sensi dell'articolo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo l'8 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, *il mezzo di ricorso di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 rientra nella competenza giurisdizionale dell'organo giurisdizionale gerarchicamente superiore a quello che ha pronunciato la decisione che concede l'applicazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.*

*I mezzi di ricorso nei confronti dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari di cui all'articolo 34 del regolamento n. 655/2014 rientrano nella competenza giurisdizionale dell'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.*

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Ai sensi dell'articolo 1 dell'articolo l28 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, *le possibilità di impugnazione di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 rientrano nella competenza giurisdizionale dell'organo giurisdizionale gerarchicamente superiore a quello di cui al terzo o al quarto comma del presente articolo, ossia l'organo giurisdizionale gerarchicamente superiore a quello di cui all'articolo 35 del medesimo regolamento; le impugnazioni devono essere depositate entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.*

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera b), del decreto d'urgenza del governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo giudiziarie, come modificato, i diritti addebitati per le varie domande sono i seguenti:

per domande relative a provvedimenti cautelari - 100 RON;

per domande riguardanti l'imposizione di provvedimenti cautelari in relazione a imbarcazioni o aeromobili - 1 000 RON;

per domande per un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, formulate conformemente al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale - 100 RON.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

La Romania non accetta lingue diverse dal rumeno (articolo 128, primo comma, della costituzione e articolo 14, primo comma, della legge n. 304/2004 sull'organizzazione giudiziaria, ripubblicato, come modificato).

Ultimo aggiornamento: 16/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

**Ordinanza europea di sequestro conservativo - Slovenia**

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

I giudici competenti a emettere un'ordinanza di sequestro conservativo dei conti bancari allorché il creditore abbia ottenuto un atto autentico (articolo 6, paragrafo 4) sono gli *okrajna sodišča* (tribunali cantonali) [articolo 279, lettera b), primo comma, della *Zakon o izvršbi in zavarovanju* (legge sull'esecuzione dei crediti e sulle relative garanzie)]; *Uradni list RS* (UL RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 3/07 - testo ufficiale consolidato, 93/07, 37/08 -

ZST-1, 45/08 - ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 - decisione della Corte costituzionale 45/14 - decisione della Corte costituzionale 53/14, 58/14 - decisione della Corte costituzionale 54/15, 76/15 - decisione della Corte costituzionale 11/18; in prosieguo: "ZIZ".

L'elenco dei tribunali cantonali è disponibile [qui](#).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità designata come competente per ottenere informazioni relative ai conti (articolo 14) è l'*Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve* – AJPES (agenzia slovena incaricata della gestione dei registri pubblici e dei servizi collegati) [articolo 279, lettera c) della ZIZ].

Contatti: Tržaška cesta 16, 1000 Lubiana <mailto:gp@ajpes.si>

[gp@ajpes.si](mailto:gp@ajpes.si) - ufficio principale

[info@ajpes.si](mailto:info@ajpes.si) - informazioni per gli utenti

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

I metodi per ottenere informazioni relative ai conti sono i seguenti (articolo 14, paragrafo 5):

a) AJPES, che è stata designata come autorità d'informazione, tiene il registro dei conti correnti, che è una banca dati unica sui conti correnti delle persone fisiche e giuridiche [articolo 191 e seguenti della *Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih* (legge sui servizi di pagamento, sui servizi per l'emissione di moneta elettronica e i sistemi di pagamento); Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 7/18 e [9/18 – corr.](#); di seguito "ZPlaSSIED"]. Ciò rende molto efficace il processo di acquisizione delle informazioni, poiché non è necessario che l'autorità d'informazione chieda alla banca se il debitore detiene un conto presso di loro [articolo 14, paragrafo 5, lettera a)].

L'ottenimento delle informazioni relative ai conti dei debitori in base al metodo definito all'articolo 14 paragrafo 5, lettera c) è autorizzato dalla legislazione slovena (vd. articolo 31 della ZIZ) ma i giudici in pratica non utilizzano mai tale metodo in quanto possono ottenere le informazioni sui conti bancari dei debitori consultando per via elettronica il registro dei conti correnti delle persone fisiche e delle persone giuridiche [articolo 4 della ZIZ; articolo 13 della *Zakon o sodiščih* (legge sui tribunali); Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDLS-A, 63/13, 17/15 e 23/17 – ZSSve; di seguito "ZS"].

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'impugnazione ex articolo 21 viene presentata:

- dinanzi al giudice che respinge l'istanza di ordinanza di sequestro conservativo presentata dal creditore [*okrožno sodišče* (tribunale cantonale o regionale)].

[Elenco dei tribunali cantonali](#), [elenco dei tribunali regionali](#).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notifica o per la comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti (articolo 4, paragrafo 14) è la seguente:

- conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 23 paragrafi 3, 5, e 6, all'articolo 25 paragrafo 3, all'articolo 27 paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 3 e all'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (UE) n. 655/2014: il tribunale cantonale di Maribor.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'autorità competente a eseguire l'ordinanza di sequestro conservativo (capo 3) è la seguente:

il tribunale cantonale di Maribor, che ha la competenza territoriale per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell'Unione europea [articolo 279, lettera d) della ZIZ].

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

I conti congiunti e i conti del rappresentante possono essere oggetto di un sequestro conservativo (articolo 30) nella misura di seguito illustrata.

Un conto per il pagamento congiunto è un conto di pagamento aperto da un prestatore di servizi di pagamento a nome di due o più persone fisiche o a nome di due o più persone giuridiche [articolo 14, primo comma, della *Zakon o plačilnih storitvah in sistemih* (legge sui servizi e sui sistemi di pagamento) (ZPlaSS)].

Ogni titolare di un conto per il pagamento congiunto può disporre di tutti i fondi depositati sul conto di pagamento congiunto salvo che il contratto di gestione del suddetto conto preveda altre autorizzazioni per disporre dei fondi depositati sul suddetto conto (articolo 14, comma 2, della ZPlaSS)

I fondi depositati su un conto di pagamento congiunto possono essere integralmente utilizzati per pagare i debiti del titolare nei confronti dei terzi. Qualsiasi accordo concluso tra i titolari di un conto di pagamento congiunto relativamente alle quote delle parti e alla responsabilità di ogni titolare non limita i diritti dei terzi in procedimenti esecutivi o in procedure concorsuali avviati contro un determinato titolare per farsi rimborsare i crediti nei confronti del suddetto titolare con l'insieme dei fondi depositati sul conto di pagamento congiunto (articolo 14, comma 3, della ZPlaSS). I fondi depositati su un conto di pagamento congiunto possono dunque essere interamente utilizzati per pagare i debiti di un titolare nei confronti dei terzi.

Allorché una legge specifica dispone che l'esecuzione su determinati fondi di un debitore è limitata, tali limitazioni vengono prese in considerazione in un procedimento esecutivo contro un titolare del conto di pagamento congiunto, tenuto conto di ogni singolo titolare del conto di pagamento congiunto (articolo 14, comma 4 della ZPlaSS).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Le norme seguenti si applicano agli importi impignorabili e agli importi per i quali l'esecuzione è limitata (articolo 31).

Sono impignorabili i redditi che presentano la caratteristica comune di non essere "redditi di base" (come ad es. gli stipendi), ma che costituiscono in generale entrate supplementari, d'importo esiguo e che rappresentano generalmente una misura sociale correttiva [articolo 101 della [legge sull'esecuzione dei crediti e sulle relative garanzie](#) (ZIZ)].

Ai sensi dell'articolo 102 della ZIZ l'esecuzione si limita ai redditi che sono generalmente redditi di base (come ad esempio gli stipendi); si tratta di redditi considerati come redditi da lavoro. In linea di massima i redditi possono essere pignorati al massimo per due terzi, ma occorre che rimanga nella disponibilità del debitore un importo pari al 76% dello stipendio minimo. Il suddetto importo dev'essere identico per ogni debitore. Nel caso di taluni crediti privilegiati, un importo inferiore pari al 50% dello stipendio minimo deve rimanere a disposizione del debitore. In questi due casi l'importo di cui il debitore deve continuare a disporre viene aumentato nel caso in cui il debitore provveda al mantenimento di familiari.

Le persone incaricate di applicare un'ordinanza di esecuzione (banca) devono rispettare i divieti e i limiti relativi all'esecuzione senza che il debitore lo chieda, salvo il caso in cui il debitore dimostri, presentando un atto autentico, che ha diritto a beneficiare di un limite superiore poiché è tenuto anche ad assolvere obbligazioni alimentari (articolo 102, comma 5 della ZIZ).

L'elenco esatto dei redditi impignorabili o per i quali esistono limitazioni è fissata agli articoli 101, 102 e 103 della ZIZ.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

La liquidazione delle spese si effettua come segue (articolo 43): le banche possono, conformemente alla loro politica commerciale e al tariffario applicabile per la remunerazione dei loro servizi, liquidare le spese in base al tariffario per l'esecuzione degli atti (ordinanza notificata alla banca e trasferimento dei fondi), in base a ordinanze equivalenti sul piano nazionale.

I prestatori di servizi di pagamento devono pubblicare sui loro siti web informazioni complete e precise sulle spese da essi addebitate per l'esecuzione delle misure sulla base di una decisione di esecuzione o di un'ordinanza conservativa (articolo 190 della ZPlaSSIED).

Le informazioni sui conti sono fornite da AJPES. Le informazioni contenute nel registro dei conti correnti delle persone giuridiche e delle persone fisiche che esercitano un'attività sono pubbliche e accessibili gratuitamente sul sito web dell'agenzia AJPES (articolo 194 della ZPlaSS). Per la fornitura di informazioni rilasciate dal registro dei conti correnti relativamente al conto di una persona fisica, AJPES fattura al richiedente spese conformemente al tariffario stabilito d'accordo col Ministero delle finanze (articolo 195 della ZPlaSSIED). Il tariffario per la fornitura di informazioni relative ai conti correnti di persone fisiche e che provengono dal registro dei conti correnti (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 49/10) viene altresì pubblicato sul sito web di AJPES.

L'importo che si calcola in base a tale tariffario viene fissato in funzione delle modalità di presentazione delle richieste d'informazioni sui conti (la tariffa della fornitura d'informazioni per via elettronica è inferiore a quella della fornitura di informazioni per iscritto) e del numero di unità d'informazioni fornite.

Le spese liquidate per l'esecuzione di ordinanze equivalenti sul piano nazionale vengono pagate dal debitore e quelle relative alla fornitura d'informazioni sul conto vengono pagate dalla persona che ha presentato la domanda (generalmente il creditore).

Un organo giurisdizionale accede gratuitamente alle informazioni relative ai conti consultando il registro tenuto da AJPES o chiede all'istituzione finanziaria di pagamento (la banca) di rivelare se il debitore ha un conto aperto presso l'istituto medesimo (articolo 4, primo comma, della ZIZ, articolo 13 della ZS).

L'agenzia AJPES garantisce ai tribunali, all'autorità fiscale e alle altre autorità competenti in materia di esecuzione un accesso elettronico diretto alle informazioni del registro dei conti correnti.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Il tariffario o l'altro insieme di norme che regolano le spese applicabili liquidate da qualsiasi autorità o altro organismo che partecipa alla trattazione del procedimento per l'ordinanza o all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 44) prevede quanto segue.

Al momento della presentazione di una domanda di garanzia di un credito attraverso un'ordinanza di sequestro conservativo devono essere pagate le spese processuali [articolo 29, lettera b) in combinato disposto con gli articoli 239 e 279, lettera a) della ZIZ]. Per presentare un'istanza per un'ordinanza di sequestro conservativo occorre pagare spese processuali per un importo pari a 30 EUR [posizione tariffaria n. 4012 della legge sulle spese processuali (*Zakon o sodnih taksah* – ZST-1; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. [E 37/08](#), [E 97/10](#), [E 63/13](#), [E 58/14](#) – decisione della Corte costituzionale [E 19/15](#) – decisione della Corte costituzionale [E 30/16](#), [E 10/17](#) – ZPP-E e [E 11/18](#) – ZIZ-L; di seguito "ZST-1"), oppure a 24 EUR (posizione tariffaria n. 4041 e 4012 della ZST-1) qualora l'istanza sia presentata in forma elettronica.

Quando l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa da un organo giurisdizionale sloveno, la banca si trova in Slovenia e l'organo giurisdizionale ha anche emesso una decisione che ordina alla banca di intraprendere l'azione di cui all'articolo 260, primo comma, punto 4, o all'articolo 271, primo comma, punto 4 della ZIZ [articolo 279, lettera e), primo comma], le spese processuali coprono anche l'emissione di tale decisione, in quanto è effettivamente emessa dall'organo giurisdizionale nel procedimento per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo (cioè il procedimento per decidere in merito a una domanda di garanzia di un credito).

Quando l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa da un organo giurisdizionale straniero e l'organo giurisdizionale sloveno la riceve per l'esecuzione perché la banca si trova in Slovenia, la decisione con la quale l'organo giurisdizionale ordina alla banca di intraprendere l'azione di cui all'articolo 260, primo comma, punto 4 o all'articolo 271, primo comma, punto 4 della ZIZ [articolo 279, lettera e) primo comma] viene emessa nel procedimento avviato sulla base del ricevimento dell'ordinanza di sequestro conservativo. In base all'articolo 24 del regolamento, le spese di giudizio non vengono pagate in questo caso, poiché la decisione non può essere considerata una decisione su un provvedimento provvisorio o un provvedimento preliminare e il procedimento in cui tale decisione viene emessa non può essere considerato il procedimento di garanzia di un credito. Piuttosto determina la decisione con la quale l'organo giurisdizionale impartisce alla banca istruzioni sulle modalità di esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa all'estero.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Il livello assegnato alle ordinanze equivalenti sul piano nazionale (articolo 32) viene definito come segue.

Nel caso in cui diversi creditori facciano valere i loro crediti rispetto allo stesso debitore e con una esecuzione identica, i suddetti creditori vengono soddisfatti nell'ordine nel quale hanno ottenuto il diritto al rimborso in base allo stesso oggetto, salvo i casi in cui la legge prevede in altro modo (articolo 12 della ZIZ).

Le modalità di esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione europea prevedono che l'autorità giudiziaria emetta una decisione che ordina l'azione di cui all'articolo 271, primo comma, punto 4 della ZIZ, in altre parole l'emissione di un provvedimento provvisorio [articolo 279, lettera e), terzo comma, della ZIZ]. L'organo giurisdizionale emette un'ordinanza per un provvedimento provvisorio, ordinando all'istituzione finanziaria di pagamento di impedire al debitore o a qualsiasi altro che agisca su ordine del debitore, di ritirare dal conto del debitore la somma di denaro per la quale il giudice ha adottato il provvedimento provvisorio (articolo 271, primo comma, punto 4 della ZIZ). Questo tipo di provvedimento provvisorio emesso da un giudice sloveno in base a un'ordinanza europea di sequestro conservativo emessa da un altro Stato membro non permette di ottenere una garanzia sull'oggetto della misura conservativa (articolo 271, secondo comma della ZIZ). Tale tipo di misura provvisoria viene emesso dal giudice nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora deciso nel merito. Se il creditore allega all'istanza di ordinanza di sequestro conservativo una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esistente, viene ordinato il provvedimento di esecuzione di cui all'articolo 260, primo comma, punto 4 della ZIZ, ossia viene emessa un'ordinanza di misura preventiva con la quale si ordina il sequestro di una somma di denaro sul conto del debitore presso l'istituzione finanziaria di pagamento [articolo 279, lettera e), terzo comma, e articolo 260, primo comma, punto 4 della ZIZ]. Il sequestro permette al creditore di ottenere una garanzia sui fondi di cui dispone il debitore sui conti bancari (articolo 107, terzo comma della ZIZ, in combinato disposto con l'articolo 138, quinto comma e articolo 239 della ZIZ).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

I giudici o eventualmente l'autorità d'esecuzione competente a decidere su un'impugnazione (articolo 33, primo comma e articolo 34, primo o secondo comma) sono i seguenti:

- un ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 dev'essere presentato presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo. Si tratta del tribunale cantonale o regionale. Tale tribunale decide sul ricorso (articolo 54 della ZIZ in combinato disposto con l'articolo 239 della ZIZ);
- un ricorso ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, dev'essere presentato dinanzi al tribunale cantonale di Maribor che ha emesso l'ordinanza conservativa (con una misura preventiva o provvisoria) in base a un'ordinanza di sequestro conservativo emessa da un altro Stato membro e l'ha notificata o comunicata all'istituzione finanziaria di pagamento. Tale tribunale statuisce sul ricorso [articolo 279, lettera f), della ZIZ];
- un ricorso (eccezione di ordine pubblico) ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento dev'essere presentato dinanzi al tribunale cantonale di Maribor.



**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

I giudici dinanzi ai quali è possibile presentare l'impugnazione; i termini per l'impugnazione (stabiliti dal diritto nazionale) e l'evento che dà inizio al decorso del termine stesso ex articolo 37, sono i seguenti.

L'ordinanza emessa per il procedimento di opposizione può essere impugnata (articolo 9, primo comma della ZIZ, in combinato disposto con l'articolo 239 della ZIZ). Tale impugnazione va presentata dinanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo (tribunale cantonale o regionale) o dinanzi al tribunale cantonale competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in base all'articolo 23 del regolamento.

L'impugnazione va presentata entro **otto giorni** a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha deciso sull'opposizione (articolo 9, terzo comma, della ZIZ).

La corte d'appello si pronuncia su tale impugnazione.

Recapiti delle corti d'appello competenti:

**1 Višje sodišče v Celju**

Prešernova ulica 22  
3102 Celje - p.p. 1034

tel.: (03) 427 51 00

fax.: (03) 427 52 70

e-mail: [urad.visce@sodisce.si](mailto:urad.visce@sodisce.si)

**2 Višje sodišče v Kopru**

Ferrarska 9  
6000 Koper

tel.: (05) 668 30 00

fax.: (05) 639 52 45

e-mail: [urad.viskp@sodisce.si](mailto:urad.viskp@sodisce.si)

**3 Višje sodišče v Ljubljani**

Tavčarjeva 9  
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44

fax.: (01) 366 40 70

e-mail: [urad.vislj@sodisce.si](mailto:urad.vislj@sodisce.si)

**4 Višje sodišče v Mariboru**

Sodna ulica 14  
2000 Maribor

tel.: (02) 234 71 00

fax.: (02) 234 73 18

e-mail: [urad.vismb@sodisce.si](mailto:urad.vismb@sodisce.si)

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio**

Informazioni sulle spese processuali (articolo 42)

Le spese processuali nell'ambito di un procedimento per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo o di un procedimento per l'impugnazione di un'ordinanza sono identici per quanto riguarda le spese processuali sostenute per ottenere un'ordinanza equivalente sul piano nazionale o per una impugnazione contro tale ordinanza sul piano nazionale.

Il pagamento delle spese processuali è regolato dall'articolo 29, lettera b) della ZIZ. Le spese processuali devono essere pagate al momento della presentazione dell'istanza per l'esecuzione, dell'opposizione e dell'appello o entro gli otto giorni seguenti la notifica o la comunicazione dell'ordine di pagamento delle spese processuali.

Nel caso in cui le spese processuali possano essere calcolate automaticamente, viene emesso un ordine di pagamento in caso di presentazione dell'istanza per via elettronica e viene imposto all'istante il pagamento delle spese processuali con bonifico e nella causale va inserito il numero di riferimento che figura sull'ordine di pagamento. L'ordine di pagamento viene considerato notificato o comunicato nel momento in cui l'istante o il suo rappresentante deposita l'istanza per via elettronica.

Nel caso in cui le spese processuali non siano pagate tempestivamente l'istanza si considera ritirata.

Nell'ordine di pagamento l'organo giurisdizionale deve avvisare la parte delle conseguenze del mancato pagamento delle spese processuali.

L'importo delle spese processuali è stabilito dalla legge sulle spese processuali (ZST-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – decisione della Corte costituzionale 19/15 – decisione della Corte costituzionale 30/16). Le spese processuali calcolate sono le stesse spese che vengono fatturate nei procedimenti relativi a un'ordinanza equivalente sul piano nazionale (in concreto per l'ordinanza conservativa).

Gli importi forfettari di tali spese sono i seguenti:

|  | La domanda viene presentata su carta              | La domanda viene presentata in forma elettronica            |
|--|---|---|
| Procedimento per richiedere un'ordinanza di sequestro conservativo | 30 EUR (posizione tariffaria n. 4012 della ZST-1) | 24 EUR (posizione tariffaria nn. 4041 e 4012 della ZST-1)   |
| Procedimento d'opposizione   | 30 EUR (posizione tariffaria n. 4022 della ZST-1) | 24 EUR (posizione tariffaria nn. 4041 e 4022 della ZST-1)   |
| Procedimento d'appello   | 33 EUR (posizione tariffaria n. 4033 della ZST-1) | 26,4 EUR (posizione tariffaria nn. 4041 e 4033 della ZST-1) |

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Le lingue accettate per la traduzione dei documenti (articolo 49, secondo comma):

Le lingue ufficiali sono lo sloveno e le due lingue delle minoranze nazionali che sono ufficialmente utilizzate negli organi giurisdizionali situati nei territori di tali minoranze (articoli 6 e 104 del codice di procedura civile). Le lingue delle minoranze nazionali sono l'italiano e l'ungherese. L'italiano viene utilizzato dai tribunali cantonali di "Piranu", dal tribunale cantonale di "Koprnu" e dal tribunale regionale di "Koprnu", mentre l'ungherese viene utilizzato dal tribunale cantonale di "Lendava".

I territori delle comunità miste dipendono dalla legge sulla creazione dei comuni e dalla creazione dei relativi territori (*Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij* – Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 108/06 – testo consolidato ufficiale e n. 9/11; in prosieguo la "ZUODNO"). L'articolo 5 della ZUODNO dispone quanto segue: "In base alla presente legge, i territori delle comunità miste sono quelli stabiliti per legge dai comuni di Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola e Piran".

Ultimo aggiornamento: 31/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Slovacchia**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'organo giurisdizionale competente per il procedimento con il quale si può chiedere un'ordinanza di sequestro conservativo fa parte della giurisdizione ordinaria, e tratta la causa nella quale viene presentata l'istanza per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo nei confronti di una persona che partecipa al procedimento. Nel caso non sia possibile individuare la competenza territoriale ordinaria, l'organo giurisdizionale competente è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica ("Okresný súd Banská Bystrica").

Il procedimento di ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato [dalla legge n. 54/2017 Rec. relativa all'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari](#), che integra la legge n. [71/1992 Rec. relativa alle spese giudiziarie e alle spese di casellario giudiziario, e successive modifiche](#).

La competenza territoriale si individua in relazione all'organo giurisdizionale ordinario competente in base alla residenza della parte convenuta; nel caso di una persona giuridica si tratta del tribunale che si trova nel distretto in cui quest'ultima ha la sua sede legale (se si tratta di una persona giuridica straniera, nel circondario in cui si trova la relativa succursale). Nel caso in cui non sia possibile stabilire l'organo giurisdizionale territorialmente competente secondo l'ultimo indirizzo o, in difetto, l'ultimo indirizzo relativo alla residenza o alla sede legale, il giudice competente è il tribunale che si trova nel circondario in cui si trovano i beni di proprietà del convenuto.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità incaricata di ottenere le informazioni è il [tribunale distrettuale di Banská Bystrica](#).

Indirizzo: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità incaricata di ottenere le informazioni le riceve attraverso una comunicazione elettronica che viene trasmessa automaticamente, tramite un sistema informatico specifico.

Nel caso in cui le informazioni non possano essere ottenute nella maniera suddetta (ad esempio per un malfunzionamento del sistema), l'autorità incaricata di ottenere le informazioni può inviare alle banche una richiesta di informazioni relativamente alla possibilità che il debitore detenga un conto presso tali istituti bancari. Eventualmente, si può obbligare il debitore a dichiarare in quale banca (o in quali banche) è titolare di uno o più conti, nel caso in cui tale obbligo sia impartito in un'ordinanza ad personam emessa dal giudice che gli vieta di procedere al prelievo o al trasferimento dei fondi che possiede su uno o più conti fino all'importo che deve essere oggetto del sequestro conservativo per effetto della relativa ordinanza.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Conformemente all'articolo 10 [della legge n. 54/2017 Rec.](#), l'ordinanza è impugnata dinanzi all'organo giurisdizionale che l'ha rilasciata.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

Articolo 10, secondo comma - se l'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento oppure il giudice dell'esecuzione è un organo giudiziario slovacco, l'autorità competente per la trasmissione dei documenti è l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo. La notifica e la comunicazione sono regolate dagli articoli 105 e segg. del CPC. Nel caso in cui l'ordinanza venga revocata da un giudice slovacco e gli effetti di tale revoca debbano essere eseguiti in un altro Stato membro, il giudice si attiene alla procedura prevista dal regolamento e revoca l'ordinanza attraverso la trasmissione del formulario ad hoc all'autorità competente dello Stato membro d'esecuzione. Il giudice competente a ricevere il formulario di revoca dell'ordinanza - nel caso di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro dell'UE - è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 23, terzo comma - il giudice che ha emesso un'ordinanza di sequestro conservativo che dev'essere eseguita in un altro Stato membro la notifica o la comunica al richiedente affinché possa presentare un'istanza per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Nel caso di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro, l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 23, quinto comma - l'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 23, sesto comma - l'autorità competente a ricevere i formulari, compresi quelli destinati alle banche, è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 23, terzo comma - l'autorità competente in materia di esecuzione è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica, che è competente per quanto riguarda l'esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo emesse in un altro Stato membro dell'UE.

Articolo 27, secondo comma - il giudice competente è quello che ha ordinato l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 28, terzo comma - il giudice competente a ricevere i documenti che devono essere notificati o comunicati in Slovacchia è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica. Nel caso in cui un'ordinanza emessa da un giudice slovacco debba essere notificata o comunicata a un debitore domiciliato in un altro Stato membro, il giudice competente a trasmettere i documenti è l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza.

Articolo 36, quinto comma - l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica, che è competente relativamente all'esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo emesse in un altro Stato membro dell'UE.

Articolo 27, secondo comma - il giudice competente è quello che ha ordinato l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 28, terzo comma - in base a quanto prescritto al primo comma, il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo procede alla notifica o alla comunicazione dei documenti. In base al secondo comma, il giudice competente per la notifica o la comunicazione dei documenti al debitore è quello che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 36, quinto comma - l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Il giudice competente a eseguire un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica. Il giudice competente a eseguire un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in Slovacchia è l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

L'autorità incaricata di ottenere informazioni ha il diritto di chiedere soltanto informazioni dirette a identificare la banca e i conti del debitore e non i conti intestati a terzi per conto del debitore. L'autorità incaricata di ottenere informazioni non trasmette le informazioni relative ai terzi e non ha la possibilità di emettere un sequestro conservativo relativamente ai fondi interessati da tale provvedimento (sia che si tratti dell'importo complessivo sia che si tratti solo di una parte di essi). L'autorità incaricata di ottenere informazioni può trasmettere soltanto le informazioni relative a un conto a firma congiunta del debitore. L'autorità competente ad eseguire un sequestro conservativo sul conto a firma congiunta della persona nei confronti della quale viene svolta l'azione è:

- a) se l'ordinanza è stata emessa e dev'essere eseguita in Slovacchia, il giudice che ha emesso l'ordinanza;
- b) se l'ordinanza è stata emessa in un altro Stato membro e dev'essere eseguita in Slovacchia, il tribunale distrettuale di Banská Bystrica

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Non possono essere sottoposti a sequestro conservativo i fondi che si trovano:

- a) su conti appartenenti a persone i cui beni non possono essere sottoposti a sequestro;
- b) su conti che non possono essere sottoposti a sequestro;
- c) su conti che non sono sottoposti a sequestro;

I crediti non sottoposti a sequestro sono definiti all'articolo 104 della legge n. 233/1995

<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20160701>

Non sono sottoposti a sequestro sul conto bancario:

- a) i fondi che si trovano sul conto fino a 99,58 euro. Il debitore non è tenuto a dichiarare tale importo;
- b) i fondi che, secondo una dichiarazione espressa del debitore, sono destinati al pagamento degli stipendi del personale per il periodo di pagamento più prossimo alla data in cui l'ordine di avviare l'esecuzione relativa al credito mediante sequestro sul conto bancario che sia stato notificato o comunicato alla banca. In questo caso, è necessaria una dichiarazione esplicita del debitore;
- c) qualora vengano versati sul conto bancario del debitore lo stipendio o altre entrate, non sono sottoposti a sequestro sul conto bancario i fondi fino alla somma che, secondo la legge, non può essere trattenuta sullo stipendio percepito mensilmente o le altre entrate del debitore, e ciò a partire dal momento in cui la banca è stata informata. Il debitore deve comunicare il relativo importo.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Fino all'avvio di un sistema d'informazione specifico gratuito, le banche hanno il diritto di richiedere commissioni come spese bancarie (da 20 a 30 euro) per dare informazioni sugli affari del cliente, comprese le informazioni relative al proprio conto. La banca ha diritto di richiedere il rimborso delle spese finali alla persona contro la quale l'ordinanza di sequestro conservativo è stata eseguita.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

In Slovacchia solo i giudici e la banca partecipano al trattamento e all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Le banche possono richiedere commissioni per spese bancarie e le spese di giudizio sono disciplinate dalla [legge n. 71/1992 Rec.](#)

Le spese del procedimento quando occorre richiedere un provvedimento d'urgenza in un altro Stato membro dell'UE ammontano a 16,50 euro.

Le spese del procedimento quando occorre richiedere un provvedimento d'urgenza da eseguire in un altro Stato membro dell'UE ammontano a 33 EUR.

Le spese del procedimento quando occorre richiedere un provvedimento d'urgenza da eseguire, sia pure parzialmente, in Slovacchia ammontano a 49,50 EUR.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

In Slovacchia non esistono istituti indipendenti per il sequestro conservativo dei conti bancari. Il grado di ordinanze europee concernenti un medesimo conto detenuto presso la banca viene stabilito dalla data nella quale l'ordinanza di sequestro conservativo viene notificata o comunicata alla banca. Diverse ordinanze di sequestro notificate o comunicate lo stesso giorno hanno il medesimo grado. Nel caso in cui i fondi detenuti sul conto del debitore non sono sufficienti a permettere il sequestro conservativo di tutti gli importi precisati nelle ordinanze, il sequestro conservativo viene effettuato in proporzione.

L'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo non ha effetto sospensivo sull'esecuzione forzata e non comporta il diritto a reclamare gli importi che costituiscono l'oggetto del sequestro conservativo.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

Il giudice competente per l'impugnazione è il tribunale che ha emesso l'ordinanza o l'ha eseguita.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

L'appello viene presentato dinanzi al tribunale di primo grado che ha emesso la decisione contro la quale è stato depositato l'appello. Il giudice competente a decidere invece è l'organo giurisdizionale di secondo grado, vale a dire il tribunale regionale. Il termine per presentare appello è di 15 giorni e decorre a partire dalla notifica della decisione del tribunale di primo grado. Si applica lo stesso termine nel caso in cui l'appello venga presentato direttamente presso l'organo giurisdizionale di secondo grado.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Le spese del giudizio sono stabilite dalla [legge n° 71/1992](#). Le spese dell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo dei conti bancari sono le seguenti: istanza per un'ordinanza di provvedimento urgente: 33 o 49,50 euro; istanza di revoca o modifica: 33 euro; istanza relativa all'ottenimento di informazioni nell'ambito di un'istanza per l'emissione di un'ordinanza: 3 euro; istanza di esecuzione di un provvedimento d'urgenza in un altro Stato membro dell'UE: 16,50 euro.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, sono accettate le seguenti lingue: slovacco, ceco e inglese.

Ultimo aggiornamento: 26/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Finlandia**

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Tribunale distrettuale di Helsinki

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Indirizzo postale:

Box (casella postale) 650

FI – 00181 Helsinki

Tel.: +358 2956 44200 (switchboard)

Fax: +358 29 2956 44218

E-mail: [helsinki.ko@oikeus.fi](mailto:helsinki.ko@oikeus.fi)

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

L'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari è l'ufficiale giudiziario. La domanda di ottenimento di informazioni relative ai conti bancari può essere presentata direttamente all'ufficiale giudiziario oppure presso l'ufficio centrale delle esecuzioni forzate (Valtakunnanvoudinvirasto), che la trasmetterà all'ufficiale giudiziario.

#### Recapiti dell'Ufficio centrale delle esecuzioni forzate

Ufficio centrale delle esecuzioni forzate (Ulosottolaitoksen keskushallinto)

Sequestro conservativo europeo dei conti bancari (Eurooppalainen tilivarojen turvaaminen)

Box (casella postale) 2

00067 Ulosottolaitos

Finlandia

tel.: + 358 2956 58801

fax: + 358 29 562 2611

E-mail: [hallinto.uo@oikeus.fi](mailto:hallinto.uo@oikeus.fi)

#### Recapiti degli ufficiali giudiziari

I nomi e i recapiti degli ufficiali giudiziari sono disponibili online, in lingua finlandese, svedese e in alcuni casi inglese, sul sito web gestito dal ministero della Giustizia, al seguente indirizzo: <https://ulosottolaitos.fi/fi/>.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Conformemente al diritto finlandese, il metodo per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari è quello previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento [tutte le banche sul territorio finlandese sono tenute a rendere noto, su richiesta dell'autorità d'informazione (ossia, l'ufficiale giudiziario), se il debitore detiene un conto presso di loro].

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'impugnazione di una decisione del tribunale distrettuale di Helsinki può essere presentata dinanzi alla corte d'appello di Helsinki. L'atto di impugnazione deve essere presentato alla corte d'appello di Helsinki e trasmesso alla cancelleria del tribunale distrettuale che ha emesso la decisione, ossia al tribunale distrettuale di Helsinki. Per i recapiti del tribunale distrettuale di Helsinki si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

*Articolo 10, paragrafo 2:* l'autorità competente per la revoca o la cessazione degli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo è l'ufficiale giudiziario. Il modulo per la revoca può essere presentato direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che lo trasmetterà all'ufficiale giudiziario [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b)].

*Articolo 23, paragrafo 3:* se l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in Finlandia (la Finlandia è lo Stato di origine), la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento è effettuata dall'autorità giudiziaria emittente, ossia, il tribunale distrettuale di Helsinki [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a)].

Qualora l'ordinanza di sequestro conservativo debba essere eseguita in Finlandia (la Finlandia è lo Stato dell'esecuzione), l'autorità competente dello Stato dell'esecuzione è l'ufficiale giudiziario. I documenti necessari per l'esecuzione possono essere presentati direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che li trasmetterà all'ufficiale giudiziario [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera f)].

*Articolo 23, paragrafo 5:* si veda la risposta all'articolo 50, paragrafo 1, lettera f).

*Articolo 23, paragrafo 6:* si veda la risposta all'articolo 50, paragrafo 1, lettera f).

*Articolo 23, paragrafo 3:* L'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo emetterà la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme, di cui all'articolo 25, e la trasmetterà all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro preventivo e al creditore.

*Articolo 27, paragrafo 2:* l'autorità competente per il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti è l'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo. La domanda di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti può essere presentata direttamente all'ufficiale giudiziario che ha emesso la dichiarazione di cui all'articolo 25 oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate che la trasmetterà all'ufficiale giudiziario [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b)].

*Articolo 28, paragrafo 3:* se la Finlandia è lo Stato di origine, la responsabilità dell'avvio della notificazione o comunicazione dei documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, all'autorità competente nello Stato membro in cui è domiciliato il debitore, spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo, ossia il tribunale distrettuale di Helsinki.

Se il debitore è domiciliato in Finlandia, l'autorità competente della notificazione o comunicazione sarà determinata in base al fatto che i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro conservativo siano ubicati in Finlandia o meno. Qualora i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro conservativo siano ubicati in Finlandia, l'autorità competente della notificazione o comunicazione è l'ufficiale giudiziario. In questo caso, i documenti da notificare o comunicare possono essere presentati direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che li trasmetterà all'ufficiale giudiziario. Qualora i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro conservativo non siano ubicati in Finlandia, l'autorità competente per la notificazione o comunicazione è il tribunale distrettuale di Helsinki.

*Articolo 36, paragrafo 5, secondo comma.* L'autorità competente per l'esecuzione di una decisione su un ricorso è l'ufficiale giudiziario. La decisione sul ricorso può essere presentata direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che la trasmetterà all'ufficiale giudiziario.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

In Finlandia l'autorità competente per l'esecuzione delle misure cautelari è l'ufficiale giudiziario. Se la Finlandia è lo Stato dell'esecuzione, i documenti da notificare o comunicare di cui all'articolo 23, paragrafo 3, possono essere presentati direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che li trasmetterà all'ufficiale giudiziario [si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b)].

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Il sequestro di beni mobili, ad esempio il denaro accreditato su un conto bancario, è effettuato conformemente al capo 8, articolo 7, del codice in materia di esecuzione, prendendo in considerazione, ove opportuno, le disposizioni del capo 4 sul sequestro.

A norma del capo 4, articolo 11, del codice in materia di esecuzione, i beni mobili di proprietà comune del debitore e di un terzo sono considerati appartenenti a ciascuno in parti uguali, a meno che il terzo dimostri di essere l'unico proprietario del bene o la parte che ne detiene la quota maggioritaria oppure che ciò sia altro modo evidente. Partendo da questo presupposto relativo al diritto di proprietà, la metà delle somme depositate su conti bancari detenuti congiuntamente dal debitore e da terzi sarà considerata proprietà del debitore e può di conseguenza essere sottoposta a misura cautelare (ad eccezione degli importi esenti da sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 31).

Tuttavia, il presupposto riguardante la titolarità congiunta cesserà di applicarsi qualora risulti che i beni sono di proprietà esclusiva del debitore o del terzo oppure qualora non ne detengano parti uguali. I terzi che sostengano di essere gli unici proprietari o di possedere più della metà dei beni sono tenuti a dimostrarlo.

Codice in materia di esecuzione: <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705>

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Conformemente al capo 4, articolo 21, comma 1, punto 6), del codice in materia di esecuzione, nel caso di un debitore che sia una persona fisica, è separata dal sequestro una somma pari a una volta e mezzo la parte tutelata delle attività finanziarie o di altri beni del debitore di cui all'articolo 48, per un periodo di un mese, a meno che il debitore non abbia altri redditi corrispondenti.

Ai sensi del capo 4, articolo 48, comma 3, l'importo della parte tutelata è rivisto annualmente con decreto del ministero della Giustizia, come previsto dalla legge sull'indice nazionale delle pensioni (456/2001). L'importo indicizzato dalla parte protetta è disponibile presso il seguente indirizzo:

<https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html>

Per coniuge si intende il partner con cui il debitore è sposato oppure non sposato ma in una relazione equivalente al matrimonio. Sono considerate a carico del debitore le persone il cui reddito è inferiore alla parte tutelata calcolata per il debitore stesso, nonché i figli che si trovino in una situazione analoga, indipendentemente dal fatto che l'altro partner partecipi o meno al loro mantenimento. I crediti alimentari pagati dal debitore possono essere presi in considerazione come previsto dal capo 4, articoli da 51 a 53, del codice in materia di esecuzione.

L'ufficiale giudiziario responsabile dell'ordinanza di sequestro conservativo e dell'esenzione di tali importi è pertanto tenuto, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, a esentare d'ufficio dal sequestro conservativo gli importi in questione.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

A norma del diritto finlandese, le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Il compenso addebitato dagli ufficiali giudiziari per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo è di 225 EUR. L'importo è disciplinato dall'articolo 2, comma 5, della legge sulle spese dell'esecuzione (34/1995) e dall'articolo 5, comma 1, punto 3), del decreto sulle spese dell'esecuzione (35/1995). Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge sulle spese dell'esecuzione, le spese sono a carico soltanto dell'attore e non del debitore.

Non sono addebitati costi per le misure adottate dall'ufficiale giudiziario nel corso della procedura di ottenimento di informazioni sui conti di cui all'articolo 14 del regolamento.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Le misure cautelari previste dal diritto finlandese non prevedono un ordine gerarchico per i sequestri. La base giuridica è rappresentata dal capo 4, articolo 43, del codice in materia di esecuzione, a norma del quale il pignoramento o altre misure cautelari non impediscono i sequestri.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

*Articolo 33, paragrafo 1:* tribunale distrettuale di Helsinki. Per i recapiti si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

*Articolo 34, paragrafo 1:* l'ufficiale giudiziario. La domanda di ricorso può essere presentata direttamente all'ufficiale giudiziario oppure all'ufficio centrale delle esecuzioni forzate, che la trasmetterà all'ufficiale giudiziario. Per i recapiti si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b).

*Articolo 34, paragrafo 2:* tribunale distrettuale di Helsinki. Per i recapiti si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Le decisioni su un ricorso emesse dal tribunale distrettuale di Helsinki possono essere impugnate dinanzi alla corte d'appello di Helsinki. L'atto di impugnazione presentato alla corte d'appello di Helsinki deve essere trasmesso alla cancelleria del tribunale distrettuale che ha emesso la decisione, ossia al tribunale distrettuale di Helsinki.

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui la decisione del tribunale distrettuale è stata emessa o resa accessibile alle parti. L'atto di impugnazione deve essere presentato alla cancelleria del tribunale distrettuale al massimo entro la chiusura degli uffici nel giorno di scadenza del termine. Gli uffici sono aperti fino alle ore 16:15.

L'impugnazione di una decisione relativa a un ricorso emessa da un ufficiale giudiziario può essere presentata dinanzi al tribunale distrettuale competente per le opposizioni all'esecuzione, di cui al capo 11, sezione II, del codice in materia di esecuzione. L'atto di impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado deve essere indirizzato all'ufficiale giudiziario che ha adottato la decisione a mezzo posta elettronica ([ulosotto.uo@oikeus.fi](mailto:ulosotto.uo@oikeus.fi)) o per posta ordinaria: PL 1, 00067 Ulosottolaitos (Ufficio delle esecuzioni forzate). Per i recapiti dell'ufficiale giudiziario si veda l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b).

I ricorsi in materia di esecuzione sono esaminati dai tribunali distrettuali delle Isole Åland, di Helsinki, di Oulu, dell'Uusimaa occidentale, del Pirkanmaa, dell'Ostrobotnia, del Savo settentrionale, del Päijät-Häme e del Varsinais-Suomi. L'impugnazione è sentita dal tribunale distrettuale competente nel distretto in cui è stato attuato il titolo esecutivo. Ulteriori informazioni di contatto sono disponibili sul sito Internet: <https://oikeus.fi>.

Il termine per l'impugnazione è di tre settimane. Detto termine decorre dal giorno in cui è pronunciata la decisione, laddove l'interessato abbia ricevuto una comunicazione o notificazione previa al riguardo oppure fosse presente al momento dell'emissione della decisione. In caso contrario, il termine per l'impugnazione è calcolato a partire dalla data in cui l'interessato è stato informato della decisione. Il capo 3, articolo 39, comma 2, del codice in materia di esecuzione stabilisce il momento in cui si ritiene il destinatario informato di una decisione inviata via posta ordinaria o posta elettronica. Salvo prova contraria, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata tre giorni dopo l'invio di un messaggio elettronico oppure sette giorni dopo l'invio del documento per posta ordinaria o il deposito dello stesso in una sede destinata alle spedizioni postali. La data della spedizione o del deposito deve figurare sul documento.

L'atto di impugnazione deve essere depositato presso l'ufficiale giudiziario che ha adottato la decisione a mezzo posta elettronica ([ulosotto.uo@oikeus.fi](mailto:ulosotto.uo@oikeus.fi)) o per posta ordinaria, all'indirizzo: PL 1, 00067 Ulosottolaitos, entro l'ultimo giorno del termine, prima dell'orario di chiusura dell'ufficio. Gli uffici sono aperti fino alle ore 16:15.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Le spese di giudizio nei procedimenti di esecuzione e di impugnazione sono disciplinate dalla legge sulle spese di giudizio (1455/2015). Le spese per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sono le stesse previste per il trattamento delle misure cautelari a norma della legislazione nazionale. Attualmente le spese necessarie per il trattamento delle misure cautelari ai sensi della legge sulle spese di giudizio sono calcolate in base a quelle necessarie per l'esame del procedimento principale relativo alla domanda o al diritto dell'attore.

L'importo delle spese dipende pertanto del procedimento principale da cui è sorta la causa relativa all'ordinanza di sequestro conservativo. A norma dell'articolo 2 della legge sulle spese di giudizio, se il procedimento principale è di natura contenziosa, le spese di giudizio per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo dinanzi al tribunale distrettuale sono al massimo di 500 EUR. Le spese di giudizio possono essere inferiori, laddove, ad esempio, il procedimento principale sia un procedimento contenzioso sommario, ai sensi del capo 5, articolo 3, del codice di procedura giudiziaria. In tal caso le spese di giudizio possono essere di 65,85 EUR o di 250 EUR in funzione della decisione sul procedimento principale e dell'eventuale contestazione della causa da parte del convenuto.

Le spese di giudizio per la corte di appello sono al massimo di 500 EUR.

Le spese di giudizio sono da sostenere al termine della procedura, ossia al termine della causa dinanzi al giudice.

Non sono previste spese di giudizio in caso di ricorso avverso un'ordinanza di sequestro conservativo.

Legge sulle spese di giudizio: <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Finlandese, svedese e inglese.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Ordinanza europea di sequestro conservativo - Svezia**

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

La domanda di sequestro conservativo di conti bancari deve essere presentata dinanzi al tribunale di primo grado.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Autorità incaricata di ottenere l'informazione:

Kronofogdemyndigheten (autorità per l'esecuzione forzata)

BP 1050

SE-171 72 Sundbyberg

Telefono: +46 771-73 73 00

Telefono dall'estero: +46 8 564 851 50

Fax: +46 8 29 2614

E-mail: [kontakt@kronofogden.se](mailto:kontakt@kronofogden.se)

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Le banche sono tenute a rendere noto, su richiesta dell'autorità di informazione, se il debitore ha un conto presso di loro (ossia il metodo stabilito dall'articolo 14, paragrafo 5, lettera a)), come risulta dall'articolo 4 della [lagen \(2016:757\) om kvarstad på bankmedel inom EU](#) (legge (2016:757) sul sequestro conservativo dei conti bancari all'interno dell'UE).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

I ricorsi contro le sentenze dei tribunali di primo grado sono di competenza delle corti di appello. I ricorsi contro le sentenze delle corti d'appello sono proposti dinanzi alla *Högsta domstolen* (Corte Suprema). I ricorsi devono essere tuttavia depositati presso l'organo giurisdizionale di cui si impugna la decisione.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'autorità competente è l'autorità svedese per l'esecuzione forzata.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

L'autorità competente per l'esecuzione è l'autorità svedese per l'esecuzione forzata.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

I beni mobili possono essere sequestrati se risulta che essi appartengono al debitore (titolo 4, articolo 17 dell'[utsökningsbalken \(1981:774\)](#) (codice (1981:774) dell'esecuzione forzata; cfr. titolo 16, articolo 13). Lo stesso dicasi dei conti bancari congiunti o dei conti del mandatario. Per quanto riguarda i conti bancari cointestati a due persone, si suppone che ciascuno possieda la metà delle somme ivi depositate, salvo prova contraria. La questione se le somme appartengano o meno al debitore è esaminata caso per caso secondo il contesto del caso di specie.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

Il titolo 5 del [codice \(1981:774\) dell'esecuzione forzata](#) contiene le norme applicabili alle somme che possono essere esentate dal sequestro. Può trattarsi, ad esempio, di somme in denaro, di depositi bancari, di altri crediti o di beni di prima necessità di cui il debitore ha bisogno per il proprio sostentamento fino a quando non percepisca redditi sufficienti a coprire il debito, ma per non più di un mese (fatti salvi motivi particolari). Le norme relative alle somme non sequestrabili sono applicate d'ufficio dall'autorità dell'esecuzione (il debitore non le può invocare).

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Le banche non sono autorizzate a prelevare un compenso per garantire un sequestro o per adottare un'altra misura di diritto svedese equivalente, né sono autorizzate a richiedere un compenso per fornire informazioni all'autorità di informazione.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

Il [förordningen \(1992:1094\) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten](#) (regolamento (1992:1094) sui compensi dovuti all'autorità per l'esecuzione forzata) contiene le norme sulle spese di esecuzione. Per un procedimento di esecuzione sono dovute spese procedurali relativamente a un diritto di base, un diritto per la preparazione, un diritto per la vendita e un diritto speciale. Il diritto di base è pari a 600 SEK che è la sola somma dovuta per un procedimento di esecuzione di una decisione di sequestro notificata ai sensi del regolamento UE sui sequestri.

Nei procedimenti di ricerca di informazioni l'autorità di informazione (l'autorità per l'esecuzione forzata) può applicare un diritto di 300 SEK.

##### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

Le decisioni svedesi in materia di sequestro non sono soggette a ordine gerarchico.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

L'autorità giudiziaria competente a giudicare il ricorso ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, è l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di sequestro (articolo 9, comma 1 della [legge \(2016:757\) sul sequestro conservativo dei conti bancari all'interno dell'UE](#)).

L'autorità per l'esecuzione forzata è competente a giudicare i ricorsi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 (articolo 10 della [legge \(2016:757\) sul sequestro conservativo dei conti bancari all'interno dell'UE](#)).

L'organo giurisdizionale competente a giudicare i ricorsi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, è il tribunale di primo grado a cui, conformemente al titolo 18, articolo 1, del [codice dell'esecuzione forzata](#), si propone ricorso avverso la decisione dell'autorità per l'esecuzione forzata (pronunciata a norma dell'articolo 10, comma 2, [della legge \(2016:757\) sul sequestro conservativo dei conti bancari all'interno dell'UE](#). Il titolo 18, articolo 1, del [codice dell'esecuzione forzata](#) rimanda al titolo 17, articolo 1, dell'[utsökningsförordningen \(1981:981\)](#) ([regolamento \(1981:981\) sull'esecuzione forzata](#)). Quest'ultima norma stabilisce che il tribunale di primo grado è quello riportato di seguito. Per "convenuto" si intende il debitore.

Se il debitore non è domiciliato in Svezia, è competente per il ricorso a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, il tribunale di primo grado di Nacka.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

La decisione di un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 33 e dell'articolo 35, paragrafo 1, o dell'articolo 35, paragrafo 3, può essere oggetto di ricorso dinanzi alla corte d'appello o alla Corte Suprema. I ricorsi devono essere tuttavia depositati presso l'organo giurisdizionale di cui si impugna la decisione. Il termine di impugnazione è di tre settimane a decorrere dalla pronuncia della decisione. I titoli 49 e 52 del [rättegångsbalken](#) (codice di procedura) contengono disposizioni sui mezzi di impugnazione.

Le decisioni dell'autorità per l'esecuzione forzata a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 35, paragrafo 3, o dell'articolo 35, paragrafo 4, possono essere oggetto di impugnazione dinanzi ai tribunali di primo grado. Per "convenuto" si intende il debitore.

Se il debitore non è domiciliato in Svezia, è competente per l'impugnazione delle decisioni dell'autorità per l'esecuzione forzata il tribunale di primo grado di Nacka. I ricorsi devono tuttavia essere depositati presso l'autorità per l'esecuzione forzata. Il termine di impugnazione è di tre settimane a decorrere dalla notifica della decisione all'attore. Il titolo 18 del [codice \(1981:774\) dell'esecuzione forzata](#) e il titolo 17 del [regolamento \(1981:981\) sull'esecuzione forzata](#) contengono le regole per l'impugnazione delle decisioni dell'autorità per l'esecuzione forzata.

Le sentenze dei tribunali di primo grado ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, possono essere impuginate dinanzi alla corte d'appello. Le sentenze della corte d'appello possono essere a loro volta impuginate dinanzi alla Corte Suprema. Entrambi i ricorsi devono essere tuttavia depositati presso l'organo giurisdizionale di cui si impugna la decisione. Il termine per l'impugnazione è di tre settimane a decorrere dalla pronuncia della decisione, se questa decide il caso, a condizione che essa sia pronunciata in udienza o che la data della pronuncia sia stata annunciata in udienza. In difetto, il termine di impugnazione è di tre settimane a decorrere dalla data di notifica della decisione all'attore. Gli articoli da 38 a 41 della [lagen \(1996:242\) om domstolsärenden](#) (legge (1996:242) sulle procedure giudiziarie) contengono le disposizioni per detti mezzi di impugnazione.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Il [förordning \(1987:452\) om avgifter vid de allmänna domstolarna](#) (regolamento (1987:452) sulle spese delle giurisdizioni ordinarie) contiene le disposizioni sulle spese di giudizio. Le spese previste per una domanda di sequestro conservativo di un conto bancario ammontano a 2800 SEK.

Le spese sono dovute al momento del deposito della domanda presso l'organo giurisdizionale.

#### **Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

Inglese.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.